



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 3 agosto 2026 - n. XII/6659
Procedure per rafforzare i servizi per le dipendenze presso gli Istituti penitenziari con reparti a custodia attenuata e per ampliare le possibilità di accesso dei detenuti tossicodipendenti in comunità terapeutiche; attuazione di quanto disposto dal decreto legge 10 dicembre 2025 attuativo dell’art. 8 comma 6 bis del decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 2

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 4 agosto 2026 - n. 10573
Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) Reg. (UE) 2021/2115 - Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno/pagamento degli impegni in materia di ambiente e di clima per il sostegno e per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28) 4

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente unità organizzativa 6 agosto 2026 - n. 10736
Legge 238/2016, articolo 10 - Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini della vendemmia 2026. Istanza Consorzio di Tutela Franciacorta. 44

Decreto dirigente struttura 6 agosto 2026 - n. 10725
Stagione venatoria 2026/2027 - Anticipo dell’apertura della caccia per le specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della l.r. n. 17/2004, come da parere ISPRA n. 35003/2026 46

D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

Decreto dirigente unità organizzativa 6 agosto 2026 - n. 10723
Concessione del contributo ordinario 2026 per la gestione associata di funzioni e servizi comunali ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009, attuativo della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008. Impegno e contestuale liquidazione 47

Decreto dirigente unità organizzativa 6 agosto 2026 - n. 10764
PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.4: Nomina del nucleo di valutazione delle domande di contributo presentate per il bando «TLR_EFF - Sostegno all’efficientamento energetico e alla estensione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento» 50

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 4 agosto 2026 - n. 10557
Approvazione dell’avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi in apprendistato di primo livello finalizzati all’acquisizione di un titolo di studio ai sensi dell’articolo 43 del d.lgs. 81/2015 per l’anno formativo 2026/2027 52

Serie Ordinaria n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2026

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 3 agosto 2026 - n. XII/6659

Procedure per rafforzare i servizi per le dipendenze presso gli Istituti penitenziari con reparti a custodia attenuata e per ampliare le possibilità di accesso dei detenuti tossicodipendenti in comunità terapeutiche: attuazione di quanto disposto dal decreto legge 10 dicembre 2025 attuativo dell'art. 8 comma 6 bis del decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la seguente normativa nazionale:

- il d.p.r. 309/90 T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
- la legge 26 novembre 2010, n. 199, recante «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene non superiori a diciotto mesi» e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, il quale, tra l'altro, prevede che, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili per i detenuti tossicodipendenti, nei limiti del livello ordinario di risorse presso ciascuna Regione finalizzato a tale tipologia di spesa;
- il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale del Ministero della Giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024 n. 112 e, in particolare, l'articolo 8, comma 6 - bis, il quale prevede:
 - di ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate, incrementando il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture;
 - di potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti;
 - di autorizzare una spesa massima pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Vista l'Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri di riparto delle risorse alle Regioni;

Visto il decreto 10 dicembre 2025 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia anno CXLVII n. 2 del 31 gennaio 2026) attuativo dell'art. 8 comma 6 bis del decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, recante la ripartizione delle risorse e ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 26 novembre 2010 n. 199 e i relativi criteri di riparto;

Considerata la relazione illustrativa e tecnica del decreto di cui sopra che specifica il criterio di riparto nella misura dell'80% delle risorse stanziare per regione sulla base del numero di detenuti e il 20% sulla base del numero di detenuti tossicodipendenti ristretti negli Istituti o sezioni a custodia attenuata;

Rilevato che il finanziamento complessivo nazionale è pari a € 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende e che per la Regione Lombardia la quota complessiva assegnata risulta pari a € 863.739,51 suddivisa nel 20% pari a € 287.703,02 per gli Istituti o sezioni a custodia attenuata e nell'80% pari a € 576.036,49 assegnati in funzione della popolazione detenuta;

Preso atto altresì che le risorse per la realizzazione delle attività oggetto del presente provvedimento trovano copertura sul capitolo 17615 nell'esercizio 2026 per un importo pari ad euro € 863.739,51;

Ritenuto di:

- assegnare la quota del 20% pari a € 287.703,02 alla ASST Santi Paolo e Carlo di Milano in quanto unica azienda della Regione Lombardia che gestisce «La Nave» - Reparto a custodia attenuata per alcool e tossicodipendenti presso la Casa Circondariale San Vittore Francesco Di Cataldo di Milano;
- utilizzare la quota dell'80% pari a € 576.036,49 per favorire l'inserimento in percorsi residenziali, in maniera incrementale rispetto all'anno 2025, di detenuti che beneficiano della revoca della custodia cautelare in carcere (ex art. 89 d.p.r. 309/90) e di detenuti che beneficiano dell'affidamento in casi

particolari (ex art 94 d.p.r. 309/90) per un percorso riabilitativo fino a 18 mesi, presso le strutture residenziali a contratto della Regione Lombardia, attraverso il riconoscimento di una quota aggiuntiva pari a 6,23 euro/die che non concorre al budget della UDO e che è oggetto di separata rendicontazione rispetto ai flussi tradizionali delle UDO. Tale quota sarà applicabile ai gestori che hanno sottoscritto apposito addendum contrattuale e sarà riconosciuta a seguito di rendicontazioni, tramite ATS, sul cui territorio insiste la comunità che ha realizzato tale tipologia di inserimenti a far tempo dal 1° agosto 2026 per un numero massimo di programmi indicati nella tabella riportata nell'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

Precisato che la distribuzione riportata nella tabella, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, è stata calcolata operando una stima per l'anno 2026 in riferimento agli inserimenti dagli Istituti di pena alle strutture residenziali nell'anno 2025;

Stabilito di:

- dare mandato alla Direzione Generale Welfare di assumere i successivi atti esecutivi del presente fondo, come indicato nell'Allegato 1;
- demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Welfare, l'assegnazione, l'impegno e l'erogazione delle risorse citate nel presente atto, a valere sul capitolo 17615 nell'esercizio 2026;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare la ripartizione del suddetto fondo come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che i costi complessivi derivanti dall'adozione del presente provvedimento, quantificati pari a € 863.739,51 € sono garantiti dalle disponibilità di cui al capitolo di spesa n. 17615 del bilancio regionale 2026;

3. di assegnare la quota del 20% pari a € 287.703,02 alla ASST Santi Paolo e Carlo di Milano in quanto unica azienda della Regione Lombardia che gestisce «La Nave» - Reparto a custodia attenuata per alcool e tossicodipendenti presso la Casa Circondariale San Vittore Francesco Di Cataldo di Milano;

4. di utilizzare la quota dell'80% pari a € 576.036,49 per favorire l'inserimento in percorsi residenziali di detenuti che beneficiano della revoca della custodia cautelare in carcere (ex art. 89 d.p.r. 309/90) e di detenuti che beneficiano dell'affidamento in casi particolari (ex art 94 d.p.r. 309/90) per un percorso riabilitativo fino a 18 mesi, presso le strutture residenziali a contratto della Regione Lombardia, attraverso il riconoscimento di una quota aggiuntiva pari a 6,23 euro/die che non concorre al budget della UDO e che è oggetto di separata rendicontazione rispetto ai flussi tradizionali delle UDO. Tale quota sarà applicabile ai gestori che hanno sottoscritto apposito addendum contrattuale e sarà riconosciuta a seguito di rendicontazioni, tramite ATS, sul cui territorio insiste la comunità che ha realizzato tale tipologia di inserimenti a far tempo dal 1° agosto 2026 per un numero massimo di programmi indicati nella tabella riportata nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

5. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di assumere i successivi atti esecutivi relativi al suddetto fondo;

6. di demandare a successivo provvedimento della Direzione Generale Welfare, l'assegnazione, l'impegno e l'erogazione delle risorse citate nel presente atto, a valere sul capitolo 17615 nell'esercizio 2026;

7. di trasmettere il presente atto alle ATS Lombarde;

8. di attestare che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale regionale.

Per il segretario: Riccardo Perini
Fabrizio De Vecchi

Allegato 1

QUOTA ADDENDENDUM CONTRATTUALE RIFERITA AL NUMERO MASSIMO DI PROGRAMMI
ATTUABILI PER ATS

	Programmi spettanti per ATS	Quota spettante (euro)
ATS BRIANZA	15	51.127
ATS INSUBRIA	23	78.395
ATS VALPADANA	14	47.719
ATS MILANO	77	262.454
ATS BERGAMO	13	44.310
ATS PAVIA	15	51.128
ATS MONTAGNA	1	3.410
ATS BRESCIA	11	37.493,49
	169	576.036,49

Serie Ordinaria n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2026

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 4 agosto 2026 - n. 10573

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) Reg. (UE) 2021/2115 - Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno/pagamento degli impegni in materia di ambiente e di clima per il sostegno e per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI
FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Visti:

- la Decisione di Esecuzione C (2022) 8645 finale della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano Strategico (PSP) della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale s.m.i.;
- il d.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 recante «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.lgs. 23 novembre 2023 - n. 188: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il d.m. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 660087 del 23 dicembre 2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e ss.mm.ii.;

- il d.m. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 410739 del 4 agosto 2023 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- il d.m. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n.292670 del 17 giugno 2026 «disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie o a capo dello Sviluppo Rurale»;

Inoltre, si rammentano:

- la d.g.r. n. XII/6112 del 4 maggio 2026 «Approvazione della modifica al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CRS)»;
- la d.g.r. n. 6392 del 29 giugno 2026 avente ad oggetto «PAC 2023-2027 - Regime di Condizionalità per l'anno 2026: Determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) n. 1306/2013» che norma per l'anno 2026 l'applicazione della condizionalità in Lombardia.
- il d.d.s. n. 9337 del 19 giugno 2024 «Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 Reg. (UE) 2021/2115 - Intervento SRA28 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali» - Modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 93348 del 26 febbraio 2024 avente ad oggetto «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal feasr 2023-2027» - anno 2023;
- la Circolare AGEA Prot. n. 12953 del 13 febbraio 2026 (SIGC - Domanda Unificata 2026) «Disposizioni per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla Domanda Unificata - Intervento SIGC - Campagna 2026.»
- la Circolare Agea Prot. n. 49174 del 10 giugno 2026 avente ad oggetto «Testo unico sulle procedure relative alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superficie (rea Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg (UE) 2021/2116 - Campagne 2025, 2026 e seguenti - Testo Unico AMS 2026 e Appendice Tecnica»;
- il d.d.s. n. 18183 del 10 dicembre 2025 «Approvazione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2025»;

Richiamato il d.d.s. n. 14676 del 20 ottobre 2025 avente ad oggetto «Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) - Approvazione del Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno/pagamento dell'intervento SRA 28 «Impegni in materia di ambiente e di clima per il sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali»;

Visti

- il bando per la presentazione delle domande per l'intervento SRA28 «sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali» - anno 2026, approvato dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con decreto 25 marzo 2026 n. 3871;
- il decreto n.6418 del 15 maggio 2026 con il quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande per l'intervento SRA28;
- il d.d.s. n. 5638 del 17 aprile 2025 recante «Approvazione delle linee guida per il controllo delle clausole di elusione ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 2021/2116»;

Ritenuto di aggiornare le procedure di gestione e di controllo delle domande di sostegno e di pagamento dell'intervento SRA 28 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali» approvate con il citato d.d.s. n. 14676 del 20 ottobre 2025;

Visto il «Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno/pagamento degli impegni in materia di

ambiente e di clima per il sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28) - Terza versione», allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare il Manuale operativo di cui al punto precedente;

Richiamata la d.g.r. n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 - Norme per gli interventi in agricoltura»;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Richiamati altresì:

- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la deliberazione della Giunta regionale n. XII/113 Seduta del 12 aprile 2023 «Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127»;
- la d.g.r. n. XII/546 del 3 luglio 2023 «VIII Provvedimento Organizzativo» che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XII legislatura;
- la d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 «IX Provvedimento Organizzativo 2023», che assegna dal 15 luglio 2023 a Paolo Tafuro l'incarico di dirigente della Struttura - Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizio Tecnico ed Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA;

Recepite le premesse, cui si rinvia integralmente,

DECRETA

1. di approvare il «Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno/pagamento degli impegni in materia di ambiente e di clima per il sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA 28) - Seconda versione», allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che esso sostituisce la versione attualmente vigente;

3. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>);

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Paolo Tafuro

_____ • _____



Regione Lombardia

Organismo Pagatore Regionale

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO
STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA
REGIONE LOMBARDIA**

**MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO DEGLI IMPEGNI IN
MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA PER IL SOSTEGNO PER
MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI
AGROFORESTALI (SRA28)**

Edizione	Data di riferimento
1 - Prima versione	13/10/2023
2 - Seconda versione	17/10/2025
3 - Terza versione	04/08/2026

Sommario

1 CONTENUTI E SOGGETTI COINVOLTI

1.1 Contenuto del manuale

1.2 Soggetti coinvolti

2 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

2.1 Scopo dell'intervento

2.2 Cosa viene finanziato

2.3 Beneficiari ammessi e condizioni di ammissibilità

2.4 Forma di aiuto

3 PRINCIPI GENERALI

3.1 Obiettivi dei controlli

3.2 Il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)

3.3 Fascicolo aziendale e fascicolo grafico

3.4 Modalità e tempi per l'erogazione del premio

4 CONTROLLI E ISTRUTTORIE.....

4.1 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento

4.2 Controlli amministrativi.....

4.2.1 Controlli incrociati nell'ambito del SIGC.....

4.2.2 Controlli incrociati e doppio finanziamento tra interventi a superfici contenenti medesimi impegni

4.3 Controlli in loco.....

4.3.1 Superfici soggette a monitoraggio AMS.....

4.3.2 Selezione del campione

4.3.3 Preavviso del controllo in loco a superficie

4.3.4 Tempi di esecuzione dei controlli in loco per gli interventi non i AMS

4.3.5 Organizzazione e svolgimento del controllo in loco

4.3.6 Svolgimento delle verifiche in campo

4.3.7 Relazione di controllo

4.4 Controlli in loco sul rispetto della condizionalità.....

4.5 Controlli in loco sul rispetto della condizionalità sociale.....

4.6 Controlli in loco sul rispetto dell'obbligo di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.....

5 ISTRUTTORIA DI CONTROLLO

6 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

7 ESITI DE CONTROLLI.....

7.1	Esiti e chiusura del procedimento.....
7.2	Provvedimento di decadenza parziale o totale degli aiuti.....
7.3	Riesame.....
7.4	Recuperi.....
7.5	Sanzioni amministrative.....

8 DOMANDE DI RINUNCIA.....

9 ALLEGATI

9.1	Allegato 1 - Check listi dei controlli in loco.....
9.2	Allegato 2 - Report Chiusura Ispezione.....
9.3	Allegato 3 - Relazione di controllo.....

1 CONTENUTI E SOGGETTI COINVOLTI

1.1 Contenuto del manuale

Il presente Manuale mira a precisare le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per le Domande riguardanti la programmazione 2023-2027 del Reg. (UE) 2021/2115, presentate a partire dal 2023, previste dal "Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027" della Regione Lombardia e relative all'Intervento di sostegno SRA 28 "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali" ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115.

Alla parte esplicativa seguono gli Allegati 1 e 2, rispettivamente le Check list dei controlli in loco ed il modello della Relazione di Controllo, da utilizzare nel corso delle attività di controllo in loco.

Il presente Manuale sarà aggiornato nel caso in cui eventuali nuove disposizioni dovessero incidere sul contenuto dello stesso, altrimenti sarà considerata valevole anche per successive edizioni dell'intervento.

1.2 Soggetti coinvolti

Per la SRA 28 sono coinvolti i seguenti soggetti:

- **Organismo Pagatore della Lombardia (OPR):** responsabile dei controlli (amministrativi e in loco) per tutte le domande di sostegno;
- **Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (DGA) - Struttura Sviluppo della Montagna, Foreste e Tutela del Suolo Agricolo:** Responsabile del procedimento fino all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento;
- **Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (DGA) - Autorità di Gestione Regionale (AdGR):** responsabile della definizione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia e supporto per la predisposizione del bando e relative analisi informatiche;
- **Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA):** organismo di coordinamento nazionale;
- **Sedi provinciali della DGA - Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio:** Organismi delegati da OPR per lo svolgimento dei controlli in loco relativi agli impegni degli interventi e dell'istruttoria di saldo delle domande di pagamento.
- **Organismi Delegati** per lo svolgimento dei controlli di condizionalità: AFCP/Provincia di Sondrio, DG Welfare, AGEA.

2 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

2.1 Scopo dell'intervento

L'intervento SRA 28 si propone di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ridurre gli apporti chimici, incrementare la biodiversità e migliorare il paesaggio attraverso lo stimolo alla realizzazione di produzioni legnose compatibili, in particolare, con le condizioni ecologiche e climatiche della pianura padana.

2.2 Cosa viene finanziato

L'intervento SRA 28 è finalizzato a garantire lo sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di imboschimento realizzati su superfici agricole e non agricole con l'operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014-2022 collaudati a partire dal 2022 e con gli interventi SRD05 e SRD10 del PSP 2023-2027.

2.3 Beneficiari ammessi e condizioni di ammissibilità

Sono ammessi i soggetti

- Beneficiari di un sostegno per gli impianti di imboschimento a ciclo medio-lungo realizzati su terreno agricolo e non agricolo, collaudati nel corso del 2022 (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022)

e che rispettano i seguenti requisiti:

- Essere imprese agricole individuali e società agricole di persone, capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito "IAP") ai sensi del d.lgs. 99/2004 anche se "sotto condizione";
- non aver richiesto o percepito altri fondi per il mantenimento o per il mancato reddito oltre a quelli previsti dall'Intervento SRA 28;
- aver ricevuto esito positivo relativamente al Regime di aiuto "De minimis" ai sensi del Reg (UE) n. 1407/2013.

Sono ammesse le superfici:

- relative agli interventi della tipologia B1e B2 dell'Operazione 8.1.01 che sono state collaudate nel 2022 a seguito di misurazione tramite strumentazione GPS;
- collaudate dalle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, localizzate nei Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia e nel territorio della Città Metropolitana di Milano;
- che interessano esclusivamente le medesime particelle catastali della domanda collaudata con l'operazione 8.1.01.

2.4 Forma di aiuto

Il sostegno consiste in un pagamento annuale, per ettaro di superficie, calcolato in base ai costi di manutenzione ed ai mancati redditi. Gli importi dei premi sono diversificati a seconda dell’Azione a cui il beneficiario aderisce:

- Azione 28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole, per impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali) e il mancato reddito agricolo;
- Azione 28.5 - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici NON agricole, per impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali).

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Mancato reddito	490*
Azione 28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Manutenzione	610*
Azione 28.5 - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici NON agricole - Manutenzione	610*

3 PRINCIPI GENERALI

3.1 Obiettivi dei controlli

I controlli, amministrativi e in loco, hanno l'obiettivo di consentire la verifica dell'esattezza e completezza dei dati contenuti nella domanda, il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.

I controlli sono realizzati nell'ambito del sistema integrato, di gestione e controllo (SIGC).

Come previsto dall'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/2116, il SIGC si articola in più sistemi di elementi informativi, come di seguito elencati:

- a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
- c) un sistema di monitoraggio delle superfici;
- d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
- e) un sistema di controllo e di sanzioni;
- f) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- g) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

3.2 Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000". Sulla base di quanto definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il SIPA è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del SIGC attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall'anno 2024 è entrata in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA, come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato, con l'ausilio di tecniche di fotointerpretazione e processi di Intelligenza artificiale, sulla base della Carta Nazionale dei Suoli nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali

(RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento (NPR) rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La NPR, messa a disposizione nel 2025, prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Nel quadro delle norme unionali del SIPA e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA è realizzato da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore.

Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nella NPR (nuovo SIPA).

3.3 Fascicolo Aziendale e Fascicolo Grafico

Il fascicolo aziendale è costituito dal fascicolo alfanumerico

informatizzato e dal Fascicolo Grafico, a sua volta composto dalla Consistenza Terreni Grafica (CG) e dal Piano di Coltivazione Grafico (PCG).

Il fascicolo aziendale rappresenta la base di riferimento del sistema di presentazione delle domande di aiuto SIGC e deve essere aggiornato dall'azienda prima della presentazione della domanda.

Nel fascicolo deve essere dichiarata tutta la superficie in conduzione dell'azienda. La mancata dichiarazione di superfici in conduzione comporta, per l'Organismo pagatore, l'applicazione della sanzione disposta dall'articolo 6 del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023.

Al momento della compilazione del PCG il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza nel SIPA di informazioni non coerenti con la reale situazione di uso del suolo in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione e, per non incorrere in riduzioni e sanzioni, è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, tramite una Istanza di Riesame (ISRI), conformemente a quanto disposto dalle "Modalità di applicazione del procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di uso del suolo e consistenza territoriale - Istanza di Riesame", approvate con D.D.S n. 7 del 04/01/2024.

3.4 Modalità e tempi per l'erogazione del premio

L'erogazione dei contributi (anticipo e saldo) è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) completati i controlli amministrativi e in loco previsti.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione, procedendo al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2116, gli Organismi pagatori eseguono i pagamenti nell'ambito degli interventi di Sviluppo Rurale non prima del 1° dicembre e possono essere preceduti dal pagamento di un anticipo nella percentuale massima, limitatamente all'anno 2023, dell'85%.

4 CONTROLLI E ISTRUTTORIE

4.1 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento

Le domande presentate e validate in SISCO sono sottoposte ai controlli rientranti nella fase di istruttoria di ammissibilità, competenza della DGA per quanto riguarda le domande di sostegno iniziale (1° anno di impegno), e competenza di OPR per le domande di pagamento presentate negli anni successivi.

La verifica del mantenimento delle condizioni, per la quale OPR si avvale delle Strutture AFCP/ Provincia di Sondrio, si focalizza sui medesimi contenuti oggetto dell'istruttoria di ammissibilità competenza dalla DGA e prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel bando;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di istruttoria di ammissibilità della domanda e delle relative check list.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo a conclusione delle istruttorie, gli uffici AFCP/Provincia Sondrio inviano ai richiedenti il Verbale comunicando la possibilità di presentare entro dieci giorni dal ricevimento, tramite PEC agli AFCP/Provincia Sondrio, memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90.

Le motivazioni in ordine all'accoglimento o non accoglimento di tali osservazioni, dovranno essere riportate in un Verbale conclusivo e l'esito di tale esame dovrà essere comunicato via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endoprocedimentale e non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria di ammissibilità compiuta.

Nel caso delle domande di sostegno l'istruttoria diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto approvato dalla DG Agricoltura, mentre per le domande di pagamento il procedimento diventa definitivo solo a validazione in Sis.Co dell'istruttoria di saldo/controllo della domanda presentata.

4.2 Controlli amministrativi

Il 100% delle domande di sostegno presentate ogni anno è sottoposto ai controlli amministrativi, svolti da OPR.

In generale, i controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare, in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici e ricorrendo anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- assenza di doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali e tra interventi a superfici/animali contenenti medesimi impegni;
- rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti agli interventi.
- siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto

4.2.1 Controlli incrociati nell'ambito del SIGC

Nella categoria dei controlli amministrativi rientrano specifiche verifiche che consentono la rilevazione in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici di eventuali inadempienze.

Tali verifiche consistono nei controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, di gestione e controllo (SIGC) e hanno l'obiettivo di presiedere la gestione amministrativa delle domande di pagamento e di integrare il Sistema Informativo delle Conoscenze (Sis.Co.) e Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Il trattamento informatizzato delle domande comprende le seguenti funzioni:

- a. Controlli automatici di coerenza interna ed esterna sui dati inseriti in domanda rispetto all'anagrafe nazionale delle aziende agricole e ad altre banche dati disponibili per individuare e impedire errori di compilazione o l'introduzione di dati incongrui o anomali. In particolare, i dati inseriti nella domanda in fase di compilazione vengono incrociati:
 - con l'intera superficie inserita nel fascicolo aziendale;
 - con gli altri dati contenuti nella stessa domanda;
 - con i dati contenuti in altre domande o nel fascicolo aziendale del richiedente;
 - con i dati contenuti nelle domande o nei fascicoli di altre aziende presenti nell'anagrafe.
- b. Verifica di anomalie, derivanti da una domanda contenente dati difformi da quelli presenti nel fascicolo aziendale e incongrui rispetto ai dati contenuti in altri fascicoli aziendali (es. particelle in supero); la verifica, la convalida e la certificazione dei dati avviene attraverso l'istruttoria della pratica.
- c. Incrocio dei dati territoriali dichiarati, con il Sistema Informativo Geografico (GIS) e con il SIPA per la verifica dell'ammissibilità delle superfici per cui si richiedono i contributi.

- d. L'identificazione delle parcelle richieste tramite la verifica incrociata con le informazioni presenti nelle banche dati del Sis.Co. (fascicolo aziendale e GIS).
- e. La valutazione della superficie effettivamente ammissibile per ogni parcella, in riferimento all'eleggibilità nel SIPA

Pertanto, su Sis.Co. a supporto delle suddette verifiche, sono disponibili tutti i dati e le informazioni, alcuni provenienti anche dalle banche dati di diverse Amministrazioni Pubbliche di seguito elencate

- Registro Imprese della Camera di Commercio
- Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate
- Catasto Terreni dell'Agenzia delle Entrate
- Sistema informativo geografico (GIS)

4.2.2 Controlli incrociati e doppio finanziamento tra interventi a superfici contenenti medesimi impegni

I controlli amministrativi comprendono anche le adeguate verifiche incrociate per l'individuazione e gestione di eventuali casi di doppio finanziamento e di sovrapposizione degli impegni, come previsto dall'art. 36 del Reg. UE n. 2021/2116.

L'Autorità di gestione regionale definisce, con apposite linee guida, l'elenco degli impegni sovrapposti e l'entità delle riduzioni applicabili, conformandosi alle linee di indirizzo emanate dalla Autorità di gestione nazionale.

4.3 Controlli in loco

Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

AGEA definisce la controllabilità delle singole Condizioni di ammissibilità (ELCO) e mette a disposizione degli Organismi pagatori la relativa matrice, che può essere integrata tenendo conto delle deroghe o delle integrazioni intervenute nella definizione degli ELCO a livello territoriale.

Dalla campagna 2025, l'intervento SRA28 rientra tra gli interventi assoggettati al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

In particolare, l'AMS verifica la conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale") ma non verifica gli impegni specifici di misura.

Pertanto, l'intervento è sottoposto a campionamento e gli impegni di misura verranno verificati attraverso i controlli in loco, fermo restando le verifiche amministrative sul 100% delle domande.

Il controllo in loco per la verifica degli impegni specifici di Intervento è di competenza di OPR che lo effettua avvalendosi delle Sedi provinciali della DGA - Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio, quali Organismi Delegati (OD).

4.3.1 Superfici soggette a monitoraggio AMS

Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

Il sistema di monitoraggio delle superfici basato sulla valutazione degli indici vegetazionali derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e si applica alle domande di sostegno/pagamento per interventi basati sulle superfici. Tramite il trattamento automatizzato dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus è possibile osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto di domanda dichiarati nell'ambito dell'intervento SRA28.

La procedura del monitoraggio delle superfici in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto si attiva con l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della relativa domanda geospaziale. A seguito della presentazione della domanda, gli appezzamenti dichiarati verranno classificati in base alla risposta dei diversi indicatori utilizzati, basati su una combinazione dei dati derivanti dai satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2.

Si precisa che la valutazione degli indicatori per la conferma della presenza di un'attività agricola o per accertare la coerenza della firma spettrale presuppone la presentazione di un Piano Colturale Grafico veritiero, sia per quanto riguarda i codici utilizzo dichiarati che per l'estensione grafica delle colture praticate.

I processi di valutazione della coerenza dichiarativa operano su due livelli: appezzamento e tipologia colturale. Per ogni livello si effettua una classificazione tramite un sistema di colori. Le possibili classificazioni di colori per il livello appezzamento sono rappresentate da "bandierine" che possono assumere i seguenti colori:

- Bianco = appezzamento non valutato
- Verde= appezzamento valutato e confermato come conforme- esito conclusivo
- Rosso = appezzamento valutato e confermato come non conforme- esito conclusivo;
- Giallo= appezzamento valutato, ma le prove sono insufficienti per confermare con certezza la conformità o la non conformità della dichiarazione - esito non conclusivo.

A fine valutazione gli esiti del processo di monitoraggio AMS sono comunicati tramite pubblicazione nella sezione "APPLICAZIONI-CRUSCOTTO BACK OFFICE" del portale Sis.Co.

Le superfici verificate con le procedure previste con il sistema di monitoraggio (AMS) saranno comunque sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi necessari a determinare l'ammissibilità al pagamento.

Per ulteriori specifiche relative al monitoraggio delle superfici, alle tempistiche, alle modalità di comunicazione degli esiti agli agricoltori e alle modalità di contestazione, si rimanda a specifici atti dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia e di Agea Coordinamento.

4.3.2 Selezione del campione

L'estrazione dei controlli riguardanti l'intervento SRA 28 è svolta in base a criteri legati al rischio, di volta in volta stabiliti tenendo in considerazione la numerosità della popolazione effettiva. Il campione deve riguardare, in ogni caso, almeno il 3% della superficie richiesta con l'intervento SRA 28 ed il 3% delle domande presentate. La popolazione di riferimento è costituita dalle domande validamente presentate.

Le modalità con cui procedere all'estrazione del campione sono stabilite con circolare di Agea Coordinamento, individuando i criteri e gli elementi di rischio minimi di campionamento da utilizzare, le modalità dell'eventuale riduzione o incremento dei campioni di controllo.

È facoltà di OPR valutare l'estrazione di un campione anticipato. Tale campione sarà in seguito oggetto di integrazione fino al raggiungimento della percentuale stabilita per ciascun Intervento.

Possono essere direttamente selezionate a formare il campione anche le domande per le quali le Amministrazioni competenti segnalano la necessità di operare un controllo sulla base di elementi rilevati nell'ambito dei controlli relativi ad altre domande di contributo presentate dal medesimo beneficiario o dall'emergere di elementi di dubbio durante i controlli amministrativi.

Delle operazioni di estrazione viene redatto apposito verbale, a firma del Dirigente competente, nel quale sono specificati nel dettaglio i criteri di rischio adottati.

OPR provvede a comunicare ad ogni Organismo Delegato interessato le domande estratte da controllare e, nel caso delle domande rientranti nel campione di rischio, fornisce evidenza dei motivi alla base della selezione di ciascun beneficiario.

OPR, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative e integrativo rispetto al campione iniziale.

Qualora si verifichi la circostanza per cui un'azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dall'Intervento prima che il controllo sia iniziato, al fine di mantenere la percentuale di controllo prevista, l'OD è tenuto a comunicare tale posizione ad OPR, che provvederà, ove necessario, alla sostituzione con altra azienda o altro beneficiario ammesso per lo stesso Intervento.

4.3.3 Preavviso dei controlli in loco a superficie

I controlli in loco sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia.

Nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Il preavviso del controllo, se effettuato, deve avvenire tramite PEC e le modalità e la data del preavviso devono essere documentate nella Relazione di controllo e deve esserne tenuta copia.

4.3.4 Tempi di esecuzione dei controlli in loco per gli interventi non in AMS

I controlli sono eseguiti tenendo conto del Periodo Ottimale di Controllo (POC), che corrisponde al periodo durante il quale sono presenti in campo il maggior numero di elementi oggetto del controllo stesso, o nel periodo di vigenza del maggior numero di vincoli o altri obblighi. Il controllo in loco deve essere svolto, comunque, entro l'anno solare in cui è stata presentata la domanda.

Il Periodo Ottimale di Controllo (POC) individuato per l'intervento SRA 28 è compreso tra il **1° marzo** ed il **30 novembre**.

4.3.5 Organizzazione e svolgimento del controllo in loco

Il controllo in loco viene svolto secondo le modalità descritte nel presente Manuale.

A partire dall'anno campagna 2025 i controlli in loco verranno svolti con l'ausilio di dispositivi elettronici (Tablet) e applicazione browser (FCL) messi a disposizione da OPR a supporto di tutte le attività di controllo in loco.

I controlli previsti dalla "Checklist dei controlli in loco" allegata al presente Manuale (Allegato 1) sono effettuati e implementati mediante i Tablet forniti e l'applicazione appositamente sviluppata, strutturati in verifiche da svolgere in campo (controlli "territoriali") e documentali (controllo "aziendale").

Gli esiti negativi dei controlli suddetti sono riportati nella Relazione di controllo di cui al punto 3.4.7, generata dall'applicazione a controllo chiuso.

Tutta la documentazione acquisita e verificata ai fini del controllo dovrà essere salvata nelle apposite sezioni dell'applicazione o nel fascicolo elettronico relativo alla domanda oggetto di controllo creato dall'OD, successivamente condiviso con OPR.

Le verifiche da realizzare nell'ambito del controllo in loco si sostanziano in:

- verifiche di carattere documentale riguardanti il controllo della validità dei titoli di conduzione delle superfici richieste a premio,
- verifiche in campo

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria.

Il beneficiario deve consentire l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato ed è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di sostegno. In caso di persona delegata dall'azienda, questi deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso di delega del beneficiario di un proprio documento di identità in corso di validità e dei documenti necessari alle verifiche in oggetto.

Al termine della visita in campo dovrà essere redatto e sottoscritto dal Tecnico incaricato del controllo e dal Beneficiario il Report di Chiusura Ispezione (Allegato 2) a completamento della Relazione di Controllo di cui al successivo punto 3.4.7.

Il tecnico controllore è tenuto a far presente al beneficiario che, successivamente alla visita, potranno essere effettuate ulteriori verifiche, sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito nel corso della verifica in campo.

Dovrà altresì far presente che le rilevazioni in loco costituiscono una fase del procedimento di controllo e che i dati rilevati saranno utilizzati per le verifiche e i controlli effettuati dal Procedimento di Controllo automatizzato in Sis.Co.

Per l'intervento SRA28, durante il controllo occorre procedere con la verifica:

- a. della corrispondenza tra le tipologie colturali richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo.
- b. dell'attuazione dell'intervento in conformità delle norme applicabili;
- c. del rispetto di tutti i criteri di ammissibilità che hanno portato alla concessione del sostegno;
- d. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- e. del rispetto degli impegni specifici dell'Intervento;
- f. del rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità¹;
- g. del rispetto degli obblighi previsti nel Bando dell'Intervento per il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione²;

Il tecnico controllore è tenuto a comunicare verbalmente al beneficiario che, successivamente alla visita, dovranno essere effettuate ulteriori verifiche sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito nel corso della verifica in campo e che, in caso di irregolarità, verrà inviata successivamente comunicazione e sarà facoltà del beneficiario

presentare osservazioni.

Per l'esecuzione dei controlli in loco, gli Organismi pagatori possono avvalersi delle tecniche di telerilevamento utilizzando immagini satellitari di altissima risoluzione, conformi alle specifiche tecniche definite con apposita circolare di AGEA.

4.3.6 Svolgimento delle verifiche in campo

Durante le verifiche in campo dovranno essere sempre effettuate riprese fotografiche che documentino la realtà riscontrata sul terreno. Le immagini **dovranno essere georeferenziate**, in modo da acquisire le informazioni geografiche utili al loro **georiferimento** sul Sistema Informativo Geografico di SISCO.

Il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le riprese fotografiche:

- siano correttamente esposte (né buie, né eccessivamente chiare);
- contengano possibilmente (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc....);
- rappresentino con alcune riprese panoramiche la realtà aziendale;
- documentino (con eventuali riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari come anomalie/irregolarità anche riferibili a documentazione, superfici, capi animali, che possano essere utili anche ad un'eventuale valutazione sugli obblighi di condizionalità ecc.

❖ Identificazione delle colture a premio presenti sulle superfici dichiarate.

Durante i controlli in loco, qualora si accertasse che, per una data superficie, la coltura rilevata in campo non è tra quelle previste ammissibili dalle disposizioni del bando, il controllore è tenuto a misurare la superficie non conforme e di conseguenza ad applicare le riduzioni ed eventuali sanzioni previste dall'art. 6 del D. Lgs.17 marzo 2023 - n. 42.

Occorre inoltre verificare che il numero di specie presenti coincida con quello collaudato attraverso l'analisi del Piano di Impianto e del registro delle operazioni colturali.

❖ Controlli in loco sugli impegni specifici, per il cui dettaglio si rimanda alle check list dei controlli in loco disponibili all'Allegato 1 alla presente Scheda.

Le superfici oggetto di infrazione dovranno essere poligonate, categorizzate e fotografate tramite tablet, e gli esiti della verifica degli impegni specifici dovranno essere inseriti nel sistema dei controlli mediante compilazione della Check list SRA28, sempre secondo le procedure previste dallo stesso.

¹ Per gli impegni pertinenti di condizionalità si rimanda a quanto previsto dall'Allegato C alle disposizioni attuative.

² Si rimanda all'Allegato C alle disposizioni attuative.

4.3.7 Relazione di controllo

Ogni controllo in loco si conclude con la Relazione di Controllo (Allegato 3), contenente i seguenti elementi minimi:

- dati relativi al beneficiario e all'azienda agricola;
- persone presenti al controllo;
- dati relativi all'Intervento SRA28 e alla domanda oggetto del controllo;
- l'oggetto del controllo (tipologie colturali, superficie...);
- preavviso (effettuato o no, e nel caso in cui sia stato effettuato data di preavviso e modalità);
- modalità delle misurazioni effettuate;
- particelle per le quali il controllo sul titolo di conduzione ha dato esito negativo;
- esito delle verifiche dei soli impegni verificabili direttamente in loco;
- data, luogo e firma di tutti i presenti (Allegato 2).

La Relazione di controllo in loco (Allegato 3), generata dall'applicazione alla chiusura delle verifiche territoriali e documentali, dovrà essere trasmessa unitamente al Report di Chiusura Ispezione (Allegato 2) via PEC al beneficiario e costituisce formale comunicazione dell'esito delle rilevazioni in campo, a fronte del quale il beneficiario può chiederne il riesame all'OD.

4.4 Controlli in loco sul rispetto della condizionalità

La condizionalità è costituita dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), previsti all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115.all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità, è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli obblighi relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

Il controllo del rispetto della condizionalità è realizzato secondo le modalità definite dal "Manuale operativo dei controlli di condizionalità", redatto da OPR al quale si rimanda.

La verifica del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) pertinenti agli interventi SRA si svolge sulla sola superficie oggetto di impegno (SOI) e deve essere eseguita sulla base di quanto segue:

Sotto il profilo procedurale, il regolare adempimento dell'impegno SRA, configurandosi come vincolo di livello superiore, presuppone automaticamente anche la conformità del relativo obbligo di condizionalità pertinente, esonerando il funzionario da ulteriori verifiche specifiche. Al contrario, qualora venga riscontrata l'inosservanza dell'impegno SRA, l'ispezione deve essere necessariamente estesa alla verifica del rispetto del CGO e/o BCAA pertinente. L'eventuale accertamento di una non conformità sulla SOI anche su questo secondo livello comporterà l'applicazione del raddoppio della penalità come previsto dal D.Lgs. 42/2023, oltre che l'applicazione delle riduzioni del premio derivanti dal mancato rispetto della condizionalità, riduzioni che andranno ad incidere anche su tutte le domande a superficie/capo che l'azienda ha presentato a valere sull'anno di controllo.

All'interno delle check list dei controlli in loco (Allegato 1 alla presente Scheda) sono riportati i controlli previsti in caso di impegni pertinenti di condizionalità.

A partire dal 2025, il controllo sul rispetto di alcuni impegni di Condizionalità verrà verificato tramite il Sistema di Monitoraggio delle Superfici (AMS). Pertanto, anche la verifica del rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" relativi agli interventi SRA verrà controllata tramite AMS.

Nella fattispecie, gli impegni pertinenti di condizionalità che verranno controllati tramite AMS sono i seguenti: BCAA1: Mantenimento a livello Nazionale del rapporto tra seminativi e prati permanenti - monitoraggio della conversione in altri usi;

BCAA 3: Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante;

BCAA 6: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri

BCAA 9: Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Qualora l'impegno non rispettato sia pertinente alla condizionalità, il funzionario incaricato per lo svolgimento dei controlli in loco dovrà darne notizia anche agli uffici preposti al controllo di condizionalità.

4.5 Controlli in loco sul rispetto della condizionalità sociale

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg (UE) 2021/2115.

Il mancato rispetto della condizionalità sociale, descritto nella tabella riportata nell'Allegato A del Bando, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 dello stesso regolamento.

Il controllo del rispetto degli obblighi di condizionalità sociale è realizzato secondo le modalità definite dal Manuale operativo dei

controlli di condizionalità sociale di AGEA Coordinamento relativi all'anno di riferimento del controllo con uno specifico atto redatto da OPR, al quale si rimanda.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, rilevati durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, vanno considerati ai fini del calcolo del premio di tutti gli interventi SRA a norma del Titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115 a cui si applica la condizionalità sociale.

4.6 Controlli in loco sul rispetto dell'obbligo di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione prevede lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che assicuri l'accessibilità della stessa superficie per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.

Tutti gli ettari ammissibili, quindi, devono essere mantenuti in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione con alcuni interventi agronomici annuali che gli agricoltori si impegnano ad effettuare nel momento in cui presentano la domanda di contributo; in questo stesso momento essi devono anche indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) quale tipo di intervento si impegnano a realizzare tra quelli previsti per il tipo di superficie agricola dichiarato.

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici seminabili:

- Pratica ordinaria

La pratica ordinaria è l'unica prevista per i terreni seminabili ed è intesa comunque come una delle pratiche consuete utilizzate dagli agricoltori sui terreni seminabili.

L'attività di mantenimento delle superfici seminabili svolta attraverso la pratica ordinaria deve:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento,

gli usi e le consuetudini locali, che garantiscano la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;

- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, mantenendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

La pratica ordinaria si può sostanzialmente identificare con le normali pratiche di preparazione del letto di semina nel caso in cui il terreno sia destinato alla semina e, altrimenti ad una aratura, una lavorazione leggera con erpici o ripuntatori, uno sfalcio o un passaggio con la trincia etc.

Nel caso in cui il terreno sia destinato alla semina il produttore ha anche l'obbligo di dichiarare quale tipo di preparazione del letto di semina intende adottare tra i seguenti (Circolare del fascicolo aziendale n. 0067143 del 12/09/2023):

1. tradizionale, inteso come aratura e successivo affinamento;
2. su sodo (semina su terreno sodo con seminatrici apposite);
3. "minimum tillage" (lavorazione minima generalmente superficiale);
4. pratiche equivalenti.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudini superiori a 2000 m s.l.m. deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale. Su tali superfici, quando la pendenza sia superiore al trenta per cento, è consentito unicamente il pascolo.

Sulle superfici comprese nella definizione dei **prati permanenti** (pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto) l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

- a. Pascolamento con animali propri;
- b. Pascolamento con animali di terzi;
- c. Sfalcio manuale;
- d. Sfalcio meccanizzato;
- e. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo;
- f. Pascolamento e sfalcio;
- g. Nessuna pratica;
- h. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

L'agricoltore che dichiara di effettuare il **pascolamento** deve:

- Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente

o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa;

- Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini/bufalini, ovicaprini ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato) di **60 giorni**, anche non continuativi;
- Garantire un carico minimo di UB/ha di 0,2.

L'agricoltore che dichiara di effettuare lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** dei prati permanenti deve conservare nel fascicolo aziendale Sis.Co la documentazione comprovante tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, registro aziendale, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georeferenziate e datate, ecc.). In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.). Se a seguito di controlli, sia amministrativi sia in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.

Il controllo sul rispetto dell'obbligo di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione verrà verificato tramite il Sistema di Monitoraggio delle Superfici (AMS). Per quanto riguarda la "monitorabilità" dei criteri di mantenimento adottati per le superfici seminabili, verranno utilizzati i marker "ARATURA", "SFALCIO", "RACCOLTA" e "ABBANDONO".

Per quanto riguarda la "monitorabilità" dei criteri di mantenimento adottati per i prati permanenti, si può dire che l'unico veramente monitorabile sia lo sfalcio meccanico, essendo il pascolamento generalmente troppo graduale perché le variazioni prodotte sull'attività vegetativa del prato siano recepite dal satellite. Pertanto, verranno utilizzati i marker "SFALCIO" e "ABBANDONO". Il rispetto degli altri impegni, non monitorabili tramite AMS verrà verificato tramite i controlli in loco.

5 ISTRUTTORIA DI CONTROLLO

Per le domande appartenenti al campione estratto a controllo in loco, sulla base dei dati rilevati e delle verifiche effettuate in loco e dei controlli automatici svolti da SISCO, viene svolta un'istruttoria di controllo che si conclude con determinazione del saldo da erogare al beneficiario.

La base per la verifica della superficie è il SIPA; in sede di controllo in loco, nel caso siano state riscontrate difformità tra uso del suolo dichiarato e uso del suolo rilevato in campo, OPR provvede ad aggiornare il GIS.

In questi casi i procedimenti istruttori in SISCO verranno avviati solo successivamente agli eventuali aggiornamenti del GIS.

L'esito dei procedimenti di anticipo, di saldo e di controllo, è consultabile in SIS.CO.

Le diverse fasi dei procedimenti istruttori danno evidenza di eventuali anomalie e degli esiti dei controlli informatici e amministrativi.

6 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento amministrativo ha avvio con la presentazione informatizzata della domanda di pagamento per l'Intervento SRA28.

La fase istruttoria, eseguita tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo, può dar luogo:

- al pagamento totale dell'importo spettante in assenza di anomalie;
- al mancato pagamento, totale o parziale, dell'importo richiesto, a causa della presenza di anomalie generate da controlli amministrativi e/o in loco.

OPR ha stabilito che i pagamenti relativi all'Intervento SRA28 siano eseguiti nel termine del **30 giugno** dell'anno civile successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento (anno "N+1").

Conseguentemente, al fine di concludere il procedimento amministrativo ed erogare i contributi nei suddetti termini, OPR ha stabilito, come da tabella sotto riportata, le tempistiche e le azioni correttive in capo al CAA responsabile del Fascicolo aziendale per anomalie generate durante il processo di istruttoria (controlli amministrativi e/o in loco)

Le principali anomalie derivano da errori materiali o incoerenze tra i dati dichiarativi presentati nella domanda di pagamento e le seguenti banche dati certificate:

- Il SIPA associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio;
- Anagrafe tributaria;
- Banca dati del catasto;
- Banche Dati delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

Anomalia	Correttiva	Termini
USI_SUOLO - VARIAZIONI E ANOMALIE NELL'USO DEL SUOLO: Correzione di anomalie SIPA	Nel Fascicolo Aziendale Grafico, le variazioni nell'uso del suolo identificano casi di uso del suolo più recente (e diverso) rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda. Pertanto, è possibile intervenire seguendo il completamento della procedura di istanza di riesame grafica attivata su Sis.Co. Se l'istanza viene accolta e ha esito positivo il calcolo del pagamento sarà fatto sulla base delle superfici così come modificate, in fase di istruttoria di saldo o sarà erogato al beneficiario un saldo ad integrazione	31 marzo anno N+1
Contestazione e/o accettazione degli esiti AMS		31 marzo anno N+1
CONDUZIONE La particella richiesta a premio non risulta regolarmente condotta nel periodo di riferimento	Il sistema accerta a zero particelle non condotte al 31/12 dell'anno della domanda (30/09 per premio pascolo).	31 marzo N+1

Potranno essere garantiti i pagamenti successivamente al **30 giugno** dell'anno civile successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento (anno "N+1"), ai beneficiari che ricadono nelle seguenti casistiche:

- chiusura tardiva degli esiti dei controlli in loco;
- chiusura delle istruttorie amministrative relative ai soggetti sottoposti a provvedimenti di sospensione cautelativa del pagamento;
- ritardo dovuto alla eventuale necessità di implementazione di nuove procedure amministrative di controllo e approntamento dei relativi strumenti informativi da parte dell'Organismo Pagatore.

7 ESITI DEI CONTROLLI

7.1 Esiti e chiusura del procedimento

L'esito dei procedimenti di anticipo, di saldo e di controllo, è consultabile in Sis.Co.

Le diverse fasi dei procedimenti istruttori danno evidenza di eventuali anomalie e degli esiti dei controlli informatici e amministrativi.

La validazione dell'istruttoria saldo/controllo su Sis.Co costituisce chiusura del procedimento amministrativo e contestuale comunicazione.

7.2 Provvedimento di decadenza parziale o totale dagli aiuti

Qualora, durante i controlli di cui al presente Manuale siano rilevate irregolarità (difformità o inadempienze) gli OODD pronunciano la decadenza parziale o totale dagli aiuti, secondo le modalità e applicando le riduzioni e le sanzioni amministrative previste nel Manuale "Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni, altri obblighi e condizioni di ammissibilità".

7.3 Riesame

Il richiedente, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., ha facoltà di inviare memorie scritte per chiedere il riesame dell'istruttoria e la ridefinizione della propria posizione. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

Le modalità per presentare eventuali Istanze di Riesame (ISRI), nei casi in cui ci sia la necessità di modificare le informazioni riguardanti la consistenza territoriale dell'azienda per le parcelle condotte oppure nei casi in cui non si concordi sugli esiti del raffronto fra quanto dichiarato e quanto rilevato su GIS, sono descritte nel Manuale di Istanza di riesame al quale si rimanda.

7.4 Recuperi

Per quanto disposto dal D. Lgs. 17 marzo 2023 - n. 42, e relativi atti che verranno emanati, e sulla base delle risultanze delle verifiche istruttorie, in caso di somme indebitamente percepite, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, degli interessi legali maturati.

7.5 Sanzioni amministrative

In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità", le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027 sono quelle previste dalla Legge 898/86.

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898³, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (DGA), così come stabilito con dds n. 845 del 01/12/2021.

La procedura che l'Organismo Delegato⁴ deve seguire per richiedere l'irrogazione di sanzioni amministrative è la seguente:

- a. la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
- b. la compilazione del verbale di contestazione della violazione commessa;
- c. la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero) che può avvenire mediante PEC o invio di raccomandata con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 e dell'articolo 149 del Codice di Procedura Civile;
- d. il contestuale invio alla DGA, e per conoscenza all'OPR, del verbale di contestazione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3⁵ della L. 898/1986, nell'ambito di applicazione delle Misure finanziate da FEASR tra le quali rientrano gli Interventi oggetto del presente Manuale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
- b) 50 per cento per la parte di indebiti superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
- c) 70 per cento per la parte di indebiti superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
- d) 100 per cento per la parte di indebiti superiore al 50 per cento di

quanto percepito.

Per importi indebitamente percepiti superiori a euro 5.000,00, oltre alle sanzioni amministrative sopra citate, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

³ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

⁴ AFCP/Provincia di Sondrio quali organismi delegati dalla DG Agricoltura.

⁵ Così come modificato dall'art. 14 della Legge n. 96 del 4/6/2010 - Legge comunitaria 2009.

8 DOMANDE DI RINUNCIA

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173, per l'anno di campagna 2025, è possibile presentare una domanda di modifica e/o di rinuncia parziale entro il **15 ottobre 2025**. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva. Ciò nonostante, sono possibili modifiche o ritiri della parte della domanda non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento.

— . —

9 ALLEGATI

Allegato 1 – Check list dei controlli in loco



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)

REG. (UE) 2021/2115

IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA PER IL SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E
SISTEMI AGROFORESTALI (SRA28)

Check list dei controlli in loco
(ai sensi dell’art. 60 del Regolamento REG. (UE) N.2021/2116)

ORGANO DELEGATO AL CONTROLLO
AFCP _____

Numero domanda	
CUAA	
Ragione Sociale	
Tipologia di estrazione (RISCHIO/RANDOM)	

Domanda iniziale	
Superficie richiesta a premio domanda iniziale 8.1.01	
Data collaudo Mis 8.1.01	
Anno iniziale di impegno	

Sezione 1- Verifica del rispetto degli impegni di misura

N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALI TA	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
SRA 28_1 OTC	Consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco								
SRA 28_2 OTC	Verifica dell'uso del suolo riscontrato in campo							Superficie su cui non è stato rispettato l'impegno: ha _____	Verifica della corrispondenza tra la tipologia colturale richiesta a premio e l'uso suolo riscontrato in campo
SRA 28_3 OTC	Verifica che siano state effettuate le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.), previste nel "Piano di mantenimento" ("Piano di impianto" per interventi realizzati con l'Operazione 8.1.01) ed eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità o durante i controlli.								Verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul "Piano di mantenimento" ("Piano di impianto" per interventi realizzati con l'Operazione 8.1.01) ed eventualmente impartito in sede istruttoria con quanto rilevabile sul terreno e riscontrabile dalla documentazione (registro delle operazioni colturali)

¹ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALI TA	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
SRA 28_4 OTC	Verifica del contenimento delle infestanti sia attraverso lavorazioni superficiali del terreno come sfalci/trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno), sia attraverso la pulizia del sottobosco per il mantenimento in buono stato dell'impianto.				CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari Corretta modalità di impiego dei prodotti			Eventuale documentazione acquisita attestante le operazioni volte al contenimento delle infestanti: ☐	Verificare sul registro delle operazioni colturali o altra documentazione presente in azienda attestante l'esecuzione dell'attività, acquisendone copia e indicandone gli estremi nella colonna evidenze/note
SRA 28_5 OTC	Verifica che non sia stato effettuato il contenimento delle infestanti con il diserbo chimico sulla fila dopo il 4° anno di impegno								Verifica di campo e documentale che non sia stato effettuato diserbo chimico dopo il 4° anno di impegno
SRA 28_6 OTC	Verificare che non sia cambiata la destinazione d'uso della superficie collaudata								Verifica di campo che non sia cambiata la destinazione d'uso
SRA 28_7 OTC	Verifica del mantenimento, dal 7° anno d'impegno, della densità di popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'operazione 8.1.01 tipologia B								Verifica a campione mediante un numero congruo di aree di saggio in relazione alla estensione e omogeneità dell'impianto. L'omogeneità dell'impianto potrà essere valutata preliminarmente sull'ultima foto aerea

Serie Ordinaria n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2026

N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONI TA	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
									disponibile o, preferibilmente, su immagini acquisite allo scopo mediante drone.
SRA 28_8 OTC	Verifica che il numero di specie presenti coincida con quello collaudato								Vedi punto precedente
SRA 28_9 OTC	Verifica che non siano effettuate coltivazioni agricole, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica								Verifica di eventuali evidenze di coltivazioni agricole
SRA 28_10 OTC	Verifica che non sia stata effettuata attività di pascolamento								Verifica di eventuali evidenze di attività di pascolamento
SRA 28_11 OTC	Verifica, nei primi 6 anni di impegno, che sia effettuata la sostituzione delle fallanze entro il 31 marzo dell'anno successivo alla morte o deperimento delle piante mantenendo le specifiche tecniche del Piano di Impianto.							Eventuale documentazione attestante l'avvenuta sostituzione delle fallanze: ☐ Nel caso in cui la sostituzione delle fallanze non risulti ancora effettuata al momento del	Verificare sul registro delle operazioni colturali o altra documentazione presente in azienda l'esecuzione dell'attività. Acquisire copia e indicare gli estremi nella colonna evidenze/note

[illegible]

Serie Ordinaria n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2026

Firma del funzionario controllore	Data	Nome e Cognome	Firma
Firma del funzionario supervisore che attesta di aver effettuato la supervisione del controllo	Data	Nome e Cognome	Firma

Allegato 2 – Report Chiusura Ispezione

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
INTERVENTO SRA28 "Mantenimento della forestazione/imboschimento
e sistemi agroforestali"



(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173)

Con la firma si conclude la fase di controllo effettuata in loco.

Controllori presenti	Firma
funzionario_____	_____
funzionario_____	_____
funzionario_____	_____

Il sottoscritto _____ prende atto di quanto riscontrato durante il presente controllo in loco svolto ai fini dell'accertamento della verifica impegni sottoscritti con la domanda di adesione all'intervento SRA28 fatti salvi gli ulteriori controlli amministrativi che verranno effettuati successivamente dall'Organismo delegato volti a verificare la correttezza di tutta la documentazione acquisita. A conclusione del controllo il beneficiario riceverà la Relazione di controllo conclusa cui potrà presentare memorie entro 10 giorni dal ricevimento.

Firma del Beneficiario _____ Data _____

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE DA PARTE DEI FUNZIONARI CONTROLLORI E DEL BENEFICIARIO

I campi seguenti vengono compilati nel caso in cui, nel contesto della visita, il controllore o il beneficiario desiderino verbalizzare dichiarazioni o annotazioni utili all'esito del controllo.

Rapporto particolareggiato

Note e integrazioni degli incaricati al controllo:

Eventuali dichiarazioni del beneficiario:

Firma del Beneficiario _____ Data _____

Allegato 3 – Relazione di controllo**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO
STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA
REGIONE LOMBARDIA****INTERVENTO SRA****RELAZIONE DI CONTROLLO****BENEFICIARIO**

N° Domanda:

CUAA:

Ragione Sociale:

Sede legale o domicilio:

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO

Nome: -

Documento: -

In qualità di: -

Data Inizio:

Data Fine:

CARATTERI DEL CONTROLLO

Preavviso:

Controllo effettuato:

Reperibilità del richiedente:

Reperibilità dell'azienda:

Tecnici incaricati:

RELAZIONE DI CONTROLLO SRA QUAA: VNTNCL96S08D940X

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO E ALLA DOMANDA SRA

- Domanda estratta a controllo secondo il criterio di:
- Tipologia colturale richiesta a premio:

RIEPILOGO DELLE TIPOLOGIE D'INTERVENTO SRA SOTTOSCRITTE DAL BENEFICIARIO

Dettaglio delle superfici interessate e relativo periodo:

Tipologia intervento o gruppo di coltura	Ha (dichiarati)

VERIFICA DELLE SUPERFICI

- Misurazione effettuata dal funzionario durante il controllo in loco tramite GPS:
- Misurazione effettuata da OPR tramite GPS o con foto acquisite da drone:
- Note checklist chiusura ispezione:

Superfici con esito del controllo negativo:

Comune	Cod. misura infrazione	Superficie infrazione (mq)	Tipo infrazione	Note
-	-	-	-	-

VERIFICA DEI TITOLI A CONDUZIONE

Effettuata tramite verifica in SISCO dei titoli di conduzione caricati sul Fascicolo Aziendale:

Sono indicate le superfici per le quali i titoli di conduzione hanno esito negativo (Titolo Scaduto, Titolo Assente, Titolo Non Valido).

Prov.	Istat Comu.	Sezione	Foglio	Part.	Sub	Esito	Dt. Rilievo	Note Rilievo
-	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICA DEGLI IMPEGNI DI MISURA

Verifica del rispetto degli impegni effettuata:

Impegno	Controllato	Esito	Note Rilievo
-	-	-	-

Verifica dei requisiti minimi effettuata:

Requisito	Controllato	Esito	Note Rilievo
-	-	-	-

Serie Ordinaria n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2026

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 6 agosto 2026 - n. 10736

Legge 238/2016, articolo 10 - Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini della vendemmia 2026. Istanza Consorzio di Tutela Franciacorta

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA FILIERE VEGETALI
E ZOOTECNICHE, AGROAMBIENTE, NITRATI E SOSTENIBILITÀ AM-
BIENTALE, BONIFICA E IRRIGAZIONE E FITOSANITARIO

Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, ed in particolare l'allegato VIII, recante disposizioni specifiche per le pratiche enologiche, che prevede, nella sezione:

- A, punto 1, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81;
- A, punto 2, il limite massimo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di 1,5% vol. nella zona viticola C, zona in cui è classificata la Lombardia (appendice I all'allegato VII);
- B, le modalità per effettuare le operazioni enologiche dell'arricchimento;
- B, punto 6 che le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino a oltre il 13% vol., nella zona viticola CII, nella quale ricade la Lombardia, esclusa la provincia di Sondrio, e a oltre 12,5% vol., nella zona viticola CI, zona nella quale è classificata la provincia di Sondrio;
- B, punto 7 lettera b), in deroga al limite sopra indicato (sezione B - punto 6), che gli Stati membri possano portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta a un livello da essi determinato;

Richiamati:

• l'allegato VII Parte II del suddetto Regolamento (UE) che definisce le categorie di prodotti vitivinicoli e stabilisce, al punto c) della categoria (1) Vino, un titolo alcolometrico totale non superiore al 15% vol., limite che tuttavia può essere superato per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;

- il Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019, recante le zone viticole, in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, e che abroga il Regolamento (CE) n. 606/2009;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», ed in particolare l'articolo 10 comma 2, in cui viene stabilito che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP e DOP;
- il decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 278 che detta «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli» e stabilisce, all'articolo 2, che le Regioni provvedano a:
 - autorizzare annualmente con proprio provvedimento l'arricchimento dei prodotti della vendemmia, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, nonché l'arricchimento della partita (cuvée), ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2019/934;

- stabilire le eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento;
- autorizzare, ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2019/934, l'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, individuando le zone e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico;
- trasmettere copia dei provvedimenti di autorizzazione all'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti-agro-alimentari (ICQRF), al suo Ufficio periferico competente per territorio e al Ministero per le politiche agricole, agroalimentari e forestali;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela Franciacorta, con nota del 14 luglio 2026, protocollo n. M1.2026.0137474, agli atti dell'Unità Organizzativa Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, con la quale viene chiesta l'autorizzazione alla pratica dell'arricchimento dei mosti e dei vini per le produzioni DOCG, DOC e IGT e dei vini da tavola dell'areale del Franciacorta, e precisamente:

- DOCG Franciacorta;
- DOC Curtefranca;
- IGT Sebino;

Considerato che il Consorzio ha motivato la richiesta di arricchimento evidenziando in particolare le frequenti e rilevanti anomalie termiche e ondate di calore tra i mesi di maggio, giugno e la prima metà di luglio, un ingente stress idrico dei vigneti, dovuto alla carenza di precipitazioni nell'anno idrologico, soprattutto nel trimestre ottobre-dicembre 2025 e nel trimestre marzo-maggio 2026, fattori che hanno portato ad un blocco vegetativo e della fotosintesi e ad evidenti danneggiamenti fogliari non permettendo un normale accumulo della concentrazione zuccherina.

Visto il rapporto sull'andamento agrometeorologico, relativo alla vendemmia 2026, redatto dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), trasmesso il 28 luglio u.s. protocollo n. M1.2026.0150564;

Considerato che la sopracitata analisi di Ersaf ha evidenziato che in Lombardia durante l'ultima stagione vegetativa e riproduttiva della vite si sono verificati i seguenti accadimenti a causa dei quali è possibile che si sia determinata una riduzione di accumulo zuccherino nell'acino:

- condizioni meteorologiche caratterizzate da piovosità contenuta e generalmente inferiore alla media stagionale tra i mesi di marzo e luglio;
- condizioni di anomalia termica positiva, con picchi di caldo su quasi tutto il territorio regionale durante il periodo marzo-luglio;
- eventi grandinigeni e temporaleschi violenti.

Rilevato che, nel sopracitato rapporto, i fenomeni meteorologici sopra descritti si sono manifestati in maniera alquanto uniforme sul territorio regionale, compreso l'areale del Franciacorta, e che lo sviluppo della vite è avvenuto nelle varie fasi fenologiche, con un certo anticipo rispetto alla media degli ultimi anni;

Acquisita altresì una specifica relazione redatta dal Servizio Fitosanitario regionale, trasmessa con nota prof. M1.2026.0144801 del 22 luglio 2026 all'Unità Organizzativa Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, nella quale si descrive l'andamento fitosanitario dell'attuale campagna viticola, che conferma l'andamento meteorologico caratterizzato da un caldo estremo nel periodo primaverile - estivo, da maggio a luglio, con ondate di calore caratterizzate da temperature sopra i 35°C, oltre i quali la fotosintesi è compromessa, e che ha favorito lo sviluppo di celle temporalesche, responsabili di grandinate anche di forte intensità, con ripercussioni e danni nei vigneti e caratterizzato altresì da una carenza di piogge che ha portato a stress idrico i terreni vitati. L'insieme di tutti i fattori descritti, oltre a causare direttamente perdite produttive elevate, comporta la riduzione, in alcuni casi notevole, della superficie fogliare con evidenti incidenze sulla maturazione e sulla qualità delle uve.

Riscontrata pertanto la sussistenza nell'areale del Franciacorta, nel corso della stagione vegetativa della vite, di condizioni meteorologiche anomale, per le quali si rende necessaria la pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli sopra citati, ottenuti in aree viticole della Lombardia di produzione di uve atte a divenire vini da tavola, vini IGT, vini DOC e DOCG di seguito specificate, per tutte le ti-

pologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

- DOCG Franciacorta;
- DOC Curtefranca;
- IGT Sebino;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

Ritenuto di autorizzare il ricorso all'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, per le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette sopraindicate e per le varietà di vite di seguito indicate:

- Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero ed Erbamato;

purché nessun componente della partita sia già stato arricchito e purché l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol.;

Ritenuto opportuno non avvalersi della possibilità prevista alla lettera B punto 7 dell'allegato VIII del Regolamento UE n. 1308/2013, fissando quindi a 13% vol. il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine protetta;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine previsto di 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 della l. 241/90;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Unità Organizzativa Filieri vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, attribuite con la deliberazione della Giunta regionale n. XII/4425 del 26 maggio 2025;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. che per la vendemmia 2026 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti in talune aree viticole della Lombardia per la produzione di uve atte a divenire vini da tavola, vino IGT, vino DOC e DOCG di seguito specificate, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

- DOCG Franciacorta;
- DOC Curtefranca;
- IGT Sebino;

2. che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai Regolamenti comunitari citati in premessa, nel limite massimo di 1,5% vol., utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

3. di autorizzare il ricorso all'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, per le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette di cui al punto 1 del presente decreto, per le varietà di vite di seguito indicate: Chardonnay, Erbamato, Pinot Bianco e Pinot Nero;

4. di stabilire che le stesse devono essere effettuate secondo le modalità previste dai Regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di 1,5 % vol., utilizzando saccarosio, mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

5. di fissare, ai sensi della lettera B punto 7 dell'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1308/2013, a 13% vol. il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro - alimentari (ICQRF), al suo Ufficio periferico competente per territorio, al Consorzio di Tutela Franciacorta e all'Organismo di Controllo (Società Valoritalia s.r.l.);

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni

Serie Ordinaria n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2026

D.d.s. 6 agosto 2026 - n. 10725

Stagione venatoria 2026/2027 - Anticipo dell'apertura della caccia per le specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l.r. n. 17/2004, come da parere ISPRA n. 35003/2026

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. 8 luglio 2015 - n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)»;
- la l.r. 25 marzo 2016 n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere n. X/4570 e n. X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Considerato che:

- in sede di Consulta faunistico venatoria territoriale, in data 28 ottobre 2025 è stato espresso parere favorevole alla preapertura solo nel territorio dell'ATC Unico di Brescia per i corvidi (cornacchia grigia, gazza e ghiandaia) da appostamento fisso e temporaneo;
- in data 22 giugno 2026 protocollo n. M1.2026.0109617, la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia ha inoltrato richiesta di relativo parere ad ISPRA;
- ISPRA, con parere n. 35003/2026, acquisito al protocollo n. M1.2026.0122478 in data 1 luglio 2026, agli atti di questa Struttura, si esprime favorevolmente all'apertura della caccia alle specie corvidi (cornacchia grigia, gazza e ghiandaia) al 3 settembre 2026 con relativo anticipo della data di chiusura al 14 gennaio 2027 (compreso), secondo dette specifiche:
 - dal 3 al 17 settembre 2026 (compreso), l'attività venatoria si svolgerà nei giorni il 3,6,10,13 e 17 settembre;
 - in dette giornate la caccia si potrà esercitare da un'ora prima dell'alba fino alle ore 13.00;
 - la caccia alle suddette specie sarà esercitabile esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo e in conseguenza a quanto sopra, la chiusura sarà anticipata al 14 gennaio 2027 (compreso);
 - per le suddette specie corvidi (cornacchia grigia, gazza e ghiandaia) nel periodo compreso tra il 20 settembre 2026 e il 14 gennaio 2027 (incluso), la caccia si svolgerà secondo le modalità ordinarie indicate in calendario venatorio 2026/2027;

Dato atto che il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma riguarda una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa in materia venatoria da definire entro l'eventuale avvio anticipato del prelievo delle specie in questione, previsto per il 3 settembre 2026;

Ritenuto di autorizzare nel periodo antecedente l'apertura generale della caccia (20 settembre 2026) la caccia da appostamento fisso e temporaneo alle specie corvidi (cornacchia grigia, gazza e ghiandaia) nei giorni 3,6,10,13 e 17 settembre fino alle ore 13.00, anticipando la chiusura del periodo di prelievo al 14 gennaio 2027 (compreso);

Richiamata la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la d.g.r. del 10 novembre 2025 n. XII/5276 «XII Provvedimento Organizzativo 2025», con la quale nell'allegato A è

stato affidato al dr. Andrea Massari l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia.

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare l'apertura anticipata della caccia da appostamento fisso e temporaneo sul territorio di competenza della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia per le sole specie corvidi (cornacchia grigia, gazza e ghiandaia) con le seguenti modalità:
 - dal 3 al 17 settembre 2026 (compreso), l'attività venatoria si svolgerà nei giorni il 3,6,10,13 e 17 settembre;
 - in dette giornate la caccia si potrà esercitare da un'ora prima dell'alba fino alle ore 13.00;
 - la caccia alle suddette specie sarà esercitabile esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo e in conseguenza a quanto sopra, la chiusura sarà anticipata al 14 gennaio 2027 (compreso);
 - per le suddette specie corvidi (cornacchia grigia, gazza e ghiandaia) nel periodo compreso tra il 20 settembre 2026 e il 14 gennaio 2027, la caccia si svolgerà secondo le modalità ordinarie indicate in calendario venatorio 2026/2027;
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 come modificato dal Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19».
5. di attestare che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Il dirigente
Andrea Massari

D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

D.d.u.o. 6 agosto 2026 - n. 10723
Concessione del contributo ordinario 2026 per la gestione associata di funzioni e servizi comunali ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009, attuativo della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008. Impegno e contestuale liquidazione

LA DIRIGENTE DELLA UO ENTI LOCALI MONTAGNA AREE INTERNE

Vista la legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;

Visto il regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 «Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell’art. 20 della Legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali)» e in particolare:

- l’art. 2, comma 2, che prevede che le Unioni di Comuni lombarde esercitano la gestione associata di funzioni e servizi all’interno degli ambiti territoriali di riferimento, di cui all’art. 17, comma 2, della l.r. n. 19/2008, salve eventuali deroghe all’ambito territoriale ai sensi dell’art. 20;
- l’art. 2, comma 3, che prevede che le Unioni accedono ai contributi in presenza della seguente condizione:
 - a) esercizio, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della L.R. n. 19/2008, per tutti i comuni aderenti di almeno cinque delle funzioni fondamentali e di tutti i servizi ad esse riferite elencati nella tabella 2 dell’Allegato A;
- l’art. 4, comma 4, che stabilisce che «Se il totale dei contributi ordinari erogabili in base alla presentazione delle domande eccede le risorse finanziarie attualmente disponibili, il contributo spettante alle unioni è proporzionalmente ridotto in ragione della disponibilità e ripartito tra gli aventi diritto»;
- l’art. 5, comma 4, che prevede che «Il contributo base è calcolato per ciascun comune moltiplicando il peso attribuito ad ogni servizio indicato nella tabella di cui al comma 1, per un valore di € 0,10 per i primi tre anni di esercizio della gestione associata per ciascun residente in ogni comune associato. Il valore di cui al precedente periodo decresce progressivamente di € 0,02 per anno, fino ad un valore minimo di € 0,02 per gli anni successivi. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), il valore € 0,10 è raddoppiato a € 0,20 per i piccoli comuni lombardi. Per questi comuni decresce fino ad un valore minimo di € 0,04»;
- l’art. 6, relativo alle maggiorazioni previste calcolate sul contributo base;
- l’art. 9, comma 1, che stabilisce che l’Unione trasmetta, allegandoli alla domanda di contributo ordinario annuale, il rendiconto annuale dell’esercizio finanziario dell’anno precedente a quello di concessione del contributo, unitamente ad una relazione annuale che elabora un’analisi sull’utilizzo del contributo erogato, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della l.r. n. 19/2008;
- l’art. 10, comma 1, che prevede che la domanda di contributo ordinario è presentata all’ufficio territoriale regionale competente per territorio ovvero, per la Città metropolitana di Milano, alla struttura regionale competente per territorio;
- gli artt. 13, comma 1, e 14, commi 1 e 2, che stabiliscono che le strutture competenti concludono l’istruttoria delle domande pervenute e ne trasmettono gli esiti alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande o dalla scadenza del termine per l’invio di rettifiche, integrazioni e chiarimenti;
- l’art. 16, comma 2 che prevede che «gli importi dei contributi successivi alla prima annualità sono proporzionalmente ridotti rispetto alle somme concesse nell’anno precedente qualora, sulla base della rendicontazione trasmessa, non sia comprovata una spesa uguale o superiore al contributo concesso a titolo di anticipazione relativamente a ciascun servizio» e comma 2 bis che prevede «l’importo complessivo del contributo successivo alla prima annualità è ridotto nel caso in cui la somma da decurtare sul singolo servizio sia

superiore al contributo concesso a titolo di anticipazione»;

- gli artt. 18 e 19, in merito alle modalità di revoca del contributo e di verifica sull’operatività della gestione associata;

Richiamato il d.d.s. n. 2439 del 18 marzo 2013 «Contributo straordinario e ordinario annuale ai sensi del Regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle Comunità Montane e incentivazione alla fusione dei piccoli Comuni, in attuazione dell’art. 20 della l.r. 27 giugno 2008 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali)» e s.m.i. – Informatizzazione della procedura di presentazione delle domande di contributo e relativo procedimento istruttorio», che ha disposto:

- l’informatizzazione della procedura per la presentazione delle domande di contributo unitamente alla relativa documentazione da presentare;
- l’informatizzazione del procedimento istruttorio e relativo computo dei contributi da erogare;
- l’obbligo dell’utilizzo della procedura informatica per la presentazione delle domande;

Vista la d.g.r. n. 3304 del 27 marzo 2015 «Istituzione del Registro delle Unioni di Comuni lombarde, ai sensi dell’art. 20 bis della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e approvazione delle modalità di iscrizione e cancellazione», con la quale è stato istituito il Registro delle Unioni di Comuni lombarde;

Vista la d.g.r. n. 2611 del 9 dicembre 2019 «Classificazione del territorio montano, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 25 del 15 ottobre 2007, classificazione dei piccoli Comuni non montani e classificazione generale dei piccoli Comuni della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio, economico e infrastrutturale, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 5 maggio 2004, n. 11»;

Vista la d.g.r. n. 2152 del 8 aprile 2024 «Classificazione dei piccoli comuni montani e non montani della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 5 maggio 2004, n. 11 e dell’art. 3 della Legge Regionale 15 ottobre 2007, n. 25»;

Visto il decreto n. 5085 del 21 aprile 2026 «Aggiornamento 2026 dell’elenco delle Unioni di Comuni lombarde iscritte nel Registro Regionale delle UCL, ai sensi della d.g.r. n. 3304 del 27 marzo 2015»;

Preso atto dei decreti dirigenziali di ammissione al contributo ordinario regionale anno 2026 per la gestione associata di funzioni e servizi comunali ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 attuativo della legge regionale n.19 del 27 giugno 2008 e di quantificazione preliminare degli importi utili alla liquidazione dei contributi come di seguito indicati:

Struttura regionale competente per l’attività istruttoria	N° Decreto dirigenziale	Del
UO Enti Locali, Montagna, Aree Interne – Territorio Città Metropolitana di Milano	10039	24 luglio 2026
UTR Bergamo	7764	12 giugno 2026
UTR Brescia	9227	9 luglio 2026
UTR Pavia e Lodi – Territorio provinciale di Pavia	8106	18 giugno 2026
UTR Val Padana – Territorio provinciale di Mantova	9012	6 luglio 2026
UTR Val Padana – Territorio provinciale di Cremona	9006	6 luglio 2026
UTR Montagna - Territorio provinciale di Sondrio	10244	29 luglio 2006
UTR Insubria – Territorio provinciale di Varese	7203	1° giugno 2026
UTR Insubria – Territorio provinciale di Como	7369	5 giugno 2026

Preso atto della ripartizione dei contributi da erogare alle Unioni di Comuni come disposta dai decreti sopra citati e descritta nell’Allegato A «Tabella di sintesi del Contributo Ordinario 2026 ai sensi dell’art. 16 comma 1 del r.r. n. 2/2009» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere all’erogazione dei contributi così come determinati a favore dei beneficiari indicati nel sopracitato Allegato A provvedendo all’impegno e alla contestuale liquidazione dei relativi importi ai sensi dell’art.16 comma

Serie Ordinaria n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2026

1 del citato r.r. n. 2/2009 per contributi complessivi pari a euro 1.095.512,34 da imputare al capitolo 07745 dell'esercizio 2026;

Verificato il rispetto delle procedure e della tempistica previste dal R.R. n. 2/2009, in particolare dell'art.14 comma 3 che dispone che la Struttura competente per i rapporti con gli Enti Locali adotti il provvedimento di concessione del contributo entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e/o delle integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Strategico 7.7.1 «Valorizzare i rapporti con il partenariato locale, economico e sociale e con le istituzioni locali e nazionali», di cui alla deliberazione di Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura;

Vista la legge regionale n. 34 del 31 marzo 1979 «Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Visti i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Attestata la rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. n. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede l'acquisizione di CUP;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art.3 della l. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che i contributi erogati non sono soggetti all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del d.p.r. n. 600 del 29 settembre 1973;

Visti gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. Di concedere, ad esito dell'istruttoria delle relative richieste, i contributi ordinari 2026 a favore delle Unioni di Comuni lombarde, così come quantificati dai decreti citati in premessa e dettagliati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una somma complessiva di euro 1.095.512,34 e di procedere alla relativa liquidazione;

2. di rinviare a successivo atto la liquidazione per la sola unione neo costituita «Unione Terre del Lino» successivamente al perfezionamento, da parte di quest'ultima, del conto di tesoreria dedicato;

3. di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante del presente atto;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di trasmettere il presente decreto alle Unioni di Comuni lombarde beneficiarie dei contributi;

6. di provvedere alla pubblicazione dell'Allegato A «Tabella di sintesi del Contributo ordinario 2026 ai sensi dell'art.16, comma 1 del r.r. n. 2/2009», unitamente al presente decreto sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

La dirigente
Monica Bottino

ALLEGATO A) Tabella di sintesi del Contributo Ordinario 2026, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del R.R. n. 2/2009				
N°	PROVINCIA	Codice Fiscale	Denominazione Unione di Comuni Lombarda beneficiaria	Importi Contributi Ordinari 2026
1	BG	95133730168	Unione dei Comuni Lombarda Alme' e Villa D'Alme'	13.285,80 €
2	BG	90017990160	Unione Comuni della Presolana	15.221,16 €
3	BS	03241670987	Unione Dei Comuni Delle Alpi Orobie Bresciane	43.932,86 €
4	BS	02180620987	Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica	52.736,00 €
5	BS	90020920170	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civiltà' Delle Pietre	34.047,41 €
6	BS	90009010175	Unione Dei Comuni della Valsaviore	26.771,82 €
7	BS	02348850989	Unione Dei Comuni della Valtenesi	11.733,12 €
8	BS	03557420985	Unione Lombarda Dei Comuni Montani dell'Alta Val Trompia - La Via del Ferro	10.263,55 €
9	BS	90007840177	Unione di Comuni Lombarda Cimbergo Paspardo	13.872,61 €
10	BS	03299440986	Unione Antichi Borghi di Vallecamonica	94.291,29 €
11	BS	03982470985	Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico e Robecco D'Oglio	26.761,04 €
12	CO	03042240139	Unione Dei Comuni Lombarda Lario e Monti	20.096,00 €
13	CR	01202360192	Unione Lombarda Dei Comuni di Calvatone e Tornata	17.298,75 €
14	CR	93040820198	Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria	32.058,02 €
15	CR	01314370196	Unione Dei Comuni Lombarda Dei Fontanili	21.582,86 €
16	CR	93037900201	Unione di Comuni Lombarda Foedus	29.089,90 €
17	CR	01637180199	Unione Dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino	19.952,37 €
18	CR	01852940194	UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL LINO	43.738,06 €
19	CR	93038720194	Unione Municipia	20.490,67 €
20	CR	93058170197	Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona	23.302,17 €
21	MI	91551680159	Unione Lombarda Dei Comuni di Basiano e Masate	18.467,92 €
22	MI	09571970962	Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana	37.155,82 €
23	MN	90025280208	Unione Dei Comuni Castelli Morenici	43.478,73 €
24	MN	02508200207	Unione Colli Mantovani	31.651,25 €
25	MN	02510510205	Unione di Comuni Lombarda Terra Dei Gonzaga	14.352,85 €
26	MN	02493770206	Unione di Comuni Lombarda Mincio Po	21.307,41 €
27	PV	95021580188	Unione Micropolis	19.457,78 €
28	PV	01850560184	Unione Lombarda Dei Comuni Oltrepadani	31.500,96 €
29	PV	01903470183	Unione dei Comuni Lombarda Oltrepo' Centrale	19.172,00 €
30	PV	01931190183	Unione di Comuni Lombarda Prima Collina	29.075,20 €
31	PV	02385690181	Unione dei Comuni Lombarda Verrua Po e Rea	11.443,76 €
32	PV	95035010180	Unione di Comuni Lombarda Terre Dei Malaspina	20.736,00 €
33	PV	95034980185	Unione Dei Comuni Lombarda Borghi e Valli D'Oltrepo'	40.943,53 €
34	PV	02352680181	Unione Comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese	40.496,73 €
35	PV	93016230182	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA MAGHERNO-TORRE D'ARESE	71.703,01 €
36	SO	93013770149	Unione Dei Comuni di Spriana e Torre di Santa Maria	9.484,80 €
37	SO	00792920142	Unione Dei Comuni Lombarda della Valmalenco	28.451,84 €
38	VA	03483320127	Unione Dei Comuni Lombarda Prealpi	36.107,29 €
			TOTALE	1.095.512,34 €

Serie Ordinaria n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2026

D.d.u.o. 6 agosto 2026 - n. 10764

PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.4: Nomina del nucleo di valutazione delle domande di contributo presentate per il bando «TLR EFF - Sostegno all'efficientamento energetico e alla estensione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento»

**LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
RISORSE ENERGETICHE**

Viste la direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili dell'11 dicembre 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, successivamente modificata con direttiva 2023/2413 del 18 ottobre 2023, la direttiva 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, la Direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica che modifica il Regolamento (UE) 2023/955, la direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 C (2022) 5671;
- la Delibera di Giunta Regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027 (atto da trasmettere al consiglio regionale);
- la delibera di Giunta regionale n. XI/3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della decisione di esecuzione della commissione C(2024) 6655 final, del 18 settembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5671 che approva il programma «PR Lombardia FESR 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia;

Richiamato il decreto 30 giugno 2023 n. 9842 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (S.I.GE.CO.) per l'attuazione della Programmazione Regionale FESR 2021-2027 e i successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali approvato con decreto n. 6936 del 26 maggio 2026;

Considerato che il programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia prevede:

- nell'ambito dell'Asse 2 «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza», l'obiettivo specifico 2.1 «Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra»;
- nell'attuazione dell'Obiettivo Specifico 2.1, l'Azione 2.1.4. «Sostegno all'efficientamento energetico e alla estensione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento»;

Dato atto che la d.g.r. n. 4917 del 1° agosto 2025:

- ha approvato, nell'ambito dell'Azione 2.1.4 del PR FESR 2021-2027, l'iniziativa a sostegno di interventi di efficientamento energetico ed estensione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, secondo le modalità descritte nella scheda allegata alla stessa deliberazione;

mento energetico ed estensione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, secondo le modalità descritte nella scheda allegata alla stessa deliberazione;

- ha demandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa Risorse Energetiche (ora Risorse energetiche, Pianificazione ed efficientamento energetico), in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, la definizione ed approvazione del bando di attuazione dell'iniziativa suddetta;

Visto il decreto dirigenziale n. 18112 del 10 dicembre 2025 di approvazione del Bando «TLR EFF - Sostegno all'efficientamento energetico e alla estensione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento» in attuazione della d.g.r. n. 4917/2025 (nel seguito Bando) che ha, tra l'altro:

- stabilito il periodo di apertura della finestra di presentazione delle domande, da effettuarsi esclusivamente sulla piattaforma Bandi e Servizi, dal 12 dicembre 2025 - ore 10.00 al 12 maggio 2026 - 16.00;
- previsto che la valutazione di ammissibilità delle domande presentate sia eseguita da un Nucleo di Valutazione, istituito con provvedimento del dirigente Responsabile della Gestione dell'iniziativa;
- fissato la conclusione delle attività istruttorie entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 5960 del 5 maggio 2026, con cui è stato rideterminato il termine di chiusura della finestra di presentazione al 30 giugno 2026 - ore 16.00;

Considerato che la finestra temporale di presentazione delle domande di partecipazione al Bando «TLR EFF» si è conclusa il 30 giugno 2026 alle ore 16.00, come stabilito con decreto n. 5960/2026;

Visti:

- la comunicazione dell'Autorità di Gestione del 28 febbraio 2023 inviata ai Responsabili d'Asse del POR FESR 14-20 con la quale si specifica che, per la nomina dei Responsabili di ASSE del PR FESR 21-27, è necessario e sufficiente che le competenze dei predetti Responsabili siano attribuite a ciascun Dirigente con Provvedimento Organizzativo;
- il VI Provvedimento organizzativo della XII legislatura approvato con d.g.r. n. XII/5971 che individua quale Responsabile d'Asse II del PR FESR 21-27 il dirigente pro tempore della U.O. Risorse energetiche, Pianificazione ed efficientamento energetico della Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica;

Evidenziato che, dall'analisi dei Curricula del personale in forza all'Unità Organizzativa Risorse energetiche, Pianificazione ed efficientamento energetico sono presenti le seguenti professionalità specializzate nelle materie del Bando, in particolare:

- dott.ssa Colombo Elena, Dirigente della UO Risorse Energetiche, Pianificazione e efficientamento energetico, con esperienza pluriennale nell'attuazione e gestione di misure in materia di energia, finanziate anche con risorse europee, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili;
- ing. Sammartano Marcella, titolare della posizione di elevata qualificazione EQ-Sviluppo e attuazione di strategie in campo energetico, esperta nella gestione di bandi europei e con recente formazione nel campo della pianificazione dei sistemi di teleriscaldamento;
- ing. Corriere Rosario, con esperienza pluriennale, come dipendente di altro ente pubblico, nel monitoraggio sull'attuazione degli interventi di sviluppo sulle reti di teleriscaldamento esistenti e con recente formazione nel campo della pianificazione, della progettazione e della realizzazione di reti di teleriscaldamento e legislazione inerente;
- arch. Daniela Chiavarini, istruttore presso la UO Risorse Energetiche con esperienza pluriennale nella gestione di bandi per l'efficientamento energetico, finanziati con risorse regionali ed europee, e nell'analisi di progetti infrastrutturali;

Evidenziato che dalla società ARIA s.p.a. è pervenuta la candidatura del Dott. Mauro Brolis, Dirigente della Struttura Energia e Sostenibilità Ambientale di ARIA s.p.a., con esperienza pluriennale nelle tematiche energetiche, in particolare quale supporto tecnico per la pianificazione energetica e regionale ambientale come da comunicazioni agli atti della UO Risorse Energetiche, Pianificazione e efficientamento energetico;

Ritenuto quindi di costituire, in attuazione della d.g.r. 4917/2025 e degli atti conseguenti, il Nucleo di Valutazione nella seguente composizione:

Direzione Generale di Regione Lombardia	Nominativo e ruolo componente effettivo
Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica	Elena Colombo-Dirigente U.O. Risorse Energetiche, Pianificazione e efficientamento energetico
Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica	Marcella Sammartano - EQ Sviluppo e attuazione di strategie in campo energetico
Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica	Daniela Chiavarini - Istruttore
Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica	Rosario Corriere - Funzionario
ENTI SIREG	
ARIA s.p.a. - Struttura Energia e Sostenibilità Ambientale	Mauro Brolis - Dirigente

Stabilito, in ordine al Nucleo di Valutazione, che:

- i suoi componenti non percepiranno alcun gettone di presenza per le attività svolte;
- lo stesso ha una durata massima di un anno dall’approvazione del decreto di costituzione, eventualmente prorogabile;
- la segreteria del Nucleo è garantita dalla Unità Organizzativa Risorse Energetiche, Pianificazione e efficientamento energetico;

Precisato altresì che il Nucleo in oggetto opera con le modalità del collegio imperfetto e che:

- è costituito validamente con la presenza del quorum strutturale (metà dei componenti più uno) e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti;
- in caso di astensione di uno o più componenti per conflitto di interesse, il quorum per l’approvazione dei progetti deve essere calcolato tenendo conto che i votanti sono tutti i presenti meno l’astenuto;
- in caso di manifesta urgenza o impossibilità a riunirsi si potrà attivare la procedura scritta per l’acquisizione di pareri;

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive di certificazione relative all’assenza di conflitto di interessi e di condanne penali da parte dei componenti del Nucleo di Valutazione come sopra indicati;
- è stata avviata la procedura di verifica della veridicità dei documenti acquisiti su almeno un componente del Nucleo di Valutazione, individuato con tecniche di campionamento casuale, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, e la declinazione dello stesso nel Pilastro 5 «Lombardia Green», Ambito 5.1 «Transizione ecologica», Obiettivo Strategico 5.1.2 «Incentivare l’efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche»;

Vista la l.r. n. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di costituire, in attuazione della d.g.r. 4917/2025, il Nucleo di Valutazione delle domande presentate per il Bando «TLR EFF – Sostegno all’efficientamento energetico e alla estensione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento», approvato con decreto n. 18112 del 10 dicembre 2025 e finanziato dal PR FESR 2021-2027 Asse 2, Azione 2.1.4;

2. di nominare, quali componenti del Nucleo di Valutazione, i seguenti soggetti:

Direzione Generale di Regione Lombardia	Nominativo e ruolo componente effettivo
Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica	Elena Colombo-Dirigente U.O. Risorse Energetiche, Pianificazione e efficientamento energetico
Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica	Marcella Sammartano - EQ Sviluppo e attuazione di strategie in campo energetico
Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica	Daniela Chiavarini - Istruttore
Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica	Rosario Corriere - Funzionario
ENTI SIREG	
ARIA s.p.a. - Struttura Energia e Sostenibilità Ambientale	Mauro Brolis - Dirigente

3. di precisare, in ordine al Nucleo di Valutazione, che:

- i suoi componenti non percepiranno alcun gettone di presenza per le attività svolte;
- lo stesso ha una durata massima di un anno dall’approvazione del decreto di costituzione, eventualmente prorogabile;
- la segreteria del Nucleo è garantita dalla Unità Organizzativa Risorse Energetiche, Pianificazione e efficientamento energetico;

4. di stabilire che il Nucleo in oggetto opera con le modalità del collegio imperfetto e che:

- è costituito validamente con la presenza del quorum strutturale (metà dei componenti più uno) e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti;
- in caso di astensione di uno o più componenti per conflitto di interesse, il quorum per l’approvazione dei progetti deve essere calcolato tenendo conto che i votanti sono tutti i presenti meno l’astenuto;
- in caso di manifesta urgenza o impossibilità a riunirsi si potrà attivare la procedura scritta per l’acquisizione di pareri;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt.26 e 27 del d.lgs.33/2013;

6. di dare atto che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione sul BURL e sul portale Bandi e Servizi, nella sezione dedicata al bando;

7. di trasmettere copia del presente atto ai componenti del Nucleo di valutazione.

La dirigente
Elena Colombo

Serie Ordinaria n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2026

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

D.d.u.o. 4 agosto 2026 - n. 10557

Approvazione dell'avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi in apprendistato di primo livello finalizzati all'acquisizione di un titolo di studio ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. 81/2015 per l'anno formativo 2026/2027

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SISTEMA IEFP (ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE)

Visti:

- il decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche e integrazioni;
 - il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
 - il d.p.c.m. del 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori ed è stato stabilito che le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, prevedano la realizzazione degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
 - la legge 6 agosto 2008, n. 133 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», con riferimento all'art. 64, comma 4 bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - la legge 28 marzo 2003, n. 53 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale», in particolare l'art. 2, che assicura a tutti il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, sancendo che l'attuazione di tale diritto si realizza sia nel sistema di istruzione, sia in quello di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP);
 - il decreto legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
 - la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
 - il decreto ministeriale n. 91 del 7 febbraio 2013 «Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008», così come integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 20 gennaio 2016;
 - il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e i relativi atti attuativi;
 - il decreto ministeriale n. 92 del 24 maggio 2018, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 disciplina gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze;
 - il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2025, n. 164 (in G.U. 5 novembre 2025, n. 257), con il quale l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, già disciplinato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è stato ridenominato «esame di maturità»;
- Richiamate le seguenti leggi regionali in materia di istruzione, formazione e lavoro:
- la legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate», come modificata dall'art. 12, comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 «Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali», che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 l.r. 13/2003), di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
 - la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e ss.mm.ii., che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
 - la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
 - la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle l.r. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
 - la legge regionale 24 novembre 2017, n. 25 «Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria»;
 - la legge regionale 4 luglio 2018, n. 9 «Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»»;
- Richiamati i seguenti atti regionali:
- la d.g.r. n. X/4676 del 23 dicembre 2015 «Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato»;
 - la d.g.r. n. 7763 del 17 gennaio 2018, «Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consultiva ai sensi dell'art. 1 commi 24 e 26 della legge regionale 3/2001)» e le relative FAQ, pubblicate sul sito istituzionale di Regione Lombardia e aggiornate, da ultimo, in data 24 giugno 2026;
 - il decreto n. 6286 del 7 maggio 2018 «Indirizzi regionali in materia di tirocini - disposizioni attuative»;
 - la d.g.r. n. XI/6380 del 16 maggio 2022 «Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022»;
 - la d.g.r. n. XII/5345 del 17 novembre 2025 «Aggiornamento linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2023 n. 13 per le annualità 2026-2027»;
- Richiamati i seguenti atti regionali relativi all'accreditamento degli Enti di formazione
- la d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022, «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale nonché dei servizi per il lavoro - revoca delle d.g.r.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021»;
 - la d.g.r. n. XII/5964 del 7 aprile 2026, «Modalità operative e procedurali per l'applicazione delle disposizioni in materia di decadenza, diffida, sospensione e revoca degli Enti accreditati alla formazione»;
 - il decreto n. 15516 del 28 ottobre 2022 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022»;
- Richiamati gli atti relativi all'Istruzione e Formazione Professionale (IEFP):
- il decreto del 20 dicembre 2013, n. 12550 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22, l.r. n. 19/2007)»;
 - il decreto del 28 luglio 2014, n. 7214 «Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del d.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013»;

- l'Accordo territoriale del 28 luglio 2022 tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia per l'erogazione da parte degli istituti professionali dell'offerta di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà a partire dall'anno scolastico e formativo 2023/2024;
- la d.g.r. n. XII/4732 del 14 luglio 2025 «Rinnovo dell'Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'erogazione dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali», estendendone la validità per un'ulteriore annualità, ossia per l'anno formativo 2026/2027;
- decreto n. 11462 dell'8 agosto 2025 «Integrazione delle Indicazioni regionali per la leFP», già approvate con Decreto n. 12550/2013, con l'inserimento della previsione di interventi disciplinari, in attuazione della d.g.r. n. XII/4504 del 3 giugno 2025;
- il decreto n. 15823 del 6 novembre 2025 «Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – Offerta formativa 2026/2027»;
- la d.g.r. n. XII/5967 del 7 aprile 2026 «Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP): determinazioni in merito alla riassegnazione delle attività formative nei casi di revoca dei soggetti accreditati in attuazione dell'articolo 26, comma 2 quater della l.r. 19/2007»;
- la d.g.r. n. XII/5994 del 13 aprile 2026, «Integrazioni alla d.g.r. n. XII/5967/2026 «Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP): determinazioni in merito alla riassegnazione delle attività formative nei casi di revoca dei soggetti accreditati in attuazione dell'articolo 26, comma 2 quater della l.r. 19/2007» – Disciplina dell'interruzione del servizio in corso di anno»;

Richiamati i principali atti regionali in materia di Repertorio leFP:

- il decreto del 4 agosto 2015, n. 6643 «Aggiornamento del Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia», che definisce altresì la gamma dei percorsi di secondo ciclo, dei relativi profili e denominazioni regionali;
- la d.g.r. n. XI/3192 del 3 giugno 2020 «Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del Sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021», con la quale è stato approvato il nuovo Repertorio regionale delle Figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, le relative competenze tecnico professionali e quelle culturali di base, oltre che i nuovi modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- la d.g.r. n. XII/4615 del 23 giugno 2025 «Aggiornamento del Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale (leFP)»;

Richiamati gli atti regionali relativi al finanziamento della leFP nell'Anno Formativo 2026/2027:

- la d.g.r. n. XII/6122 del 4 maggio 2026 «Programmazione finanziaria pluriennale del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di Regione Lombardia per gli Anni Formativi 2026/2027 e 2027/2028 e parziale modifica della d.g.r. 4729/2025 con contestuale rideterminazione delle coperture finanziarie»;
- la d.g.r. n. XII/6315 del 15 giugno 2026 «Programmazione di dettaglio del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) per l'anno formativo 2026/2027 e primi orientamenti per la programmazione dell'anno formativo 2027/2028»;
- il decreto n. 10334 del 30 luglio 2026 «Approvazione dell'Avviso per il finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale dell'Anno Formativo 2026/2027 in attuazione della d.g.r. XII/6315 del 15 giugno 2026, parzialmente finanziato a valere sul PR FSE+ 2021-2027 (Priorità 2 – ESO 4.6 – Azione F.1; Priorità 3-ESO 4.8 – Azione H.1)»;

Richiamati:

- il decreto del 22 febbraio 2012, n. 1319 «Modifiche ed integrazioni al «Manuale operatore» di cui all'allegato 1 del d.d.u.o. del 21 aprile 2011», che approva il Manuale operatore per l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote, in quanto applicabile anche alla programmazione europea 2021-2027;

- il decreto n. 15537 del 31 ottobre 2025 «Approvazione della disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa per l'a.f. 2025/2026 e completa sostituzione dei d.d.g. n. 11095 del 1° agosto 2025 e n. 12493 del 4 settembre 2023» in materia di registrazione delle presenze/assenze alle attività formative;
- il decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 «PR FSE+ 2021-2027 – Modifica Nuove indicazioni per l'applicazione di criteri di riduzione del contributo nel rispetto del principio di proporzionalità in presenza di carenze o non conformità alle disposizioni di riferimento delle operazioni in sede di verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021»;

Richiamati gli atti relativi all'Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS):

- la d.g.r. n. XII/4301 del 30 aprile 2025 «Approvazione delle indicazioni per la programmazione triennale dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)»;
- il decreto n. 5855 del 5 maggio 2026 «Approvazione dell'Avviso pubblico per la selezione di nuovi progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) da realizzare nell'a.f. 2026/2027, in attuazione della d.g.r. n. XII/4301 del 30 aprile 2025, con riferimento alla Priorità: 2. Istruzione e Formazione – ESO4.6 – Azione F.2. Sostegno ai percorsi di istruzione post-secondaria del PR Lombardia FSE+ 2021-2027»;

Richiamata la normativa in materia di apprendistato:

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 «Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», in particolare l'art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- il decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 «Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183», in particolare l'articolo 32, comma 3;
- l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015 concernente il progetto sperimentale «Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale»;

Considerato che l'apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. 81/2015 rappresenta lo strumento centrale per la realizzazione del modello di apprendimento duale, fondato sulla forte integrazione tra formazione e lavoro, e per l'acquisizione da parte di giovani residenti o domiciliati in Lombardia, fra gli altri, dei seguenti titoli:

- Qualifica professionale
- Diploma professionale
- Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
- Frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di maturità;

Considerato che a partire dall'anno formativo 2026/2027 Regione Lombardia intende promuovere il raccordo tra la filiera professionalizzante e il sistema produttivo attraverso la sinergica collaborazione con i Fondi Paritetici Interprofessionali e Bilaterali aderenti al Protocollo Quadro regionale, attuando così interventi a valere su determinate tipologie di percorsi di apprendistato di 1° livello ex art. 43 del d.lgs. 81/2015;

Richiamata la legge n. 388/2000 che all'art. 118 istituisce i Fondi Paritetici Interprofessionali e Bilaterali;

Preso atto che con decreto direttoriale n. 227 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato le «Linee guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Richiamata la normativa relativa all'avvio della collaborazione tra Regione Lombardia e i Fondi paritetici interprofessionali e bilaterali;

Serie Ordinaria n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2026

- la d.g.r. n. XII/4727 del 14 luglio 2025 «Approvazione dello Schema di Protocollo di Intesa Quadro per la promozione e il potenziamento dell'offerta formativa e delle politiche attive del lavoro sul territorio regionale tra Regione Lombardia e i Fondi Paritetici Interprofessionali e Bilaterali»;
- il decreto n. 11057 del 1° agosto 2025 «Approvazione della manifestazione di interesse per la sottoscrizione dello Schema di Protocollo di Intesa Quadro tra Regione Lombardia e i Fondi Paritetici Interprofessionali e Bilaterali per la promozione e il potenziamento dell'offerta formativa e delle politiche attive del lavoro sul territorio regionale – in attuazione della delibera di Giunta regionale n. XII/4727 del 14 luglio 2025»;
- il decreto n. 3832 del 25 marzo 2026 «Riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al decreto n. 11057 del 1° agosto 2025 per la sottoscrizione dello Schema di Protocollo di Intesa Quadro con i Fondi Paritetici Interprofessionali e Bilaterali, finalizzata alla raccolta delle adesioni dei Fondi interessati a sviluppare congiuntamente uno o più degli ambiti strategici individuati dalla d.g.r. n. XII/4727/2025»;
- il decreto n. 6352 del 14 maggio 2026 «Proroga dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al decreto n. 11057 del 1° agosto 2025, per la sottoscrizione dello Schema di Protocollo di Intesa Quadro tra la Regione Lombardia e i Fondi Paritetici Interprofessionali e Bilaterali»;

Richiamata la sopra menzionata d.g.r. n. 6315/2026, con la quale tra le altre cose la Giunta regionale ha stabilito di destinare un importo complessivo di € 25.000.000,00 al finanziamento dell'apprendistato di primo livello, in particolare per dare copertura ai servizi di formazione e ai servizi di sostegno per studenti con disabilità certificata, nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- Qualifica e Diploma professionale a seguito di frequenza del percorso presso un ente formativo accreditato alla sezione A dell'Albo regionale;
- Certificato IFTS;
- Diploma di Istruzione Professionale dopo la frequenza dell'anno integrativo per l'esame di maturità;

Dato atto che le risorse pubbliche disponibili, pari a € 25.000.000,00, a copertura dei servizi di formazione e dei servizi di sostegno per gli studenti con disabilità certificata si riferiscono ai trasferimenti statali di natura vincolata assegnati a Regione Lombardia mediante:

- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 190 del 28 aprile 2025, con cui sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, assegnando a Regione Lombardia € 69.418.049,00;
- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 156 del 2 aprile 2026, con cui sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi nell'ambito del sistema duale, assegnando a Regione Lombardia € 69.109.496,00;

Atteso che le risorse trovano copertura sui capitoli 11545 e 11547;

Atteso che la d.g.r. n. 6315/2026 ha altresì previsto di:

- dare attuazione alla programmazione attraverso l'approvazione di un Avviso per i percorsi in apprendistato di primo livello per Qualifica/Diploma leFP, Certificato IFTS e Corso annuale per esame di maturità;
- introdurre, a partire dall'anno formativo 2026/2027, la possibilità per i Fondi paritetici interprofessionali e bilaterali di finanziare la componente formativa connessa all'inserimento lavorativo presso imprese aderenti ai Fondi, nei percorsi di apprendistato di 1° livello di leFP di quarto anno e IFTS in apprendistato;

Rilevato che per il finanziamento dei percorsi di apprendistato di primo livello la domanda di finanziamento può essere presentata da uno dei seguenti soggetti:

- Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 19/2007, d.g.r. n. 6696/2022 e del relativo decreto attuativo n. 15516/2022;
- Fondazioni ITS Academy, costituite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 e attualmente accreditate ai sensi della l. 99/2022, con sede in Lombardia;

- Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano, quale standard organizzativo minimo, i seguenti quattro soggetti:

- Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale;
- Istituzioni Formative accreditate e iscritte nella sezione «A» dell'Albo Regionale;
- Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale;
- Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia;

Richiamati:

- il Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfetarie, tassi forfetari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- la deliberazione del Commissario Straordinario di ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023 che adotta l'UCS relativa alla «Formazione individuale e individualizzata»;

Richiamata la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in particolare il paragrafo 2.5 «Istruzione e attività di ricerca» che al punto 28 afferma che «L'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica. La Corte di giustizia ha dichiarato che: «istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolvere i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini»»;

Dato atto che:

- il finanziamento dei servizi del sistema di leFP non rileva ai fini degli aiuti di Stato, in quanto finalizzato a garantire l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, alla luce dei principi esposti nel paragrafo 2.5 «Istruzione e attività di ricerca» della richiamata Comunicazione n. 2016/C 262/01 e trattandosi di attività di funzione e potestà pubblica;
- con le misure di cui al presente provvedimento non si intendono finanziare nemmeno indirettamente attività economiche, trattandosi di finanziamento dedicato al sistema dell'istruzione e formazione professionale, che ai sensi della normativa statale è parte integrante del sistema educativo nazionale di istruzione e che non comporta un aumento di produttività e competitività dell'azienda;

Acquisito il parere del Comitato di valutazione aiuti di Stato, di cui alla ex d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 (Allegato B) e di cui al decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024, espresso nella seduta del 3 giugno 2026 in occasione della proposta di delibera di programmazione leFP dell'Anno Formativo 2026/2027, poi confluita nella d.g.r. n. 6315/2026;

Vista la comunicazione del 27 luglio 2026 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che sono state rispettate le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 «Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia»» e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione, in attuazione della d.g.r. n. 6315/2026, dell'«Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi in apprendistato di primo livello finalizzati all'acquisizione di un titolo di studio ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. 81/2015 per l'anno formativo 2026/2027», di cui all'Allegato A e ai seguenti allegati, che costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 – Atto di Adesione Unico
- Allegato 2 – Domanda di partecipazione
- Allegato 3 – Piano di intervento personalizzato
- Allegato 4 – Dichiarazione riassuntiva unica (DRU)
- Allegato 5 – Comunicazione di accettazione del PIP

- Allegato 6 – Comunicazione di rinuncia
- Allegato 7 – Richiesta di liquidazione
- Allegato 7A – Relazione delle attività svolte
- Allegato 8 – Informativa privacy
- Allegato 9 – Modulo di richiesta accesso agli atti
- Allegato 10 – Format scheda stage
- Allegato 11 – Loghi
- Allegato 12 – Format Ammissione annualità successiva

Tenuto conto che l'Avviso approvato con il presente provvedimento trova applicazione mediante il sistema della dote, che consiste nel riconoscimento all'Ente formativo/Fondazione, che eroga il percorso in apprendistato, di un importo per singolo allievo;

Considerato che per la peculiarità del funzionamento del sistema dotale non si ha certezza della dimensione finanziaria dell'impegno di spesa se non nel momento della pagabilità delle doti, in quanto la loro esigibilità matura non solo con la accertabilità dei beneficiari alla dote, ovvero degli allievi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale in possesso dei requisiti specifici previsti dall'avviso pubblico, ma anche con la effettiva fruizione dei servizi previsti, la cui verificabilità avviene solo a seguito di presentazione della rendicontazione dei servizi effettuati e della relativa richiesta di liquidazione, che sono sottoposte ai controlli effettuati dalla competente struttura della DG Istruzione, Formazione, Lavoro;

Atteso che l'importo stanziato potrà essere incrementato in presenza di risorse disponibili e a fronte di richieste effettive di finanziamento;

Ritenuto di disporre:

- la pubblicazione del presente provvedimento e del solo Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
- la pubblicazione del presente provvedimento e di tutti gli Allegati sul portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e su Cruscotto Lavoro www.cruscottoifi.it;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste infine:

- la deliberazione del Consiglio regionale n. XII-42 del 20 giugno 2023 «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura»;
- la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23 «Bilancio di previsione 2025 – 2027», nonché il regolamento di contabilità;
- la d.g.r. n. XII/5605 del 30 dicembre 2025 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 -piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2026 -piano di studi e ricerche 2026-2028 -programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house -prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società -prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- il decreto n. 19197 del 30 dicembre 2025 «Bilancio finanziario gestionale 2026-2028»;

Richiamati infine la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, in attuazione della d.g.r. n. XII/6315 del 15 giugno 2026:

1. di approvare l'«Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi in apprendistato di primo livello finalizzati all'acquisizione di un titolo di studio ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. 81/2015 per l'anno formativo 2026/2027», di cui all'Allegato A e ai seguenti allegati, che costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 – Atto di Adesione Unico
- Allegato 2 – Domanda di partecipazione
- Allegato 3 – Piano di intervento personalizzato
- Allegato 4 – Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU)
- Allegato 5 – Comunicazione di accettazione del PIP

- Allegato 6 – Comunicazione di rinuncia
- Allegato 7 – Richiesta di liquidazione
- Allegato 7A – Relazione delle attività svolte
- Allegato 8 – Informativa privacy
- Allegato 9 – Modulo di richiesta accesso agli atti
- Allegato 10 – Format scheda stage
- Allegato 11 – Loghi
- Allegato 12 – Format Ammissione annualità successiva

2. di dare atto che le risorse pubbliche disponibili per il presente Avviso ammontano a € 25.000.000,00 a copertura dei servizi di formazione e dei servizi di sostegno per gli studenti con disabilità certificata, e che queste risorse si riferiscono ai trasferimenti statali di natura vincolata assegnati a Regione Lombardia mediante i decreti direttoriali n. 190 del 28 aprile 2025, n. 156 del 2 aprile 2026 e n. 157 del 2 aprile 2026. Le risorse di cui al presente punto trovano copertura sui capitoli 11545 e 11547;

3. di dare atto che l'importo stanziato potrà essere incrementato in presenza di risorse disponibili e a fronte di richieste effettive di finanziamento;

4. di disporre:

- la pubblicazione del presente provvedimento e del solo Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
- la pubblicazione del presente provvedimento e di tutti gli Allegati sul portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e su Cruscotto Lavoro www.cruscottoifi.it;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

La dirigente
Valeria Marziali

_____ • _____



ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DI UN TITOLO DI STUDIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DEL D.LGS. 81/2015

In attuazione della DGR n. XII/6315 del 15/06/2026

Anno formativo 2026/2027

CUP E41J26000210001

NOTA BENE

I titoli di studio interessati da questo Avviso pubblico sono:

- ***Qualifica IeFP e Diploma IeFP (presso le Istituzioni Formative accreditate)***
- ***Certificato IFTS***
- ***Diploma di Istruzione Professionale a seguito della frequenza del corso annuale di V anno integrativo presso le Istituzioni Formative accreditate***

INDICE

A - INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE _____

A.1. Finalità e obiettivi _____

A.2. Riferimenti Normativi _____

A.3. Soggetti Beneficiari _____

A.4. Soggetti Destinatari _____

 A.4.1 Studenti con disabilità certificata _____

A.5. Dotazione finanziaria _____

B - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE _____

B.1. Caratteristiche generali dell'agevolazione _____

B.2. Percorsi finanziabili _____

 B.2.1 Tipologia e tempi di realizzazione dei percorsi finanziabili _____

 B.2.2 Modalità di attivazione e durata del contratto di apprendistato _____

 B.2.3 Articolazione didattica del percorso formativo _____

 B.2.4 Casistiche particolari di svolgimento della formazione presso l'azienda _____

 B.2.5 Formazione a distanza (FAD) _____

B.3. Servizi ammissibili e massimali di ammissibilità _____

 B. 3.1 Incompatibilità con altre doti _____

B.4 Integrazione con i Fondi paritetici interprofessionali e bilaterali _____

C - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO _____

C.1 Creazione e gestione dei percorsi formativi _____

 C.1.1 Percorsi di Qualifica e Diploma IeFP _____

 C.1.2 Percorsi IFTS e V anno integrativo _____

 C.1.3 Regole comuni a tutti i percorsi _____

 C.1.4 Rilascio delle Relevant Certification _____

 C.1.5 Registrazione delle attività _____

 C. 1.6. Utilizzo del GRS in casistiche particolari _____

C.2 Disposizioni sull'ammissione alle sessioni di esame _____

C.3 Presentazione delle domande di dote _____

 C.3.1 Trasferimento degli studenti iscritti nei percorsi di IeFP _____

C.4 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse _____

C.5 Verifica di ammissibilità delle domande _____

C.6 Ritiro volontario/rinuncia tacita dell'apprendista _____

C.7 Caratteristiche della fase di rendicontazione _____

C.8 Condizioni di riconoscimento economico _____

 C.8.1 Servizio di formazione _____

 C.8.2 Servizio di sostegno agli allievi con disabilità _____

C.9 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione _____

 C.9.1 Presentazione della domanda di liquidazione _____

 C.9.2 Verifiche propedeutiche alla liquidazione _____

 C.9.3 Richieste di integrazioni documentali in sede di verifica propedeutica alla liquidazione _____

 C.9.4 Regolarità contributiva _____

 C.9.5 Normativa antimafia _____

C.9.6 Tempi di erogazione del contributo _____

D - DISPOSIZIONI FINALI _____

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari _____

D.1.1 Obblighi di tenuta documentale _____

D.1.2 Obblighi di pubblicità _____

D.2 Disposizioni in materia di contributi volontari e acquisto di materiale didattico _____

D.3 Ispezioni e controlli _____

D.4 Revoca e decadenza del contributo _____

D.5 Proroghe dei termini _____

D.6 Monitoraggio dei risultati _____

D.7 Responsabile del procedimento _____

D.8 Trattamento dei dati personali _____

D.9 Pubblicazione, informazioni e contatti _____

D.10 Diritto di accesso agli atti _____

D.11 Definizioni e glossario _____

D.12 Riepilogo date e termini temporali _____

D.13 Allegati _____

A - INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1. Finalità e obiettivi

Il presente Avviso è adottato in attuazione della DGR n. XII/6315 del 15 giugno 2026. Esso è finalizzato a promuovere la diffusione dell'apprendistato quale strumento centrale per la realizzazione del modello di apprendimento duale, fondato sulla forte integrazione tra formazione e lavoro, sostenendo la realizzazione di percorsi formativi rivolti agli allievi assunti con un **contratto di apprendistato di primo livello ex art. 43 del D.Lgs. 81/2015 per l'acquisizione dei seguenti titoli**:

- Qualifica professionale presso Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 19/2007 e ss.mm.ii;
- Diploma professionale presso Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 19/2007 e ss.mm.ii;
- Certificato di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- Diploma di Istruzione professionale in seguito alla frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di maturità erogato dalle Istituzioni formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 19/2007 e ss.mm.ii.

Il presente Avviso si ispira ai seguenti principi di:

- valorizzazione dei giovani, per cui la formazione deve diventare uno strumento di sviluppo delle competenze e delle abilità personali orientato a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;
- riduzione dei divari territoriali, per cui le attività devono costituire un fattore inclusivo e aggregante della realtà territoriale regionale;
- parità di genere, garantendo la massima partecipazione possibile.

I soggetti beneficiari devono altresì rispettare i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione e correzione delle irregolarità, comprese le frodi, e restituzione dei fondi indebitamente assegnati, previsti dall'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060.

A.2. Riferimenti Normativi

Normativa e atti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

Normativa e atti nazionali

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’art. 118 che istituisce i fondi paritetici interprofessionali nazionali;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi della quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*”, in particolare l’art. 2, che assicura a tutti il diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, sancendo che l’attuazione di tale diritto si realizza sia nel sistema di istruzione, sia in quello di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 “*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 “*Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*”;
- Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, “*Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2007;
- Nota Circolare del Ministero e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007, n. 8371, “*Disposizioni attuative del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, di cui all’articolo 4-bis, comma 7, d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni*”;
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, con riferimento all’art. 64, comma 4 bis rispetto all’assolvimento dell’obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 “*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- Decreto Ministeriale n. 91 del 7 febbraio 2013 “*Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008*”, così come integrato dall’Accordo Stato-Regioni del 20 gennaio 2016;
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, in particolare l’art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore;

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 *“Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”*;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e i relativi atti attuativi;
- Decreto Ministeriale n. 92 del 24 maggio 2018, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 disciplina gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze;
- Deliberazione n. 5 del 12 aprile 2023 del Commissario Straordinario di ANPAL¹;
- Decreto direttoriale n. 227 del 11 maggio 2026 che approva le *“Linee guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388”*;
- Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164 (in G.U. 05/11/2025, n. 257), con il quale l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, già disciplinato dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è stato ridenominato «esame di maturità».

Atti relativi alle risorse statali del “sistema duale”

- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 190 del 28 aprile 2025, con cui sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, assegnando a Regione Lombardia € 69.418.049,00;
- Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 156 del 2 aprile 2026, con cui sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi nell'ambito del sistema duale, assegnando a Regione Lombardia € 69.109.496,00;

Normativa e atti regionali

- Legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 *“Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”*, come modificata dall'art. 12, comma 1 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12 *“Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali”*, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 L.R. 13/2003), di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 *“Il mercato del lavoro in Lombardia”* e ss.mm.ii., che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- Legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 *“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”* e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 *“Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”*;

¹ Formazione individuale e individualizzata come previsto nell'ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG 2014IT05M9OP001 e per operazioni simili (compresi gruppi target diversi). Si veda il link: <https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1396906/Commissario+straordinario+-++Delibera+n.+5+del+12+aprile+2023.pdf/5a1be0a5-d265-af91-661c-ad322ddfd21d?t=1681369008133>

- Legge Regionale 4 luglio 2018, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»”;
- DGR n. 4676 del 23 dicembre 2015 “Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato”;
- DGR n. 5451 del 25 luglio 2016 “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015”;
- Legge Regionale 24 novembre 2017, n. 25 “Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell’Autorità giudiziaria”;
- DGR n. 7763 del 17 gennaio 2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini”;
- Decreto n. 6286 del 7 maggio 2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative”;
- DGR n. XI/6380 del 16 maggio 2022 “Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell’offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022”;
- Decreto n. 8570 del 18 giugno 2025 “Indirizzi regionali in materia di tirocini. Aggiornamento delle disposizioni attuative della DGR n. X/5451/2016 e della n. X/7763/2018 e avvio nuova piattaforma di monitoraggio S.I.T.E.C.”;
- DGR n. XII/5345 del 17 novembre 2025 “Aggiornamento linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2023 n. 13 per le annualità 2026-2027”;
- Deliberazione del Consiglio regionale n. XII-42 del 20 giugno 2023 “Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura”;

Atti relativi all’accreditamento

- DGR n. XI/6696 del 18 luglio 2022 “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle DGR: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12/7/2021”, che tra le altre cose al paragrafo 1.1 dell’Allegato 2 stabilisce che “L’iscrizione ai suddetti Albi regionali del sistema di accreditamento è condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti pubblici. Tuttavia, in via eccezionale, avvisi, bandi o altri provvedimenti regionali possono prevedere per specifiche finalità, la partecipazione di soggetti non Accreditati”;
- DGR n. XII/5964 del 7 aprile 2026 “Modalità operative e procedurali per l’applicazione delle disposizioni in materia di decadenza, diffida, sospensione e revoca degli Enti accreditati alla formazione”;
- Decreto n. 15516 del 28 ottobre 2022 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A in attuazione della DGR n. XI/6696 del 18 luglio 2022”;

Atti relativi all’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

- Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia per l’erogazione da parte degli istituti professionali dell’offerta di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà a partire dall’anno scolastico e formativo 2023/2024 del 28 luglio 2022 la cui firma si è perfezionata il 4 agosto 2022;
- DGR n. XII/4732 del 14 luglio 2025 “Rinnovo dell’Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l’ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l’erogazione dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali” estendendone la validità per un’ulteriore annualità, ossia per l’anno formativo 2026/2027;
- Decreto n. 12550 del 20 dicembre 2013 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di IeFP di secondo ciclo (art. 22 della L.R. 19/07)”;

- Decreto n. 11462 dell'8 agosto 2025 "Integrazione delle Indicazioni regionali per la leFP", già approvate con Decreto n. 12550/2013, con l'inserimento della previsione di interventi disciplinari, in attuazione della DGR n. XII/4504 del 3 giugno 2025";
- Decreto n. 7214 del 28 luglio 2014 "Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di leFP di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del D.D.U.O. n. 12550 del 20/12/2013";
- DGR n. XI/3192 del 3 giugno 2020 "Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'Anno formativo 2020/2021", con la quale è stato approvato il nuovo Repertorio regionale delle Figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, le relative competenze tecnico professionali e quelle culturali di base, oltre che i nuovi modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- DGR n. XII/4615 del 23 giugno 2025 "Aggiornamento del repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale (leFP)";
- Decreto n. 15823 del 6 novembre 2025 "Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa 2026/2027";
- Decreto n. 5541 del 28 aprile 2026 "Esami di qualifica e diploma professionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) della Regione Lombardia – disposizioni per l'anno scolastico e formativo 2025/2026" – che disciplina anche la sessione di marzo 2027 valida per gli apprendisti per l'a.f. 2026/2027;
- DGR n. XII/6122 del 4 maggio 2026 "Programmazione finanziaria pluriennale del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di Regione Lombardia per gli Anni Formativi 2026/2027 e 2027/2028 e parziale modifica della DGR 4729/2025 con contestuale rideterminazione delle coperture finanziarie";
- DGR n. XII/6315 del 15 giugno 2026 "Programmazione di dettaglio del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) per l'anno formativo 2026/2027 e primi orientamenti per la programmazione dell'ano formativo 2027/2028";
- DGR n. XII/5967 del 7 aprile 2026 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP): determinazioni in merito alla riassegnazione delle attività formative nei casi di revoca dei soggetti accreditati in attuazione dell'articolo 26, comma 2 quater della L.R. 19/2007";
- DGR n. XII/5994 del 13 aprile 2026 "Integrazioni alla DGR n. XII/5967/2026 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP): determinazioni in merito alla riassegnazione delle attività formative nei casi di revoca dei soggetti accreditati in attuazione dell'articolo 26, comma 2 quater della L.R. 19/2007" – Disciplina dell'interruzione del servizio in corso di anno;
- Decreto n. 10334 del 30 luglio 2026 "Approvazione dell'Avviso per il finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale dell'anno formativo 2026/2027 in attuazione della DGR XII/6315 del 15/06/2026, parzialmente finanziato a valere sul PR FSE+ 2021-2027 (Priorità 2 – ESO 4.6 – Azione F.1; Priorità 3 – ESO 4.8 – Azione H.1);
- Avviso per la realizzazione dell'offerta formativa di corsi annuali di istruzione e formazione professionale per l'accesso all'esame di stato²

Atti relativi all'Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS)

- DGR n. XII/4301 del 30 aprile 2025 "Approvazione delle indicazioni per la programmazione triennale dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)";
- Decreto n. 5855 del 5 maggio 2026 "Approvazione dell'Avviso pubblico per la selezione di nuovi progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) da realizzare nell'a.f. 2026/2027, in attuazione della DGR n. XII/4301 del 30 aprile 2025, con riferimento alla Priorità: 2. Istruzione e

² Avviso in corso di approvazione

Formazione – ESO4.6 – Azione F.2. Sostegno ai percorsi di istruzione post-secondaria del PR Lombardia FSE+ 2021-2027”;

Atti relativi alla misura Dote Inserimento Lavorativo (DIL)

- DGR n. XII/6316 del 15 giugno 2026 “Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 Priorità 1 Occupazione, ESO 4.1, Azione A.1: Approvazione delle Linee Guida per l’attuazione della Dote Inserimento Lavorativo”;
- Decreto n. 7877 del 15 giugno 2026 “Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027- Approvazione Avviso Dote Lavoro Inserimento Lavorativo – attuazione DGR n. 6316 del 15 giugno 2026”;

Atti relativi alla registrazione delle presenze alle attività formative

- Decreto n. 15537 del 31 ottobre 2025 “Approvazione della disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa per l’a.f. 2025/2026 e completa sostituzione dei DDG n. 11095 del 1° agosto 2025 e n. 12493 del 4 settembre 2023” e ss.mm.ii.;

Rettifiche finanziarie in sede di verifica amministrativa on desk

- Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 “PR FSE+ 2021-2027 – Modifica Nuove indicazioni per l’applicazione di criteri di riduzione del contributo nel rispetto del principio di proporzionalità in presenza di carenze o non conformità alle disposizioni di riferimento delle operazioni in sede di verifiche di gestione ai sensi dell’art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021”;

Atti relativi all’avvio della collaborazione tra Regione Lombardia e i Fondi interprofessionali

- DGR n. XII/4727 del 14 luglio 2025 “Approvazione dello Schema di Protocollo di Intesa Quadro per la promozione e il potenziamento dell’offerta formativa e delle politiche attive del lavoro sul territorio regionale tra Regione Lombardia e i Fondi Paritetici Interprofessionali e Bilaterali”;
- Decreto n. 11057 del 1° agosto 2025 “Approvazione della manifestazione di interesse per la sottoscrizione dello Schema di Protocollo di Intesa Quadro tra Regione Lombardia e i Fondi Paritetici Interprofessionali e Bilaterali per la promozione e il potenziamento dell’offerta formativa e delle politiche attive del lavoro sul territorio regionale – in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. XII/4727 del 14 luglio 2025”;
- Decreto n. 3832 del 25 marzo 2026 “Riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al Decreto n. 11057 del 1° agosto 2025 per la sottoscrizione dello Schema di Protocollo di Intesa Quadro con i Fondi Paritetici Interprofessionali e Bilaterali, finalizzata alla raccolta delle adesioni dei Fondi interessati a sviluppare congiuntamente uno o più degli ambiti strategici individuati dalla DGR n. XII/4727/2025”;
- Decreto n. 6352 del 14 maggio 2026 “Proroga dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al Decreto n. 11057 del 1° agosto 2025, per la sottoscrizione dello Schema di Protocollo di Intesa Quadro tra la Regione Lombardia e i Fondi Paritetici Interprofessionali e Bilaterali”.

A.3. Soggetti Beneficiari

I soggetti beneficiari sono:

a) Per percorsi finalizzati al conseguimento della sola Qualifica o della Qualifica e a seguire del Diploma professionale:

- Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo regionale, ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 19/2007, DGR n. 6696/2022 e del relativo decreto attuativo n. 15516/2022.

b) Per percorsi finalizzati alla frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato:

- Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 19/2007 e ss.mm.ii, che in collaborazione con gli Istituti Professionali statali erogano percorsi annuali di leFP finalizzati all'ammissione all'esame di maturità per il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale, secondo le modalità definite nello specifico Avviso, di prossima emanazione, per la realizzazione del corso annuale.

c) Per percorsi finalizzati al conseguimento del Certificato IFTS:

- Fondazioni ITS Academy, costituite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 e attualmente accreditate ai sensi della L. 99/2022, con sede in Lombardia;
- Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano, quale standard organizzativo minimo, i seguenti quattro soggetti:
 - Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale;
 - Istituzioni Formative accreditate e iscritte nella sezione "A" dell'Albo Regionale;
 - Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale;
 - Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.

Gli accordi di partenariato delle ATS costituite e costituite per l'annualità formativa 2026/2027, ai fini della realizzazione di un percorso **IFTS** approvato nell'ambito dell'offerta ordinaria, sono ritenuti validi per la presentazione di percorsi in apprendistato. Pertanto, non è necessario costituire un altro raggruppamento. **Resta intesa la possibilità di costituire ATS *ad hoc* per l'avvio di percorsi IFTS in apprendistato.**

Per i percorsi di leFP le singole Istituzioni Formative titolari dei percorsi devono garantire la disponibilità di docenti formatori e di livelli di professionalità a garanzia del presidio delle funzioni di insegnamento per le aree formative, tutoraggio, orientamento, riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze, coerenti con quanto previsto nelle Indicazioni regionali³.

A.4. Soggetti Destinatari

Gli interventi previsti dal presente Avviso sono rivolti ai giovani assunti con **contratto di apprendistato di primo livello**, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015, iscritti ai percorsi formativi finalizzati al conseguimento dei seguenti titoli:

- Qualifica professionale a seguito di frequenza presso un'istituzione formativa accreditata alla sezione A dell'Albo regionale;
- Diploma professionale a seguito di frequenza presso un'istituzione formativa accreditata alla sezione A dell'Albo regionale;
- Certificato IFTS;
- Diploma di Istruzione Professionale dopo la frequenza dell'anno integrativo per l'accesso all'esame di maturità.

e in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti;
- residenti o domiciliati in Lombardia.

³ Decreto regionale n. 12550 del 20 dicembre 2013 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)".

In caso di proroga del contratto fa fede l'età dell'apprendista al momento della data di instaurazione del rapporto di lavoro originario.

Inoltre, in relazione alle diverse tipologie di titolo di studio, è necessaria la presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) in caso di contratto finalizzato al conseguimento della sola Qualifica o della Qualifica e a seguire del Diploma professionale:

- possesso del solo titolo conclusivo di primo ciclo;
- pregressa frequenza, anche di annualità non completate, dei percorsi del primo ciclo di istruzione, senza conseguimento del titolo di studio conclusivo. Questi giovani possono essere ammessi salvo il conseguimento delle certificazioni relative al primo ciclo in coerenza con l'art. 14 comma 5 legge 19/2007;
- pregressa frequenza, anche di annualità non completate, di percorsi di secondo ciclo senza conseguimento del titolo conclusivo al momento dell'assunzione con contratto di apprendistato ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015;
- in corso di frequenza di un percorso di secondo ciclo al momento dell'assunzione con contratto di apprendistato ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015;
- iscrizione ai percorsi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione presso i CPIA che in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche / Istituzioni Formative accreditate strutturano percorsi finalizzati al conseguimento della Qualifica in apprendistato.

b) in caso di contratto finalizzato al conseguimento del solo Diploma professionale:

- possesso di Qualifica professionale prevista per l'accesso allo specifico percorso di Diploma;
- oppure, nel caso di studenti con disabilità certificata, conclusione del terzo anno di un percorso di Qualifica di IeFP con il rilascio di un attestato di competenze;

c) in caso di contratto finalizzato alla frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di maturità:

- possesso di un Diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c, limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza in uno specifico esame di Stato di Istruzione Professionale, secondo quanto disposto nello specifico Avviso per la realizzazione del corso annuale.

d) in caso di contratto finalizzato al conseguimento del Certificato IFTS:

- possesso di un Diploma di istruzione secondaria superiore;
- possesso di un Diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c, ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di IFP antecedenti all'Anno formativo 2009/2010;
- possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del D.Lgs 17/10/2005, n. 226, art. 2, comma 5, oppure non in possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore ma previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22/08/2007, n. 139.

e) in caso di prosecuzione o proroga del contratto di apprendistato:

- giovani apprendisti che effettuano una prosecuzione del percorso di apprendistato attivato ai sensi degli art.43 D.lgs. 81/2015 per la frequenza di un'annualità formativa successiva;
- giovani apprendisti che attivano una proroga del contratto per il raggiungimento nel corso dell'AF 2026/2027:

- possesso di un Diploma leFP, avendo concluso positivamente un percorso formativo in apprendistato con il conseguimento di un titolo di Qualifica leFP nell'a.f. 2025/2026, secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 4 del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.M. 12/10/2015;
- possesso di un Certificato IFTS, avendo concluso positivamente un percorso formativo in apprendistato con il conseguimento di un titolo di Diploma leFP nell'a.f. 2025/2026, secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 4 del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 4, c. 2, lett. a) del D.M. 12/10/2015;
- possesso di un diploma di istruzione professionale (a seguito della frequenza del corso annuale integrativo), avendo concluso positivamente un percorso formativo in apprendistato con il conseguimento di un titolo di Diploma leFP nell'a.f. 2025/2026, secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 4 del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 4, c. 2, lett. a) del D.M. 12/10/2015.

Resta inteso che non sono destinatari di dote di cui al presente Avviso gli apprendisti che attivano una proroga a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. b) del DM 12/10/2015.

Infine, in via generale si precisa che:

- il contratto di apprendistato è specificatamente finalizzato all'acquisizione del titolo di studio;
- per quanto riguarda eventuali abilitazioni (Legge 1/1990 o Legge 174/2005, etc), rimangono valide le specifiche disposizioni.

A.4.1 Studenti con disabilità certificata

Per il riconoscimento della dote "componente disabilità" è necessario essere in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992. Per le modalità di acquisizione o aggiornamento della stessa si rimanda alla DGR n. XII/2446 del 3 giugno 2024 "Determinazioni in ordine all'approvazione delle linee operative per il processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica - Aggiornamento 2024"⁴, come integrata dalla nota esplicativa di cui al protocollo n. G1.2026.0026841 del 16/06/2026⁵, relativa alle modalità applicative della terza fase della riforma della disabilità che coinvolge le Province di Brescia, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia e Sondrio.

La certificazione in corso di validità deve essere posseduta alla data di richiesta della dote.

A.5. Dotazione finanziaria

Le risorse pubbliche disponibili per il presente Avviso ammontano a **€ 25.000.000,00**, comprensive della quota destinata alla componente disabilità.

Le risorse impiegate su questo Avviso sono trasferimenti statali di natura vincolata da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi della Legge 144/1999, destinate al finanziamento del sistema duale ordinario.

⁴ https://www.ats-brescia.it/system/files/pagina_standard/files/878/3155/DGR%20xii-2446%20del%203%20giugno%202024%20%284%29.pdf

⁵ https://www.mim.gov.it/documents/9064803/10317495/Nota+Regione+G1_2026_0026841+applicazione+DGR+2246.pdf/e1a8a0e1-d623-2b7a-a522-f82923bf39e6?t=1782200404411

B - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1. Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione concessa a valere sul presente Avviso applica il modello della “**dote individuale**”. In particolare, sono riconoscibili due tipologie di dote a seconda del servizio erogato:

- la “**dote formazione**” finanzia il servizio di formazione per ogni allievo formato per ciascuna annualità formativa. In caso di contratti pluriennali la dote è riconosciuta per ogni annualità formativa completata;
- la “**componente disabilità**”, aggiuntiva alla “dote formazione” e che finanzia le ore di sostegno per gli studenti in possesso della certificazione di disabilità.

L'assegnazione del contributo non rappresenta neanche potenzialmente un finanziamento indiretto a favore delle imprese e non rileva ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione n. 2016/C 262/01 - al punto 2.5 paragrafi 28 e 29 e segg - sulla nozione di aiuti di Stato.

B.2. Percorsi finanziabili

B.2.1 Tipologia e tempi di realizzazione dei percorsi finanziabili

Al fine di garantire la continuità della misura e accompagnare la transizione **verso l'annualità formativa 2026/2027, sono considerati ammissibili** a valere sul presente Avviso:

- i contratti sottoscritti a decorrere dal **1° giugno 2026** ed entro il termine ultimo del **30 agosto 2027**;
- i contratti di apprendistato di primo livello per i quali è prevista la **prosecuzione** del percorso di apprendistato per la frequenza di una successiva annualità formativa, oppure la **proroga** finalizzata al conseguimento del Diploma IeFP, del Certificato IFTS o alla frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di maturità.

Nel periodo compreso tra il **1° giugno** e il **31 agosto 2026** può essere prevista esclusivamente **attività lavorativa**, mentre l'attività formativa (formazione esterna ed interna) **può essere avviata a decorrere dal 1° settembre 2026**, in coerenza con l'anno formativo 2026/2027.

Il termine di conclusione delle attività è differenziato per tipologia di percorso:

- i percorsi finalizzati alla frequenza dell'anno integrativo per l'accesso all'esame di maturità devono concludersi entro il **31 luglio 2027** nel rispetto del calendario degli esami stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- i percorsi realizzati dalle istituzioni formative accreditate per il conseguimento di qualifica e diploma professionale e dalle ATS e Fondazioni ITS per i percorsi finalizzati al conseguimento del Certificato IFTS devono concludersi entro il **31 marzo 2028**.

I percorsi devono essere attuati in conformità agli **standard formativi e di realizzazione dell'apprendistato definiti dal D.M. 12/10/2015, dalla DGR n. X/4676 del 23/12/2015** e dalle disposizioni dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 relative al contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento della Qualifica e del Diploma professionale, del Diploma di Istruzione professionale e del Certificato IFTS.

Il servizio di formazione deve essere erogato entro i tempi di realizzazione previsti dal Piano Formativo Individuale (PFI), nel rispetto della durata e delle date di attivazione e conclusione del contratto di apprendistato.

Con specifico riferimento ai percorsi annuali finalizzati all'ammissione all'esame di maturità per il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale, si applicano le disposizioni previste dallo specifico Avviso di prossima emanazione, con particolare riferimento a:

- requisiti delle Istituzioni Formative titolate ad attivare i percorsi;
- co-progettazione dell'offerta, compresi i percorsi realizzati secondo la modalità dell'apprendistato, con un Istituto Professionale statale;
- requisiti di accesso degli studenti;
- requisiti professionali e strutturali e standard formativi di erogazione dell'offerta.

B.2.2 Modalità di attivazione e durata del contratto di apprendistato

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato l'Istituzione formativa e il datore di lavoro sono tenuti a stipulare il **Protocollo di intesa** e il **PFI** dell'apprendista, in coerenza con gli schemi definiti dagli allegati 1 e 1a al D.M. 12/10/2015.

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari al massimo alle durate previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 12/10/2015 e nel paragrafo 2 della sezione 1 dell'allegato alla DGR 4676/2015.

Nel caso di cessazione anticipata di un contratto di apprendistato e attivazione di un successivo contratto di apprendistato, anche il secondo contratto deve avere durata minima di 6 mesi. **Il calcolo dei 6 mesi non può essere effettuato sommando la durata dei singoli contratti.**

La durata minima dei 6 mesi deve essere prevista sia per la stipula della COB-Unilav sia per la sottoscrizione del PFI e deve includere necessariamente anche il periodo degli esami, nel caso in cui si tratti di un percorso che nell'a.f. 2025/2026 si concluda con l'acquisizione del titolo di studio.

B.2.3 Articolazione didattica del percorso formativo

Il percorso formativo è articolato in periodi/tipologie di attività di:

- **formazione interna**, svolta sul posto di lavoro;
- **formazione esterna**, svolta presso l'Istituzione formativa.

La progettazione della formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, relativi alla qualificazione da conseguire.

I contenuti e la durata della formazione interna ed esterna sono descritti nel PFI.

La formazione esterna può essere strutturata in modo personalizzato, secondo le effettive esigenze lavorative e formative concordate con l'azienda, costruendo percorsi individuali *ad hoc*, oppure, nella gestione dei percorsi, attraverso la costituzione di gruppi classe omogenei per area professionale, figura e/o competenze. È in ogni caso possibile inserire l'apprendista all'interno del gruppo classe ordinario.

FORMAZIONE ESTERNA E DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE

La durata massima del monte di ore di formazione esterna rispetto alla durata ordinamentale del percorso è differenziata sulla base del titolo di studio in uscita ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.M.

12/10/2015 e del paragrafo 3, punto 3.4, della sezione 1 dell'allegato alla DGR 4676/2015 e del paragrafo 3, punto 3.3 della sezione 3 dell'allegato alla stessa DGR.

Le Istituzioni Formative individuano un **tutor formativo**, che ha il compito di favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'Istituzione Formativa e il datore di lavoro, con l'obiettivo di garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna e di monitorare l'andamento del percorso dell'apprendista allo scopo di promuoverne il successo formativo.

Il tutor formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, procede alla compilazione del **Dossier individuale** contenente le evidenze relative alla valutazione degli apprendimenti dell'apprendista, predisposto secondo lo schema definito dall'allegato 2 al D.M. 12/10/2015. Inoltre, il tutor formativo garantisce l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del percorso formativo anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

Per la determinazione del monte ore di formazione esterna si rimanda a quanto disposto dalla DGR 4676/2015: *"Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in Apprendistato di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento della Qualifica o il Diploma di Istruzione e Formazione Professionale, Certificazione di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e il Diploma di istruzione superiore, la percentuale delle ore di formazione esterna deve essere calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso appurata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso"* (paragrafo 3 "Standard formativi dei percorsi di apprendistato di primo livello", punto 3.6, sezione 1).

Le modalità di formalizzazione del calcolo sono rimesse all'autonomia delle Istituzioni Formative.

FORMAZIONE INTERNA

La durata della formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna. Ai fini dell'erogazione della formazione interna, l'azienda deve possedere strutture e risorse adeguate ai sensi dell'art. 3 del D.M. 12/10/2015, consistenti in:

- **capacità strutturali**, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- **capacità tecniche**, ossia una disponibilità strumentale adeguata allo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- **capacità formative**, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di formazione e di accompagnamento dell'apprendista, come definiti all'art. 7 dello stesso Decreto Ministeriale. Il **tutor aziendale** favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca nel percorso di formazione interna, gli/le trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'Istituzione Formativa ogni elemento utile a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

B.2.4 Casistiche particolari di svolgimento della formazione presso l'azienda

In casi eccezionali di oggettiva impossibilità o particolare difficoltà di svolgere la formazione presso la sede dell'Istituzione Formativa, **la formazione esterna può essere svolta anche all'interno dell'azienda**, sempre durante l'orario di lavoro. A titolo esemplificativo, possono ricorrere le seguenti casistiche:

- oggettive difficoltà di spostamento dell'apprendista;
- necessità, adeguatamente motivata, di erogare specifici contenuti formativi mediante l'utilizzo di impianti, laboratori, attrezzature o tecnologie presenti presso l'azienda, non altrimenti disponibili in misura equivalente presso l'Istituzione Formativa.

Tale modalità **deve essere preventivamente autorizzata** da Regione Lombardia, previa presentazione di idonea documentazione a supporto della richiesta. L'**autorizzazione è rilasciata esclusivamente per le attività formative e per il numero di ore strettamente necessario** a superare la situazione eccezionale. **Restano ferme le disposizioni in materia di registrazione delle presenze e delle assenze.**

Le richieste devono essere trasmesse all'indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it (all'attenzione del RUP Valeria Marziali).

B.2.5 Formazione a distanza (FAD)

La formazione a distanza (FAD) è prevista **esclusivamente per la formazione esterna** e sulla base delle seguenti indicazioni:

- con riferimento ai **percorsi leFP**, ai sensi della DGR n. 6315/2026:
 - per casi specifici che necessitino di garanzia di continuità didattica (es. per malattia e/o fragilità documentate oppure situazioni di oggettivo e giustificato impedimento alla presenza in azienda) è possibile erogare a favore di singoli studenti parte della formazione esterna in modalità FAD esclusivamente in forma sincrona, comunque nei limiti del 30% delle monte ore di formazione esterna;
 - per i casi in cui il medico specialista certifichi l'impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute, la formazione esterna può essere svolta in modalità FAD sincrona fino al 100% del monte ore;
- con riferimento ai **percorsi IFTS**, la FAD è ammessa in modalità sincrona ovvero con il simultaneo collegamento online del docente e degli studenti fino ad un massimo del 10% del monte ore di formazione esterna. In casi specifici, adeguatamente motivati, è possibile richiedere l'autorizzazione a realizzare una percentuale di formazione a distanza superiore al 10%;
- la FAD non è invece prevista per il **percorso annuale finalizzato all'accesso all'esame di maturità**.

B.3. Servizi ammissibili e massimali di ammissibilità

L'importo della dote "apprendistato" si compone di:

- **"dote formazione"** per singolo apprendista assunto con contratto di **apprendistato di primo livello** il cui valore è pari a **€ 6.654,00**. L'importo è stato stabilito dal Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **"componente disabilità"**, destinata alle spese connesse al personale insegnante impegnato nell'attività didattica di sostegno, secondo il fabbisogno specifico dello studente. Si applica l'UCS relativa alla "Formazione individuale e individualizzata" di cui alla delibera ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023, pari a € 45,00/h⁶. È riconosciuto un importo massimo per allievo di **€ 2.250,00**.

Non sono previsti i servizi di accompagnamento al lavoro.

In riferimento a tutte le tipologie di percorso e nel rispetto del principio di assenza di doppio finanziamento, alle Istituzioni Formative possono essere riconosciuti esclusivamente i **costi relativi ai**

⁶ <https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1396906/Commissario+straordinario+-++Delibera+n.+5+del+12+aprile+2023.pdf/5a1be0a5-d265-af91-661c-ad322dffd21d?t=1681369008133>

servizi che non siano già coperti da altre linee di finanziamento: la dote formazione è da considerarsi onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dalle istituzioni formative per l'avvio, la gestione e la promozione dei percorsi in apprendistato, così come la dote disabilità copre il costo per l'erogazione del servizio di sostegno didattico agli allievi con disabilità.

B.3.1 Incompatibilità con altre doti

Nella stessa annualità formativa, oggetto di finanziamento a valere su più Avvisi di Regione Lombardia, **il medesimo studente non può essere destinatario contemporaneamente di più doti.** Ciò che rileva è l'anno formativo a valere sul quale l'istituzione formativa o Fondazione ITS presenta domanda di dote per il singolo apprendista.

Lo studente destinatario di una "dote apprendistato", riconosciuta a valere sul presente Avviso, può accedere alla misura Dote Inserimento Lavorativo (DIL)⁷ a condizione che il percorso di apprendistato sia concluso e che lo studente abbia sostenuto l'eventuale esame, oppure che lo studente abbia abbandonato il percorso in apprendistato. Pertanto, non devono esserci sovrapposizioni temporali tra le due tipologie di contributi.

B.4 Integrazione con i Fondi paritetici interprofessionali e bilaterali

A partire dall'a.f. 2026/2027 Regione Lombardia propone forme di collaborazione con i Fondi paritetici interprofessionali e bilaterali, finalizzate al rafforzamento dell'integrazione tra sistema di leFP, sistema delle imprese e sistemi di finanziamento della formazione continua.

Nell'ambito dei percorsi di apprendistato di primo livello, di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, i Fondi possono concorrere, secondo le proprie regole e procedure attuative, al finanziamento della componente formativa legata all'inserimento lavorativo degli apprendisti presso imprese aderenti ai Fondi medesimi.

L'intervento dei Fondi si attua esclusivamente con riferimento all'offerta regionale autofinanziata dei percorsi di leFP di quarto anno e IFTS in apprendistato, nel pieno rispetto degli standard formativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

L'attivazione dei percorsi, da parte dei Fondi, è subordinata alla verifica dell'adesione dell'impresa e dei requisiti previsti dai rispettivi regolamenti e dispositivi attuativi. Tali verifiche, nonché il controllo e la rendicontazione delle attività finanziate con risorse proprie dei Fondi, restano di esclusiva competenza dei Fondi stessi.

Il presidio dei succitati percorsi resta in capo a Regione Lombardia per ciò che concerne gli aspetti ordinamentali, la definizione degli standard formativi, la tracciatura degli allievi nei sistemi informativi regionali e il regolare rilascio del titolo conseguito al termine del rispettivo percorso. L'eventuale formazione finanziata dai Fondi interprofessionali non può essere oggetto di richiesta di contributo a valere sul presente Avviso, nel rispetto dei principi di separazione delle fonti di finanziamento e del divieto di doppio finanziamento.

Una volta aperta l'offerta **formativa autofinanziata di quarto anno leFP**, i percorsi dovranno essere inseriti nella rispettiva offerta e l'istituzione formativa dovrà:

⁷ Avviso approvato con Decreto n. 7877 del 15 giugno 2026. Disponibile al link: <https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/dote-inserimento-lavorativo-dil-RLW12025050663>

- inserire i dati relativi all'apprendista;
- procedere all'avvio della sezione in SIUF.

La sezione potrà essere configurata come:

- sezione individuale;
- sezione di gruppo.

La possibilità di creare sezioni di gruppo rappresenta una funzionalità prevista esclusivamente per apprendisti che svolgono percorsi omogenei.

Gli apprendisti potranno essere inseriti nella medesima sezione di gruppo solo se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- medesima figura professionale e medesimo indirizzo del percorso formativo;
- durata del percorso formativo pari ad almeno 6 mesi;
- conclusione delle attività formative, compreso l'eventuale esame finale, nello stesso mese.

Tale previsione è finalizzata a consentire la gestione unitaria del percorso e la richiesta di un'unica commissione d'esame per tutti gli apprendisti inseriti nella stessa sezione di gruppo

Una volta aperta l'offerta **formativa autofinanziata IFTS**, l'istituzione formativa dovrà compilare il protocollo e il PFI a sistema e avviare la sezione con le stesse modalità previste per i percorsi finanziati.

Le presenze e le assenze dovranno essere **registrate nel GRS** con la medesima modalità e gli stessi tempi previsti per i percorsi finanziati.

C - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Creazione e gestione dei percorsi formativi

Preliminarmente alla creazione dei percorsi formativi in SIUF è necessario procedere alla profilazione nell'ambito del Sistema Informativo Unitario Operatori (SIUO). Fintanto che non si sarà provveduto alla profilazione nell'ambito di SIUO non si potrà accedere a SIUF.

I percorsi in apprendistato di primo livello possono essere avviati dalle Istituzioni formative che nell'a.f. 2026/2027 abbiano presentato un'offerta formativa di cui al Decreto n. 15823 del 6 novembre 2025⁸.

In caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, resta fermo l'obbligo dell'operatore di garantire all'allievo il completamento degli studi con il rientro nel percorso ordinario presso la propria struttura o presso un altro Ente in una logica di prossimità territoriale.

C.1.1 Percorsi di Qualifica e Diploma IeFP

In attesa dell'apertura delle offerte formative dedicate in SIUF, per consentire l'avvio dei percorsi in apprendistato ex art. 43 del D.Lgs. 81/2015, l'istituzione formativa deve predisporre:

- il Protocollo di intesa tra istituzione formativa e datore di lavoro, compilato in formato cartaceo (o a sistema, ove disponibile);
- il Piano Formativo Individuale (PFI) in formato cartaceo.

⁸ Decreto n. 15823 del 6 novembre 2025 "Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa 2026/2027". L'Offerta 2026/2027 è disponibile a questo link: <https://www.regione.lombardia.it/istruzione-formazione-e-lavoro/formazione-professionale/percorsi-iefp-its-e-ifts/ser-catalogo-offerta-formativa#responsibile>

In caso di contratto di apprendistato con COB di durata pluriennale, anche il PFI cartaceo dovrà essere predisposto con durata pluriennale, in coerenza con il periodo formativo previsto. Entrambi i documenti devono essere conservati agli atti dall'istituzione formativa e resi disponibili in caso di controlli.

L'istituzione formativa deve inoltre acquisire e conservare agli atti la documentazione attestante la regolare iscrizione dell'apprendista all'a.f. 2026/2027.

Una volta che le offerte formative saranno state aperte in SIUF, i percorsi dovranno essere inseriti nelle rispettive offerte e l'istituzione formativa dovrà:

- inserire i dati relativi all'apprendista all'interno della nuova offerta formativa;
- procedere all'avvio della sezione in SIUF, che avrà sempre durata annuale, indipendentemente dalla durata complessiva del contratto di apprendistato e del PFI;

La sezione potrà essere configurata come:

- sezione individuale;
- sezione di gruppo.

La possibilità di creare sezioni di gruppo rappresenta una funzionalità prevista esclusivamente per apprendisti che svolgono percorsi omogenei.

Gli apprendisti potranno essere inseriti nella medesima sezione di gruppo solo se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- medesima figura professionale e medesimo indirizzo del percorso formativo;
- durata del percorso formativo pari ad almeno 6 mesi;
- conclusione delle attività formative, compreso l'eventuale esame finale, nello stesso mese.

Tale previsione è finalizzata a consentire la gestione unitaria del percorso e la richiesta di un'unica commissione d'esame per tutti gli apprendisti inseriti nella stessa sezione di gruppo.

Solo dopo la compilazione dei dati in SIUF, sarà possibile presentare **domanda di dote sulla Piattaforma Bandi e Servizi**.

C.1.2 Percorsi IFTS e V anno integrativo

In attesa dell'apertura delle offerte formative dedicate in SIUF, per consentire l'avvio dei percorsi in apprendistato ex art. 43 del D.Lgs. 81/2015, l'istituzione formativa deve predisporre:

- il Protocollo di intesa tra istituzione formativa e datore di lavoro, compilato in formato cartaceo (o a sistema, ove disponibile);
- il Piano Formativo Individuale (PFI) in formato cartaceo.

In caso di contratto di apprendistato con COB di durata pluriennale, anche il PFI cartaceo dovrà essere predisposto con durata pluriennale, in coerenza con il periodo formativo previsto. Entrambi i documenti devono essere conservati agli atti dall'istituzione formativa e resi disponibili in caso di controlli.

L'istituzione formativa deve inoltre acquisire e conservare agli atti la documentazione attestante la regolare iscrizione dell'apprendista all'a.f. 2026/2027.

Una volta aperte le offerte formative in SIUF, occorre compilare il protocollo e il PFI nelle nuove offerte formative e avviare la sezione con le stesse modalità previste negli avvisi degli anni precedenti.

Solo dopo la compilazione dei dati in SIUF, sarà possibile presentare **domanda di dote sulla Piattaforma Bandi e Servizi**.

C.1.3 Regole comuni a tutti i percorsi

Durante lo svolgimento del percorso la **modifica del PFI** si verifica:

- in caso di proroga ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 12/10/2015, con riferimento all'apprendistato di primo livello;
- in caso di cessazione del contratto e rientro nel sistema ordinario;
- in caso di aggiornamento didattico allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, nel rispetto del monte ore complessivo già definito e della figura professionale di riferimento;
- in caso di cambio del tutor aziendale e tutor formativo;
- in caso di cambio di sede operativa.

Per i soli percorsi per i quali è previsto l'obbligo di compilazione del PFI in SIUF (IFTS e V anno integrativo), il PFI mantiene l'ID originario.

Nei casi sopra descritti l'autorizzazione di Regione Lombardia è data preventivamente con il presente Avviso. A questo proposito gli operatori dovranno inviare la richiesta di modifica a supporto-siuf@ariaspa.it (solo per IFTS e V anno integrativo).

Il PFI deve essere compilato **ex novo** in caso di cessazione del primo contratto e di seconda assunzione. In questo caso si dovrà compilare un nuovo protocollo e procedere alla stipula di un nuovo contratto e una nuova COB.

Nel caso di **modifica della ragione sociale del datore di lavoro o trasferimento d'azienda o di ramo di essa** il rapporto di lavoro in apprendistato prosegue senza interruzioni⁹:

- allo scopo di permettere il rilascio dell'attestato finale riportante la denominazione variata dell'azienda, presso cui è stato svolto il periodo di apprendistato, l'istituzione formativa deve creare nel modulo "Gestione Istituzione" dell'applicativo SIUF un nuovo protocollo di intesa con la nuova denominazione. Una volta compilato, è necessario inviare una richiesta al seguente indirizzo e-mail supporto-siuf@ariaspa.it (solo per IFTS e V anno integrativo), comunicando la creazione del nuovo protocollo di intesa, così da consentire all'assistenza tecnica SIUF di procedere alla modifica dello stato del PFI in "stato bozza" e associare il nuovo protocollo;
- successivamente alla modifica dello stato, l'operatore può procedere al caricamento della nuova documentazione prodotta dal sistema (l'istituzione formativa deve scaricare il PFI e firmarlo prima di procedere al caricamento). Unitamente al PFI è necessario allegare anche il documento COBVarDatori¹⁰, affinché sia censito a sistema. Prima di procedere alla modifica, si consiglia di stampare il precedente protocollo di intesa e PFI, come documentazione da tenere agli atti;
- l'ID dote in Bandi e Servizi rimane invariato;
- in fase di rendicontazione è possibile indicare le ore di formazione svolte relativamente al primo e al secondo PFI.

A titolo generale si rammenta che:

⁹ Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/27/07A10720/sg>

¹⁰ Paragrafo 5.3 della Nota del Ministero del Lavoro n. 8371 del 21 dicembre 2007: <https://bdl.sviluppolavoroitalia.it/dettaglio-scheda/22586804>

- all'interno dei percorsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio ex art. 43 D.Lgs. 81/2015 non sono ammessi uditori;
- il docente è tenuto a verificare l'effettiva partecipazione degli studenti tramite un appello effettuato all'inizio e al termine di ciascuna lezione e mediante la registrazione delle presenze/assenze.

Esclusivamente per i percorsi IFTS, non è richiesta autorizzazione preventiva a Regione Lombardia da parte dell'Ente beneficiario relativamente alla delega dell'attività di docenza ad un soggetto terzo.

C.1.4 Rilascio delle Relevant Certification

Al termine del percorso formativo, l'Istituzione Formativa deve garantire che per ciascun allievo destinatario della dote sia stato rilasciato uno delle seguenti *relevant certification*:

- ammissione all'anno successivo;
- conseguimento della Qualifica professionale;
- conseguimento del Diploma professionale;
- conseguimento del Certificato IFTS;
- certificazione parziale, rilasciata in caso di mancata acquisizione della Qualifica o del Diploma, ovvero in caso di non ammissione all'anno successivo, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 226/2005;
- attestazione delle competenze acquisite, prevista nei casi di disabilità certificata.

Con riferimento invece al quinto anno integrativo, alla conclusione della frequenza e in sede di rendicontazione l'istituzione formativa dovrà compilare a sistema - Bandi e Servizi – una autodichiarazione di ammissione/non ammissione agli esami di maturità sulla base degli esiti positivi del verbale di scrutinio. Pertanto, solo per questa tipologia di percorso formativo non è richiesta l'attestazione del conseguimento del titolo di studio ovvero il "diploma di maturità" rilasciato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

AMMISSIONE ALL'ANNUALITÀ SUCCESSIVA

L'ammissione all'annualità successiva è attestata da un'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato/Dirigente scolastico, che contiene il riferimento alla seduta del Consiglio di classe a seguito della formalizzazione degli esiti degli scrutini, relativamente agli alunni così come previsto dall'**Allegato 12**. La dichiarazione è compilata direttamente sul sistema SIUF, che ne attribuisce il protocollo.

Per gli alunni che non hanno raggiunto il 75% di frequenza e che ai sensi delle Indicazioni regionali sulla leFP (Decreto 12550/2013, Allegato A, paragrafo 4.5.2.a) sono stati ammessi all'annualità successiva, il verbale di scrutinio finale dovrà contenere la motivazione dell'ammissione e il legale rappresentante/delegato/Dirigente scolastico ne dovrà dare atto nell'autocertificazione.

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELLE PROVE D'ESAME

A seguito del superamento delle prove d'esame, l'allievo consegnerà uno dei seguenti titoli di studio:

- Qualifica leFP;
- Diploma leFP;
- Certificato IFTS.

Alla conclusione degli esami e a seguito del superamento delle prove, SIUF - Sezione "Certifica!" genera l'attestato di Qualifica/Diploma/Certificato IFTS, al quale è assegnato un numero di protocollo.

ATTESTATI DI COMPETENZE

Le Istituzioni formative sono tenute a svolgere le funzioni specifiche relative alla certificazione intermedia, in ottemperanza all'art. 20, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 226/2005, al paragrafo 4.4 delle Indicazioni, rilasciando gli attestati di competenze nei seguenti casi:

- mancata acquisizione del titolo di studio;
- mancata ammissione all'anno successivo/all'esame finale;
- interruzione del percorso;
- allievi con disabilità che al termine del percorso non hanno conseguito tutte le competenze di cui agli Standard di apprendimento del profilo formativo professionale.

Gli attestati di competenze sono generati dal sistema informativo SIUF.

Per la garanzia del presidio dell'accertamento dei crediti formativi e della certificazione delle competenze e supporto alla disabilità, relativamente alla disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità, si rimanda a quanto previsto dalle Indicazioni.

C.1.5 Registrazione delle attività

Presenze e assenze sono puntualmente annotate sul registro dal docente ed entrano nel conteggio delle ore necessarie a determinare la validità dell'anno scolastico del singolo studente. Le giustificazioni delle assenze devono essere acquisite dalle Istituzioni formative ai fini della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione (fino a 16 anni) e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (fino a 18 anni); esse non rilevano ai fini del GRS, ma restano atti dell'Istituzione formativa.

I percorsi devono essere oggetto di registrazione di tutte le attività formative svolte, sia di aula/laboratorio sia di formazione interna, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Decreto n. 15537 del 31 ottobre 2025 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Decreto GRS").

Resta fermo che la contestualità della registrazione delle presenze nel GRS è soggetta a verifica anche mediante controlli a campione in loco, secondo la metodologia e i criteri di rettifica finanziaria stabiliti dal Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 e successive modifiche e integrazioni.

Con riferimento alle attività di aula e laboratorio queste devono essere registrate esclusivamente in forma elettronica nel GRS, che costituisce l'unica prova dell'effettiva erogazione della formazione e il solo elemento di verifica ai fini dei controlli amministrativo-documentali, inclusi quelli svolti in loco. È fatta salva la facoltà dell'Istituzione formativa di compilare, per proprie esigenze organizzative interne, anche un registro formativo presenze in formato cartaceo, con l'indicazione delle attività svolte, della presenza/assenza e con firma apposta giornalmente da studenti e docenti e, se previsto, dal tutor; tale registro cartaceo, ove compilato, non ha in ogni caso alcun valore ai fini delle verifiche amministrative e dei controlli, anche in loco, che si fondano esclusivamente sui dati del GRS. La presente disposizione si intende automaticamente allineata a quanto stabilito dal Decreto GRS, come eventualmente modificato successivamente all'adozione del presente Avviso.

Le ore di FAD, oltre a essere registrate nel GRS, devono essere supportate da un report di sintesi indicante il login e il logout degli alunni partecipanti: tali report devono essere caricati sul sistema

informativo Bandi e Servizi qualora le doti risultino campionate, così da consentire lo svolgimento della verifica.

Con riferimento alle attività svolte in contesto lavorativo, esse sono tracciate mediante una delle seguenti modalità, alternative tra loro:

- **modalità cartacea/digitale ordinaria:** le attività sono attestate dal tutor aziendale mediante la «Scheda stage», il cui format – coerente con l'Allegato 1 al Decreto GRS e s.m.i. – è allegato al presente Avviso quale Allegato 10, con successivo caricamento dei dati nel GRS secondo le tempistiche ordinarie. Ai fini delle verifiche documentali fanno fede la «Scheda stage» e la relativa registrazione elettronica nel GRS;
- **modalità QR Code:** a partire dal 1° ottobre 2026, le Istituzioni formative possono aderire, su base volontaria e anche per singoli allievi, alla rilevazione delle presenze in contesto lavorativo mediante QR Code. L'adesione è vincolante ai fini del riconoscimento economico e sostituisce, per l'intera durata della formazione interna, sia la registrazione delle attività sul GRS sia la compilazione della «Scheda stage»; non è ammesso l'utilizzo combinato o parziale delle due modalità per il medesimo allievo nel medesimo periodo. Il QR Code è attivato per singolo allievo e non per l'intera sezione. Le modalità e le tempistiche di convalida delle presenze sono specificamente disciplinate nel provvedimento relativo alle regole di registrazione delle attività formative per l'af. 2026/2027. La convalida e l'eventuale modifica delle timbrature sono riservate esclusivamente al tutor aziendale, con esclusione di qualsiasi altro soggetto, incluso il personale di segreteria dell'Istituzione formativa.

Poiché la funzionalità QR Code è attiva dal 1° ottobre 2026, i tirocini e le attività di formazione interna avviati anteriormente a tale data devono obbligatoriamente adottare la modalità cartacea/digitale su GRS, per l'intera durata dell'attività, al fine di evitare l'utilizzo ibrido delle due modalità. Ai fini delle verifiche documentali, in caso di adesione alla modalità QR Code, fanno fede esclusivamente i dati acquisiti tramite tale sistema, fermo restando quanto previsto in materia di controlli al paragrafo D.3. Per gli studenti inseriti nei percorsi formativi in corso d'anno, le presenze/assenze inserite nel GRS devono riferirsi all'effettivo periodo di inserimento nella classe. Con riferimento agli alunni ritirati, le assenze successive alla data di ritiro non devono essere inserite.

Le ore di formazione erogate durante eventuali esperienze all'estero, realizzate nell'ambito dei PIP degli alunni beneficiari di dote, concorrono al conteggio delle ore rendicontabili. Occorre redigere apposito registro con firma giornaliera di studenti, docenti e, se previsto, tutor; tali ore, se rientranti nel monte ore programmato, devono essere inserite nel GRS: all'interno della quota di formazione d'aula/laboratorio, con riferimento alle attività formative di aula; all'interno della quota di formazione in contesto lavorativo, con riferimento alle attività di formazione interna.

C. 1.6. Utilizzo del GRS in casistiche particolari

- **Passaggio da Apprendistato a percorso ordinamentale:** nel caso in cui ci sia un'interruzione anticipata del percorso in Apprendistato e l'allievo passi al percorso ordinamentale, l'utente dovrà registrare nel GRS le lezioni e la frequenza prima nella sezione del percorso in apprendistato e poi nella sezione del percorso ordinamentale.
- **Passaggio da percorso ordinamentale ad Apprendistato:** nel caso in cui l'allievo passi dal percorso ordinamentale al percorso in Apprendistato, l'utente dovrà registrare nel GRS le lezioni e la frequenza prima nella sezione del percorso ordinamentale e poi nella sezione del percorso in apprendistato.
- **Interruzione anticipata del percorso in apprendistato e attivazione di un secondo contratto di apprendistato:** nel caso in cui ci sia un'interruzione anticipata del percorso in Apprendistato e

l'allievo venga assunto con nuovo contratto di apprendistato con nuova azienda, l'operatore dovrà registrare nel GRS le lezioni e la frequenza prima nella sezione del percorso in apprendistato cessato anticipatamente e poi nella sezione del percorso attivato con nuovo contratto in apprendistato. In entrambi i casi è necessario che la compilazione dei dati nel GRS sia eseguita prima della chiusura del percorso. Ciò significa che non è possibile compilare i dati nel GRS in data successiva a quella di chiusura anticipata del percorso.

C.2 Disposizioni sull'ammissione alle sessioni di esame

Le Istituzioni Formative titolari dei percorsi di apprendistato coordinano e monitorano le attività, ivi compresa la gestione delle attività riferite alla sessione d'esame per l'acquisizione del titolo.

Possono essere ammessi all'esame finale gli apprendisti che abbiano svolto **almeno il 75% della durata complessiva dell'ultima annualità del percorso**. Possono essere ammessi anche gli allievi che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, hanno raggiunto a giudizio dell'équipe dei docenti formatori della classe tutti gli esiti di apprendimento; le specifiche e documentate motivazioni fanno riferimento a: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi. La documentazione a supporto della deroga alla frequenza minima deve essere tenuta agli atti.

Con riferimento alla sessione di svolgimento degli esami di leFP e di IFTS, possono accedervi in qualità di apprendisti gli studenti che concludono il periodo formativo minimo di 6 mesi previsto dal contratto entro il medesimo mese in cui è prevista la sessione d'esame.

In considerazione della flessibilità organizzativa dei percorsi formativi in apprendistato saranno programmate diverse sessioni d'esame per l'acquisizione dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale. La **calendarizzazione delle sessioni d'esame** e le disposizioni applicative di svolgimento delle prove saranno approvate con apposito provvedimento della DG Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia.

Il percorso formativo IFTS si conclude con gli **esami finali delle competenze acquisite**, secondo le modalità definite dal Decreto n. 12453/2012. La comunicazione della composizione della Commissione d'esame e delle date di svolgimento delle prove è effettuata attraverso la piattaforma PRODE (Prove di esame) del sistema SIUF.

Per quanto riguarda i percorsi formativi in apprendistato finalizzati al conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale a seguito della frequenza del corso annuale integrativo, si fa riferimento all'apposita Ordinanza annuale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che regola le modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria di secondo grado.

C.3 Presentazione delle domande di dote

Come esposto sopra al paragrafo C.1.1, prima della richiesta della dote il soggetto beneficiario è tenuto ad avviare il percorso formativo sul sistema SIUF (<https://www.formazione.servizirl.it/homepage/>).

A partire dalle ore 10:00 del 28 settembre 2026 e fino alle 14:00 del 8 settembre 2027¹¹ i soggetti beneficiari ammissibili possono aderire all'Avviso in Bandi e Servizi, attraverso la sottoscrizione dell'Atto di Adesione Unico (**Allegato 1**), firmato elettronicamente dal rappresentante legale dell'ente, o da altro soggetto con potere di firma, e presentare la richiesta di dote nominativa per i propri apprendisti tramite il sistema informativo Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

Per la richiesta della dote, occorre compilare i seguenti documenti tramite il sistema informativo Bandi e Servizi:

- il modulo di domanda di partecipazione sottoscritto dal genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenne) o dall'apprendista (se maggiorenne), come da **Allegato 2** al presente Avviso;
- il Piano di Intervento Personalizzato (PIP), sottoscritto dal soggetto beneficiario e dal genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenne) o dall'apprendista (se maggiorenne), come da **Allegato 3** al presente Avviso.

Tali documenti devono essere conservati agli atti e consegnati in copia al genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenne) o all'apprendista (se maggiorenne).

Il perfezionamento della richiesta di dote e la conferma del PIP da parte del soggetto beneficiario avvengono mediante la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU), firmata elettronicamente dal rappresentante legale dell'ente, o da altro soggetto con potere di firma, tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, secondo le modalità indicate nel "Manuale operatore"¹². Il modello di DRU è disponibile all'**Allegato 4** al presente Avviso.

La domanda di dote **non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo**, in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella B art. 11) e dell'art. 7 della Legge 405/1990.

Si precisa inoltre che:

- con riferimento ai percorsi IFTS, il soggetto capofila dell'ATS è tenuto a trasmettere l'Atto di costituzione dell'ATS in formato PDF, unitamente alla richiesta di dote;
- per tutti i percorsi la domanda di dote dovrà essere corredata dal Modello UNILAV di avvio del rapporto di lavoro e dalla registrazione del codice identificativo della COB in Bandi e Servizi.

La **richiesta di dote**, pertanto, risulta composta da:

- Dichiarazione Riassuntiva Unica;
- Riferimento al codice fiscale dell'apprendista e all'ID SEZIONE già creata in SIUF (contenente tutti i dati utili del percorso formativo in apprendistato);
- Modello UNILAV di avvio del rapporto di lavoro e registrazione del codice identificativo della COB in Bandi e Servizi;
- Solo per gli IFTS: Atto di costituzione dell'ATS.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con **firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche

¹¹ A condizione che il percorso e il relativo contratto di lavoro siano stati attivati nel periodo compreso tra il 1° giugno 2026 e il 30 agosto 2027 e che prevedano la conclusione entro il 31 marzo 2028.

¹² Approvato con Decreto n. 3637 del 21 aprile 2011, poi modificato con Decreto n. 1319 del 22 febbraio 2012.

in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35 comma 2, 36, comma 2, e 71”.

La dote deve essere richiesta dopo l'avvio del percorso formativo e prima della conclusione del percorso stesso.

C.3.1 Trasferimento degli studenti iscritti nei percorsi di IeFP

Con riferimento agli **studenti iscritti nei percorsi ordinari che intendono trasferirsi in un percorso apprendistato**:

- per i destinatari di una dote nell'ambito dell'Avviso IeFP - Anno formativo 2026/2027¹³, preliminarmente alla domanda di dote apprendistato l'Istituzione Formativa è tenuta a comunicare la rinuncia alla dote IeFP secondo le modalità indicate nel rispettivo Avviso;
- per gli studenti inseriti in un percorso IFTS ordinario finanziati a valere sull'Avviso IFTS a.f. 2026/2027¹⁴, il soggetto beneficiario beneficia della dote apprendistato in sostituzione del contributo sul percorso ordinario, secondo quanto stabilito nei rispettivi Avvisi;
- per gli studenti iscritti al V anno integrativo, in continuità con le precedenti annualità, non essendo previsto un finanziamento per il percorso ordinario, l'istituzione formativa può procedere a richiedere la dote apprendistato a seguito di attivazione del contratto senza ulteriori incombenze;

C.4 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

È prevista una procedura di **assegnazione a sportello con selezione automatica**.

Le richieste di dote sono dichiarate ammissibili nel rispetto dell'**ordine cronologico** di presentazione delle stesse e in conformità ai **criteri di ammissibilità** indicati nel paragrafo seguente, che sono verificati automaticamente dal sistema informativo sulla base di quanto dichiarato dal soggetto richiedente.

Le doti sono assegnate fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Una volta esaurite, sarà possibile presentare domanda solo a seguito di eventuale integrazione finanziaria. Resta salvo il principio per il quale, se le risorse si esauriranno prima della scadenza fissata al paragrafo C.3, si interromperà anzitempo anche la procedura di richiesta di nuove doti.

C.5 Verifica di ammissibilità delle domande

L'ammissibilità della richiesta di dote è verificata sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti beneficiari, indicati al paragrafo A.3;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti destinatari, indicati al paragrafo A.4;
- completezza e regolarità della documentazione trasmessa;
- rispetto del termine e delle modalità di richiesta della dote.

In seguito all'esito positivo delle verifiche l'Istituzione Formativa riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e il suo identificativo.

¹³ Approvato con Decreto n. 10334 del 30 luglio 2026. <https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/avviso-finanziamento-percorsi-istruzione-formazione-professionale-iefp-ambito-budget-duale-anno-formativo-2026-2027-RLW12025050904>

¹⁴ Approvato con Decreto n. 5855 del 5 maggio 2026. <https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/avviso-pubblico-selezione-nuovi-progetti-istruzione-formazione-tecnica-superiore-ifts-realizzare-anno-formativo-2026-2027-RLW12025050924>

L'Istituzione Formativa è tenuta a conservare agli atti copia della comunicazione di accettazione del PIP e a consegnarla in copia al genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenni) o all'apprendista (se maggiorenne).

Resta inteso che la verifica del possesso dei requisiti per accedere alla dote è posta in capo all'Istituzione Formativa, che ha l'obbligo di conservare la relativa documentazione a supporto, compresi gli originali dei documenti allegati a sistema.

C.6 Ritiro volontario/rinuncia tacita dell'apprendista

Il ritiro volontario dello studente nel corso dell'anno, sia esso titolare o meno di Dote, deve essere comunicato dal genitore/tutore all'Istituzione Formativa, la quale provvederà a ritirare formalmente lo studente tramite il sistema informativo di riferimento entro 5 giorni lavorativi, rinunciando entro il medesimo termine all'eventuale dote nel caso di frequenza inferiore al 30%.

Nel caso in cui lo studente risulti assente per un periodo prolungato, per motivi diversi da malattia e/o infortunio certificati da un medico competente, l'Istituzione formativa è tenuta a segnalare la rinuncia tacita alla Dote entro 5 giorni successivi al 30° giorno di calendario solare dall'ultimo giorno di frequenza tramite il sistema informativo. La rinuncia tacita non inficia il perdurare dell'iscrizione scolastica dell'allievo (assegnazione nella sezione in SIUF).

Il format della Comunicazione di rinuncia è riportato nell'**Allegato 6** al presente atto.

In caso di ritiro di un allievo da un percorso l'Istituzione formativa è tenuta a ottemperare agli obblighi di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi del DM del 22 agosto 2007, n.139, e dell'art.64, c. 4-bis della Legge n.133/2008.

C.7 Caratteristiche della fase di rendicontazione

La rendicontazione dei PIP deve essere presentata tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, distintamente per il servizio di formazione esterna e per gli eventuali servizi di sostegno per allievi con disabilità.

Per rendicontare i servizi alla formazione, occorre prima:

- aver registrato tutte le ore di presenza nel proprio gestionale/registro in uso e nel GRS secondo le tempistiche e le modalità di caricamento vigenti al momento dello svolgimento delle attività formative;
- aver rendicontato le ore di presenza nella Vita scolastica dello studente e aver chiuso la sezione;
- aver rilasciato una relevant certification tra quelle indicate al paragrafo C.1.4.

Ai fini della rendicontazione, il sistema Bandi e Servizi importa automaticamente i dati registrati nel GRS e, sulla base degli stessi, determina gli importi liquidabili, nel rispetto delle condizioni di accesso alla rendicontazione.

C.8 Condizioni di riconoscimento economico

C.8.1 Servizio di formazione

CONTRIBUTO INTERO

L'accesso alla rendicontazione e alla liquidazione dei servizi di formazione è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo C.7 (frequenza minima del 30% del monte ore annuo programmato e rilascio della relevant certification);

In presenza di registrazione delle attività formative nel rispetto della tempistica fissata dal Decreto GRS ("registrazione nei termini") e di una frequenza pari almeno al 75% del monte ore annuo programmato, è riconosciuto il 100% del contributo economico ("dote piena"). In tal caso, per le ore di attività registrate fuori termine, che eccedono la soglia del 75% del monte ore programmato, non trovano applicazione le rettifiche previste dal Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025;

Si specifica inoltre che i crediti in ingresso maturati dall'apprendista al di fuori del percorso formativo non sono riconosciuti ai fini economici, concorrendo invece per il computo del monte ore complessivo solo dal punto di vista didattico.

CONTRIBUTO INTERO IN CASISTICHE SPECIFICHE

Se il contratto di apprendistato cessa anticipatamente, l'allievo mantiene in capo la dote apprendistato secondo una logica di "portabilità" individuale del contributo. Il riconoscimento del contributo avviene sulla base delle regole di rimborso della dote apprendistato individuate nel presente Avviso:

- **Cessazione anticipata del contratto di apprendistato e rientro nel percorso ordinario:** in caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, dovuta a dimissione volontaria del lavoratore o a recesso da parte del datore di lavoro, l'apprendista ha diritto a rientrare nel percorso ordinario, anche con il supporto del tutor formativo (D.M. 12/10/2015, art. 6, c. 2). L'allievo che dopo la cessazione del contratto di apprendistato concluda il percorso di studio nel sistema ordinario e consegua il successo formativo (così come declinato nel paragrafo "C.8.1 Servizio di formazione"), matura il diritto al riconoscimento del contributo intero per il servizio di formazione (resta pertanto ferma la condizione che la somma della frequenza dei due percorsi sia pari o superiore al 75% del monte ore annuo del percorso formativo programmato);
- **Cessazione anticipata del primo contratto di apprendistato e stipula di un secondo contratto:** in caso di cessazione anticipata del primo contratto di apprendistato, dovuta a dimissione volontaria del lavoratore o a recesso da parte del datore di lavoro, l'allievo può stipulare, anche a seguito di rientro nel percorso ordinario, un secondo contratto con un altro datore di lavoro. L'allievo che dopo la cessazione del primo contratto concluda il percorso di studio tramite un secondo contratto con un altro datore di lavoro e consegua il successo formativo (così come declinato nel paragrafo "C.8.1 Servizio di formazione"), matura il diritto al riconoscimento del contributo intero per il servizio di formazione (resta pertanto ferma la condizione che la somma della frequenza dei due percorsi sia pari o superiore al 75% del monte ore annuo del percorso formativo programmato).

CONTRIBUTO RIPARAMETRATO

Nel caso di frequenza tra il 30% e il 75% del monte ore, il contributo è riparametrato in base alle ore effettivamente fruite. Ai fini del calcolo sono riconosciute anche le assenze ammissibili entro il limite del 25% delle ore fruite.

Il contributo riparametrato è sempre calcolato applicando il costo orario di € 6,72 per il numero delle ore ammissibili (frequenza + assenze).

C.8.2 Servizio di sostegno agli allievi con disabilità

Sono riconosciute le ore di sostegno effettivamente fruite dall'allievo fino al massimale individuale di € 2.250,00.

C.9 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

C.9.1 Presentazione della domanda di liquidazione

La richiesta di liquidazione consiste nella presentazione di tre documenti:

- richiesta di liquidazione (**Allegato 7**), compilabile su Bandi e Servizi;
- relazione delle attività svolte (**Allegato 7A**), compilabile su Bandi e Servizi;
- nota di debito o fattura contabile equivalente, da compilare su carta intestata dell'istituzione formativa/Fondazione ITS Academy e che dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
 - ID operatore
 - denominazione soggetto erogatore
 - ID doti oggetto della nota di debito
 - marca da bollo oppure dicitura di esenzione
 - CUP (è contenuto nel frontespizio dell'Avviso e nella richiesta di liquidazione generata dal sistema).

La data di emissione della nota deve essere corrispondente o antecedente alla data di protocollo della richiesta di liquidazione e deve corrispondere all'importo della richiesta di liquidazione presentata sulla Piattaforma Bandi e Servizi.

Laddove siano presenti anche doti comprensive della componente disabilità, le istituzioni formative/Fondazioni possono presentare una richiesta unica oppure due distinte richieste di liquidazione (una per la dote formazione e una per la componente disabilità).

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere accompagnata dalla relazione delle attività e dalla nota di debito.

La tempistica per la rendicontazione e presentazione della domanda di liquidazione sarà resa nota successivamente. Ad ogni modo, si consideri sin d'ora che **il termine ultimo per la presentazione delle domande di liquidazione è il 21 aprile 2028.**

C.9.2 Verifiche propedeutiche alla liquidazione

Le richieste di liquidazione saranno sottoposte a verifiche di regolarità amministrativo-contabile, tese ad accertare la presenza e la correttezza della documentazione richiesta. In particolare, l'Ufficio responsabile della gestione della misura verificherà la presenza della documentazione richiesta dall'Avviso indicata nel paragrafo C.9.1.

C.9.3 Richieste di integrazioni documentali in sede di verifica propedeutica alla liquidazione

La fase di verifica di regolarità amministrativo contabile, successiva alla rendicontazione e alla richiesta di liquidazione, può includere eventuali richieste di integrazioni documentali, utili all'Amministrazione

per ottenere dai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione alla documentazione presentata sulla piattaforma “Bandi e Servizi” e prevista dall’Avviso.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali dell’istruttoria si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La richiesta di integrazione avviene esclusivamente tramite la piattaforma “Bandi e Servizi”; al richiedente verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del referente di progetto indicato nella domanda di dote. È pertanto un’esclusiva responsabilità del richiedente avere cura di inserire e aggiornare l’indirizzo di posta elettronica sopra citato mediante la piattaforma “Bandi e Servizi”.

Le integrazioni, finalizzate alla presentazione di documenti mancanti ed essenziali per la pagabilità, devono pervenire **entro e non oltre 7 giorni solari calcolati a partire dal giorno successivo a quello dalla data della richiesta**. Dopo tale termine, il sistema Bandi e Servizi non consentirà il caricamento della documentazione integrativa. La mancata risposta entro il termine comporta la decadenza totale dal contributo.

Nel caso l’Amministrazione reputi necessario avere ulteriori documenti o chiarimenti sulla documentazione presentata, può discrezionalmente procedere ad una seconda richiesta di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di 7 giorni solari calcolati a partire dal giorno successivo a quello della data della richiesta. Dopo tale termine, il sistema Bandi e Servizi non consentirà il caricamento della documentazione integrativa. Nel caso l’integrazione documentale/chiarimenti non sia considerata esaustiva, non si procederà alla pagabilità della richiesta di liquidazione con conseguente avvio della procedura di decadenza dal contributo.

C.9.4 Regolarità contributiva

Ai fini della liquidazione del contributo sarà verificata la regolarità contributiva del soggetto beneficiario. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. Serie Generale n. 125 del 1/6/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis”).

C.9.5 Normativa antimafia

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai € 150.000,00, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell’Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L’esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

C.9.6 Tempi di erogazione del contributo

Regione Lombardia provvederà alla liquidazione nel termine di 120 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione. In caso di controlli tale termine risulterà sospeso fino all’esito degli stessi.

D - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative.

Le modifiche al presente Avviso saranno adottate con decreto della Dirigente *pro tempore* della Struttura Sistema leFP (Istruzione e Formazione Professionale), dott.ssa Valeria Marziali.

Con il medesimo decreto, o con separati decreti recanti specifiche direttive, saranno indicati i termini e le modalità operative conseguenti alle modifiche, a cui i soggetti beneficiari dovranno attenersi.

Le modifiche diventano esecutive dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sono comunicate sui canali istituzionali di Cruscotto Lavoro 2.0 www.cruscottoifl.it e Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it.

Possono essere previste proroghe dei termini esclusivamente con provvedimenti di modifica al bando.

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

Il soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e nei provvedimenti ivi richiamati;
- sottoscrivere l'Atto di adesione e rispettare gli obblighi in esso contenuti;
- assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle risorse pubbliche ricevute, ai sensi della normativa (Legge 136/2020).

D.1.1 Obblighi di tenuta documentale

Le istituzioni formative sono tenute inoltre a conservare tutta la documentazione richiesta in fase di adesione e liquidazione, nonché le *evidence* attestanti il rilascio delle attestazioni.

Si invitano le Istituzioni formative ad osservare scrupolosamente gli adempimenti e le procedure sulla gestione dei percorsi, previsti dai rispettivi ordinamenti dei percorsi di studio e dai singoli Avvisi pubblici in merito a:

- registrazione delle presenze/assenze degli allievi e descrizione delle relative attività nel GRS (Gestione Registro Sezione);
- corretta compilazione e archiviazione della documentazione, ove necessaria. In particolare, si richiama l'attenzione al regolare svolgimento e alla produzione della documentazione necessaria relativa alle fasi di: riconoscimento dei crediti in ingresso e determinazione della durata del percorso personalizzato;
- verbalizzazione delle valutazioni di apprendimento e del giudizio di ammissione all'annualità successiva;
- procedure e modulistica per il rilascio dei titoli di studio;
- procedure e modulistica per la certificazione delle competenze e il rilascio degli attestati.

Fermo restando il regime ordinario di riconoscimento della spesa a costi unitari standard, le Istituzioni formative sono tenute a conservare, la documentazione contabile e amministrativa idonea a

comprovare i costi realmente sostenuti per la realizzazione delle attività finanziate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratti e buste paga del personale docente e non docente impiegato, fatture e giustificativi di spesa, giustificativi di pagamento), al fine di consentire a Regione Lombardia di condurre, ove ritenuto necessario, i controlli a costi reali di cui al paragrafo D.3.

D.1.2 Obblighi di pubblicità

I loghi da apporre alla documentazione sono disponibili all'**Allegato 11**. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i loghi devono essere apposti obbligatoriamente sul registro cartaceo per la formazione interna/schede stage e sul materiale informativo/divulgativo o conferenze/open day. Sono fatti salvi i documenti prodotti dagli Enti antecedentemente alla pubblicazione dell'Avviso.

OBBLIGHI DI CORRETTA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Per l'attuazione dei percorsi finanziabili a valere sul presente Avviso si intende procedere con l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata, che include l'indicazione del CUP. Ciò è necessario per tutte le transazioni relative alle doti e al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse.

D.2 Disposizioni in materia di contributi volontari e acquisto di materiale didattico

Essendo il contributo regionale mediante la "dote formazione" onnicomprensivo dei costi sostenuti dalle istituzioni formative e così come previsto dalle "Indicazioni regionali"¹⁵, **le istituzioni formative non possono richiedere alle famiglie contributi aggiuntivi rispetto a quanto ricevono da Regione sotto forma di contributo dotale.**

CONTRIBUTO VOLONTARIO PER I SERVIZI FORMATIVI

Fermo restando quanto contenuto al par. 3.14 "Contributi volontari" dell'Allegato A della DGR 6315/2026, al divieto sopra illustrato **fanno eccezione i contributi di carattere volontario**, che le famiglie sono libere di versare, ma che **possono essere richiesti solo a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza, equità e pubblicità di seguito descritti:**

- le istituzioni formative devono portare le famiglie adeguatamente a conoscenza dell'importo, della finalità, delle modalità e tempi di versamento e delle modalità di utilizzo delle relative risorse, assicurando che le famiglie siano opportunamente informate del carattere libero e volontario della contribuzione, tale da non creare ambiguità o aspettative di vincolo sul pagamento;
- non devono essere proposti importi differenziati per studenti appartenenti al medesimo percorso;
- non devono riguardare i servizi contenuti nel paragrafo B.2 in quanto già oggetto di rimborso da parte di Regione;
- devono riguardare attività da svolgersi fuori dall'orario ordinario, e devono prefiggersi di offrire occasioni ricreative, di apprendimento di materie extracurricolari o di acquisizione di competenze ritenute coerenti e utili al percorso frequentato. A titolo esemplificativo, possono essere chiesti contributi aggiuntivi per l'organizzazione di laboratori di approfondimento, il sostegno allo studio, le attività ludiche ed extracurricolari fruibili su base volontaria dagli allievi, eccetera;
- possono altresì riguardare le spese connesse allo svolgimento, al di fuori della sede dell'Istruzione formativa, di attività rientranti nella programmazione curriculare del percorso – quali, a titolo esemplificativo, viaggi di istruzione, visite a fiere o ad altri eventi, ovvero qualsiasi altra attività

¹⁵ Decreto n. 12550 del 20 dicembre 2013 (paragrafo 2.12): "Le Istituzioni formative, per gli allievi che fruiscono del finanziamento pubblico attraverso il sistema 'dote', non possono richiedere alle famiglie ulteriori contributi aggiuntivi, se non di carattere volontario o relativamente a specifiche casistiche previste da disposizioni regolamentari regionali".

delocalizzata rispetto alla sede ufficiale del percorso – anche qualora tali attività si svolgano nell’ambito dell’orario ordinario delle lezioni, a condizione che le famiglie siano preventivamente e adeguatamente informate dei costi connessi e che il relativo versamento avvenga secondo le modalità tracciabili di cui al presente paragrafo;

- i versamenti delle famiglie devono essere effettuati tramite bonifico o, comunque, con strumento soggetto alla tracciatura della transazione economica e devono essere registrati nel bilancio dell’istituzione formativa sotto la voce di “contributo volontario”, avendo cura di darne apposito resoconto annuale con l’indicazione degli importi, delle finalità di destinazione e della modalità di utilizzo. In ogni caso questi contributi devono essere contabilizzati separatamente dagli altri contributi ricevuti dalle istituzioni formative.

L’addebito bancario può essere attivato solo ed esclusivamente in presenza di espressa dichiarazione di consenso della famiglia.

Il contributo volontario non deve essere condizione per l’iscrizione o per la frequenza ai corsi, né per l’ammissione agli esami, né per il rilascio degli attestati, né tantomeno deve essere vincolato ad alcuna controprestazione. Inoltre, non è consentito subordinare il pagamento del contributo volontario all’ottenimento del nulla osta per il trasferimento ad altra istituzione formativa. Infine, non sono ammesse richieste di contributo economico per l’organizzazione di esami intermedi fuori da quelli ufficiali organizzati da Regione Lombardia.

La documentazione volta a provare il rispetto di ciascun punto della regolamentazione sopra descritta in merito ai contributi volontari deve essere raccolta dall’istituzione formativo e tenuta agli atti. Sarà oggetto di verifica in sede di ispezione in loco o nel caso di segnalazioni operate a Regione da parte delle famiglie. **In caso di accertamento di irregolarità delle istituzioni formative, Regione Lombardia procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento attribuito sulla base delle posizioni individuali irregolari verificate, in misura del contributo indebitamente riscosso.**

ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO

Fermo restando quanto contenuto al par. “3.15 Materiale didattico” dell’Allegato A della DGR 6315/2026, le “Indicazioni regionali” prevedono che *“Le spese relative al materiale di cancelleria e di supporto per il lavoro personale degli allievi, nonché per gli strumenti e dotazioni personali degli allievi riservati alle attività di laboratorio e/o in assetto lavorativo sono a carico delle famiglie. Le istituzioni formative e scolastiche possono supportare le famiglie provvedendo a gestire l’acquisto del materiale ad uso individuale per conto e su delega delle famiglie stesse al fine di ottenere prezzi più vantaggiosi. Con riferimento a target di utenza particolarmente bisognosi, il materiale, gli strumenti ed i supporti possono anche essere acquistati dall’Istituzione, da Istituzioni associate in rete o da associazioni di genitori e concessi in comodato d’uso agli allievi”*.

L’istituzione formativa può proporre l’acquisto centralizzato del materiale didattico, dovendo però:

- presentare l’esito di una ricerca di mercato, che dà prova che il prezzo ottenuto dall’istituzione formativa è migliore rispetto a quello di mercato;
- fornire alle famiglie l’elenco degli oggetti da comprare e le specifiche tecniche, nel caso le famiglie vogliano comprarli in autonomia;
- richiedere il pagamento delle famiglie con mezzi di tracciatura elettronica della transazione economica; l’addebito bancario può essere attivato solo ed esclusivamente in presenza di espressa dichiarazione di consenso della famiglia;

- rilasciare apposito documento contabile a riprova del pagamento avvenuto; identificare nel bilancio dell'istituzione formativa l'importo riscosso ogni anno per l'acquisto centralizzato del materiale didattico.

Contestualmente alla proposta di acquisto centralizzato, l'Istituzione formativa deve mettere a disposizione delle famiglie l'elenco dettagliato del materiale e le relative specifiche tecniche, con l'indicazione puntuale dei materiali obbligatori e facoltativi, in modo da consentire alle famiglie di provvedere in autonomia. L'acquisto centralizzato costituisce infatti un'opportunità che le Istituzioni formative possono offrire, ma non imporre.

Anche qualora l'Istituzione formativa non proceda all'acquisto centralizzato, essa è comunque tenuta a fornire alle famiglie tutti i dettagli necessari all'acquisto autonomo, senza indicare o suggerire fornitori specifici. Ove siano indicati fornitori specifici, l'indicazione deve essere accompagnata da motivazioni di efficienza e qualità, supportate da un'adeguata indagine di mercato.

La documentazione volta a provare il rispetto di ciascun punto della regolamentazione sopra descritta in merito al materiale didattico deve essere raccolta dall'istituzione formativo e tenuta agli atti. Sarà oggetto di verifica in sede di ispezione in loco o nel caso di segnalazioni operate a Regione da parte delle famiglie. **In caso di accertamento di irregolarità delle istituzioni formative, Regione Lombardia procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento attribuito sulla base delle posizioni individuali irregolari verificate, in misura del contributo indebitamente riscosso.**

D.3 Ispezioni e controlli

L'erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia, che si riserva altresì di effettuare l'attività di ispezione del regolare svolgimento dei corsi.

Ciascuna richiesta di dote è sottoposta preliminarmente, in ciascuna fase dell'iter, ad una verifica automatica mediante interrogazione dei sistemi informatici, sul possesso dei requisiti di accesso al presente Avviso:

- requisito di accesso da parte del soggetto beneficiario (che riceve il contributo);
- requisiti di accesso dei soggetti destinatari dell'intervento (età, residenza/domicilio, assenza di incompatibilità con altre doti e assenza di doppio finanziamento; avvenuta presa in carico; avvenuta iscrizione al percorso formativo; possesso della certificazione di disabilità);
- rispetto della tempistica stabilita dal presente Avviso per la presentazione della domanda di dote/progetto, della rendicontazione e della richiesta di liquidazione.

Ciascuna richiesta di liquidazione, che può contenere anche più di una dote/progetto, sarà sottoposta alle seguenti forme di controllo:

- controllo automatico a cura dei sistemi informatici in uso con riferimento alla presenza dei seguenti elementi:
 - calcolo del contributo spettante sulla base delle ore registrate nel GRS e nel rispetto delle regole descritte (percentuale minima richiesta di frequenza e percentuale massima di assenze ammessa);
 - verifica della presenza della documentazione richiesta in sede di presentazione della richiesta di liquidazione;
- controlli di regolarità-amministrativo contabile ai fini della pagabilità, a cura dell'Ufficio regionale preposto al controllo di primo livello, per accertare la regolarità e la coerenza della documentazione presentata in sede di richiesta di liquidazione con quella prevista dal presente Avviso, nonché per verificare l'assenza del doppio finanziamento;

- controlli a campione dei registri e delle relative schede stage della formazione in contesto lavorativo.

Oltre alle verifiche amministrativo-contabili, l'Amministrazione regionale potrà effettuare presso i soggetti beneficiari visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate e di verificare che i percorsi finanziati siano realizzati nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso. **Nel caso ad esito di queste verifiche siano rilevate irregolarità, l'Amministrazione procederà alle opportune determinazioni di decadenza o revoca, a seconda dei casi rilevati, oppure all'eventuale recupero di somme già erogate.**

Regione Lombardia si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi momento e anche successivamente alla liquidazione delle risorse, controlli e verifiche nei confronti delle Istituzioni formative, finalizzati ad accertare la corretta realizzazione delle attività formative finanziate nonché il corretto e appropriato utilizzo, anche contabile, delle risorse pubbliche assegnate e liquidate. Tali controlli possono essere effettuati secondo metodologie a costi reali, anche in deroga al regime ordinario di riconoscimento della spesa a costi unitari standard, e possono riguardare sia la fase di esecuzione dei percorsi sia quella successiva alla loro conclusione. Essi possono essere attivati d'ufficio, a seguito di segnalazione, ovvero nell'ambito di piani di controllo programmati.

La verifica a costi reali, condotta avvalendosi anche di società di revisione contabile, è finalizzata ad accertare la corretta realizzazione delle attività formative finanziate nonché il corretto e appropriato utilizzo, anche contabile, delle risorse pubbliche assegnate e liquidate, ai sensi del paragrafo 3.18 dell'Allegato A alla DGR n. XII/6315 del 15 giugno 2026. Regione Lombardia può avvalersi di tale verifica, in particolare, in presenza di elementi sintomatici di inadempimenti o irregolarità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancati pagamenti nei confronti di fornitori, dipendenti o collaboratori; mancati versamenti di contributi previdenziali e assicurativi attestati dai relativi enti; una grave situazione debitoria a carico del beneficiario, emergente da procedure esecutive riferite a debiti afferenti alle attività finanziate. La mancata dimostrazione dei costi realmente sostenuti, ovvero la loro mancata registrazione nella contabilità separata o nella codificazione contabile dedicata, comporta il mancato riconoscimento dei costi medesimi, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza e revoca al paragrafo D.4.

Più in generale, l'Amministrazione regionale procederà alla segnalazione alle autorità giudiziarie competenti in caso di:

- eventuali irregolarità gravi, quali frode, riciclaggio e conflitto di interessi. Laddove accertate, il contributo sarà revocato;
- dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, finalizzate a procurare un indebito vantaggio economico.

È altresì facoltà degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.

Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli in loco da parte di Regione Lombardia e/o di altri organismi competenti, i soggetti beneficiari devono pertanto conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei percorsi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 1060/2022 e secondo quanto definito nelle indicazioni operative per la rendicontazione.

D.4 Revoca e decadenza del contributo

In caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente Avviso pubblico nonché della normativa di riferimento, Regione Lombardia procede a non liquidare il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, ad adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Ai fini del presente paragrafo, si intende per:

- a) **revoca del contributo**: la conseguenza applicabile in presenza di irregolarità di particolare gravità, che incidono sulla legittimità del finanziamento nel suo complesso – quali, a titolo esemplificativo, quelle qualificate come tali dall'Allegato A al Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 e successive modifiche e integrazioni con riferimento all'ambito di applicazione "Progetto/Operazione" (Tabella 1), tra cui: mancata realizzazione dell'attività, frode, malversazione di erogazioni pubbliche, doppio finanziamento, mancato rispetto della normativa di riferimento in materia di selezione dei partecipanti, comportamento ostativo all'esecuzione della verifica in loco;
- b) **decadenza totale o parziale del contributo**: la conseguenza applicabile in presenza di irregolarità che comportano il mancato riconoscimento del contributo, senza tuttavia incidere sulla legittimità del finanziamento nel suo complesso. Si distingue in:
 - decadenza **totale**, quando l'irregolarità riguarda l'ambito "Progetto/Operazione" di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A al Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 e successive modifiche e integrazioni, con conseguente decadenza dell'intero contributo concesso;
 - decadenza **parziale**, quando l'irregolarità riguarda le singole ore o attività, secondo l'ambito "Ore/Attività" di cui alla Tabella 2 del medesimo Allegato A, con conseguente mancato riconoscimento del contributo limitatamente alle ore o alle attività interessate, nella misura del 100% o del 7% a seconda della fattispecie.

Nei casi di revoca del contributo e decadenza totale dal contributo, il responsabile del procedimento avvia il relativo procedimento con comunicazione a mezzo PEC al soggetto beneficiario, prevedendo 30 giorni per le controdeduzioni.

Nel caso di verifiche a costi reali, le controdeduzioni sono valutate solo se pervenute prima della conclusione della verifica ed entro i termini e nelle modalità indicate di volta in volta. La mancata o ritardata produzione delle controdeduzioni al di fuori dei termini e/o con modalità diverse da quanto indicato ne impedisce la valutazione, anche con il supporto della società di revisione contabile, e la chiusura del controllo avverrà conseguentemente non tenendo conto di quanto eventualmente prodotto in ritardo.

Nei casi di decadenza parziale o decurtazione del contributo, il soggetto beneficiario sarà portato a conoscenza tramite comunicazione di pagabilità parziale dell'Ufficio preposto al controllo, recapitata via e-mail dal sistema Bandi e Servizi.

D.5 Proroghe dei termini

Possono essere previste proroghe dei termini esclusivamente con provvedimenti di modifica al bando.

D.6 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- numero totale di apprendisti per anno formativo
- numero di apprendisti che conseguono il titolo.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di “adesione” che di “rendicontazione”.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Regione Lombardia monitora l’andamento e le modalità di attuazione delle attività di cui al paragrafo B.2 “Percorsi finanziabili”, anche al fine di verificare l’avanzamento degli stessi in termini economici.

D.7 Responsabile del procedimento

La Responsabile del procedimento del presente Avviso è la Dirigente *pro tempore* della Struttura Sistema leFP (Istruzione e Formazione Professionale) della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro: dott.ssa Valeria Marziali.

D.8 Trattamento dei dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all’**Allegato 8**.

D.9 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it).

Per **quesiti sulle modalità di finanziamento e funzionamento dell’Avviso** occorre aprire un ticket su Cruscotto Lavoro 2.0 (<https://www.cruscottoifl.it/>), previa registrazione.

Per **richieste di supporto e per segnalare problemi tecnici dell'applicazione SIUO** si prega di contattare il Numero verde 800.591.826 oppure scrivere all'indirizzo e-mail supporto-siuo@ariaspa.it

Per **problemi tecnici sul sistema informativo SIUF** occorre scrivere esclusivamente a: supporto-siuf@ariaspa.it, indicando obbligatoriamente:

- ID sezione generata da SIUF e ID PFI laddove pertinente
- ID matricola studente
- CF, nome e cognome destinatario
- Indicazione dell’errore presente a sistema
- Breve descrizione dell’errore

Per **problemi tecnici sul sistema informativo Bandi e Servizi** occorre scrivere esclusivamente a bandi@regione.lombardia.it, indicando obbligatoriamente:

- Codice ID bando di riferimento
- ID sede
- CF, nome e cognome destinatario

- ID domanda BES
 - ID sezione di SIUF e ID PFI laddove pertinente
 - Indicazione dell'errore presente a sistema
 - Breve descrizione dell'errore
- oppure contattare il numero verde 800.131.151.

Per quanto riguarda i problemi tecnico informatici occorre attendere la risposta dei servizi di assistenza alle piattaforme Bandi e Servizi e SIUF.

Le risposte sono fornite tramite i canali sopra indicati (cruscotto e assistenze informatiche).

Tutte le informazioni, comunicazioni ed eventuali aggiornamenti rispetto al presente Avviso sono puntualmente pubblicati su Cruscotto Lavoro e sulla pagina di Bandi e Servizi dedicata all'Avviso nella sezione "Comunicazioni". **Si consiglia di consultare periodicamente e in maniera sistematica tali fonti.**

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012, n.1, si rimanda alla Scheda informativa riportata alla fine del documento.

D.10 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie (conformi o in carta libera) è possibile presentare domanda verbale o scritta agli Uffici competenti secondo il modulo di cui all'**Allegato 9**:

D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro

Struttura Sistema leFP (Istruzione e Formazione Professionale)

Piazza Città di Lombardia, 1

20124 Milano

PEC: lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel Decreto 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa € 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa € 2,00;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a € 0,50.

D.11 Definizioni e glossario

- **BANDI E SERVIZI:** la piattaforma informatica “Bandi E Servizi” di Regione Lombardia per la presentazione online di richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi da Regione Lombardia e dall’Unione Europea
- **COB:** Comunicazione Obbligatoria
- **GRS:** Gestione Registro Sezione (sezione della piattaforma SIUF dedicata alla registrazione delle attività formative)
- **leFP:** Istruzione e Formazione Professionale
- **IFTS:** Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
- **PFI:** il Piano Formativo Individuale dell’apprendista è il documento, integrante il contratto di apprendistato, nel quale vengono definiti gli obiettivi formativi del percorso, l’articolazione dei moduli formativi della formazione esterna (presso l’Istituzione Formativa) ed interna (presso l’azienda) e la loro organizzazione oraria. Gli standard di contenuto minimi del PFI sono riportati nel D.M. 12/10/2015
- **PIP:** il Piano di intervento personalizzato, nel quale viene definita l’articolazione dei servizi, con i rispettivi valori economici, che saranno erogati al destinatario. La definizione del PIP è propedeutica alla richiesta di dote
- **SIUF:** la piattaforma informatica “Sistema informativo unitario della formazione” di Regione Lombardia per la gestione dell’offerta formativa
- **SIUO:** la piattaforma informatica “Sistema Informativo Unitario Operatori” per la gestione dell’accreditamento
- **Relevant certification:** certificazioni periodiche e annuali attestanti le competenze acquisite dagli studenti, altresì parziali laddove non abbiano conseguito la qualificazione o non siano stati ammessi all’anno successivo, che forniscano una valutazione del livello di apprendimento raggiunto in relazione agli obiettivi formativi stabiliti, ivi comprese le attestazioni delle competenze riferite alle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dall’art. 20, commi 1 e seguenti, del D.lgs. n. 226/2005.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Richiesta di dote	DAL 28/09/2026 AL 08/09/2027
Periodo di validità di avvio dei contratti di apprendistato ammessi a finanziamento	Dal 1° giugno 2026 al 30 agosto 2027 Per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1° giugno 2026 e il 31 agosto 2026, nonché nei casi di prosecuzione o proroga del contratto intervenuti nel medesimo periodo, l’attività formativa prevista dal percorso di apprendistato potrà essere avviata a decorrere dal 1° settembre 2026, in coerenza con l’anno formativo 2026/2027. Nel periodo antecedente resta ferma la possibilità di svolgimento dell’attività lavorativa prevista dal contratto.
Conclusione attività formative e chiusura PIP	• i percorsi dell’anno integrativo per l’accesso all’esame di Stato devono concludersi entro il 31 luglio 2027 nel rispetto del calendario degli esami di Stato stabiliti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito; • i percorsi realizzati dalle istituzioni formative per il conseguimento di qualifica e diploma professionale e d/alle ATS e Fondazioni ITS per i percorsi finalizzati al conseguimento del Certificato IFTS devono concludersi entro il 31 marzo 2028.

Rendicontazione e richiesta di liquidazione dei Piani di intervento Personalizzati	Entro il 21 aprile 2028 <i>(la tempistica di dettaglio sarà definita con successivo atto)</i>
Liquidazione da parte di Regione Lombardia	Entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione

D.13 Allegati

- Allegato 1 – Atto di Adesione Unico
- Allegato 2 – Domanda di partecipazione
- Allegato 3 – Piano di intervento personalizzato
- Allegato 4 – Dichiarazione riassuntiva unica (DRU)
- Allegato 5 – Comunicazione di accettazione del PIP
- Allegato 6 – Comunicazione di rinuncia
- Allegato 7 – Richiesta di liquidazione
- Allegato 7A – Relazione delle attività svolte
- Allegato 8 – Informativa privacy
- Allegato 9 – Modulo di richiesta accesso agli atti
- Allegato 10 – Format scheda stage
- Allegato 11 – Loghi
- Allegato 12 – Format Ammissione annualità successiva

SCHEDA INFORMATIVA*

TITOLO	AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN TITOLO DI STUDIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DEL D.LGS. 81/2015 IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. XII/6315 DEL 15/06/2026 - ANNO FORMATIVO 2026/2027
DI COSA SI TRATTA	L'avviso è finalizzato a promuovere la diffusione dell'apprendistato quale strumento centrale per la realizzazione del modello di apprendimento duale, fondato sulla forte integrazione tra formazione e lavoro, sostenendo la realizzazione di percorsi formativi rivolti agli apprendisti assunti con un contratto di apprendistato di primo livello ex art. 43 del D.Lgs. 81/2015 per l'acquisizione dei seguenti titoli: • Qualifica professionale presso Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 19/2007 e ss.mm.ii; • Diploma professionale presso Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 19/2007 e ss.mm.ii; • Certificato di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); • Diploma di Istruzione professionale in seguito alla frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato erogato dalle Istituzioni formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 19/2007 e ss.mm.ii.
TIPOLOGIA	Agevolazione per la formazione di giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti assunti con un contratto di apprendistato di primo livello per il conseguimento di un titolo di studio. L'Avviso finanzia la realizzazione di un piano di intervento personalizzato (PIP) destinato ai giovani apprendisti, con i seguenti strumenti: • dote formazione per il servizio di formazione • componente disabilità, aggiuntiva alla dote formazione per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata.
CHI PUÒ PARTECIPARE	La domanda di finanziamento può essere presentata da uno dei seguenti soggetti: • Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 19/2007, DGR n. 6696/2022 e del relativo decreto attuativo n. 15516/2022. • Fondazioni ITS Academy, costituite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 e attualmente accreditate ai sensi della L. 99/2022, con sede in Lombardia; • Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano, quale standard organizzativo minimo, i seguenti quattro soggetti: ➢ Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale; ➢ Istituzioni Formative accreditate e iscritte nella sezione "A" dell'Albo Regionale; ➢ Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale; ➢ Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.
RISORSE DISPONIBILI	Dotazione finanziaria complessiva pari a € 25.000.000,00 , che dà copertura alle "dote formazione" e alle "componenti disabilità".
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	NOTE FORMAZIONE • Valore economico di € 6.654,00 ad allievo • Riconoscimento economico: ➢ Importo pieno a condizione che l'allievo abbia frequentato almeno il 75% del monte ore annuo del percorso formativo e abbia conseguito il successo formativo. In presenza della corretta registrazione delle attività formative nel rispetto della tempistica fissata dal Decreto GRS, ossia in caso di "registrazione nei termini", di almeno il 75% della frequenza del monte ore annuo programmato, viene riconosciuto il 100% del contributo economico ("dote piena"). In questo caso, per le ore di attività registrate fuori termine, che eccedono il 75% del monte ore programmato, sono disapplicate le rettifiche previste dal Decreto n. 17076/2025.

	➤ Nel caso in cui la frequenza sia pari o superiore al 30% e inferiore al 75% della durata programmata l'importo è calcolato applicando una riparametrizzazione basata sul costo orario (6,72€) e tenendo conto sia delle ore effettivamente fruite dallo studente sia delle ore di assenza ammissibili, queste ultime pari al massimo al 25% delle ore effettivamente fruite. ➤ Con una frequenza inferiore al 30% il contributo economico non è riconosciuto. Nel calcolo della frequenza minima pari al 30% ai fini del riconoscimento economico sono riconosciute le ore di assenza, nel limite del 25% delle ore fruite. COMPONENTE DISABILITÀ • Valore economico massimo di € 2.250,00 ad allievo • Riconoscimento economico: 45 €/h, per il numero di ore erogate ad ogni singolo allievo; • Sono riconosciute le ore di sostegno effettivamente fruite dall'allievo fino al massimale fissato in € 2.250,00.
DATA APERTURA	Ore 10:00 del 28/09/2026
DATA CHIUSURA	Ore 14:00 del 08/09 2027
COME PARTECIPARE	1. Profilazione nell'ambito del sistema informativo unitario operatori SIUO. Fintanto che non si sarà provveduto alla profilazione nell'ambito di SIUO non si sarà autorizzati ad accedere a SIUF 2. Creazione del percorso tramite il sistema SIUF con riferimento ai percorsi finalizzati al conseguimento della qualifica e diploma, ai percorsi IFTS e al corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di stato 3. Trasmissione dell'atto di adesione unico sul sistema Bandi e Servizi 4. Acquisizione dal sistema informativo del: • Il piano di intervento personalizzato (PIP) • Il modulo di domanda di partecipazione. Il perfezionamento della richiesta di dote e la conferma del PIP da parte del beneficiario avvengono mediante la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU) firmata elettronicamente dal rappresentante legale del beneficiario, o da altro soggetto con potere di firma, tramite il sistema informativo Bandi e Servizi. Con riferimento ai percorsi IFTS, il soggetto capofila dell'ATS è tenuto a trasmettere l'atto di costituzione dell'ATS in formato PDF. Per tutti i percorsi la domanda di dote dovrà essere corredata dal modello UNILAV di avvio del rapporto di lavoro e dalla registrazione del codice identificativo della COB in Bandi e Servizi. La richiesta di dote risulta composta da: • Dichiarazione riassuntiva unica; • Riferimento al CF dell'apprendista e all'ID SEZIONE già creata in SIUF (contenente tutti i dati utili del percorso formativo in apprendistato) • Modello UNILAV di avvio del rapporto di lavoro e registrazione del codice identificativo della COB in Bandi e Servizi. • Solo per gli IFTS: Atto di costituzione dell'ATS
PROCEDURA DI SELEZIONE	La procedura di selezione avviene a sportello nel limite e fino all'esaurimento delle risorse stanziate. L'Avviso e la raccolta di domanda di dote può chiudersi per esaurimento delle risorse anche in data antecedente rispetto a quella stabilita dal presente Avviso come scadenza per la presentazione delle domande di dote. Gli interventi sono ritenuti ammissibili sulla base dei criteri di: • Rispetto dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari; • Sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti destinatari; • Completezza e regolarità della documentazione trasmessa; • Rispetto del termine e delle modalità di richiesta della dote. In seguito all'esito positivo delle verifiche il soggetto gestore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e relativo ID.

INFORMAZIONI E CONTATTI	Per quesiti sulle modalità di finanziamento e funzionamento dell'Avviso occorre aprire un ticket su Cruscotto Lavoro 2.0 (https://www.cruscottoifl.it/), previa registrazione. Per richieste di supporto e per segnalare problemi tecnici dell'applicazione SIUO si prega di contattare il Numero verde 800.591.826 oppure scrivere all'indirizzo e-mail supporto-siuo@ariaspa.it Per problemi tecnici sul sistema informativo Bandi e Servizi occorre scrivere esclusivamente a: bandi@regione.lombardia.it, indicando obbligatoriamente: • Codice ID bando di riferimento • ID sede • CF, nome e cognome destinatario • ID domanda BES • ID sezione in SIUF • Indicazione dell'errore presente a sistema • Breve descrizione dell'errore Oppure contattare il numero verde 800.131.151. Per problemi tecnici sul sistema informativo SIUF occorre scrivere esclusivamente a: Supporto-siuf@ariaspa.it, indicando obbligatoriamente: • ID sezione generata da SIUF e ID PFI se pertinente • ID matricola studente • CF nome e cognome destinatario • Indicazione dell'errore presente a sistema • Breve descrizione dell'errore Per quanto riguarda i problemi tecnico informatici occorre attendere la risposta dei servizi di assistenza alle piattaforme SIUO, Bandi e Servizi e SIUF. Per tutte le casistiche sopra individuate non si deve scrivere alle caselle di posta elettronica dei funzionari regionali, dal momento che le risposte sono fornite tramite i canali sopra indicati (cruscotto e assistenze informatiche). Tutte le informazioni, comunicazioni ed eventuali aggiornamenti rispetto al presente Avviso sono puntualmente pubblicati su Cruscotto Lavoro e sulla pagina di Bandi e Servizi dedicata all'Avviso nella sezione "Comunicazioni". Si consiglia di consultare periodicamente e in maniera sistematica tali fonti.
------------------------------------	---

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.